

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4095

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(DE MITA)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(GIOIA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BISAGLIA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con Protocolli, Atti finali ed allegati, e dell'Accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 28 febbraio 1975, nonché degli Accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta Convenzione CEE-Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975

Presentato alla Presidenza il 31 ottobre 1975

ONOREVOLI COLLEGHI !

INTRODUZIONE

1. Il Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito alle Comunità europee, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, prevede, all'articolo 109, che l'Associazione con taluni Stati africani e con quello malgascio, risultante dalla Convenzione di Yaoundé, e l'Associazione con la Tanzania, l'Uganda e il Kenya, risultante dalla Convenzione di Arusha, non sono applicabili ai nuovi Stati membri della Comunità.

D'altro canto è stato mantenuto il regime d'importazione nel Regno Unito dei prodotti del Commonwealth; l'articolo 112 dello stesso Trattato prevede che i prodotti importati nel Regno Unito, in provenienza da taluni paesi indipendenti del Commonwealth, non possono essere considerati in libera pratica all'interno della Comunità, ai sensi del Trattato di Roma.

Il mantenimento dello *status quo* tra la Comunità originaria e gli Associati dell'Africa, da un lato, e il Regno Unito ed i paesi indipendenti del Commonwealth, dall'altro, doveva durare fino al 1° gennaio 1975. Il Trattato di adesione prevede tuttavia la possibilità di posticipare tale data nel caso in cui siano poste in applicazione disposizioni transitorie, divenute necessarie alla scadenza della Convenzione di Yaoundé e dell'Accordo di Arusha se questi non siano stati ancora sostituiti da nuovi accordi. In altre parole, lo *status quo* doveva essere mantenuto soltanto fino alla data in cui fossero entrate in applicazione le disposizioni intese a sostituire la Convenzione di Yaoundé e l'Accordo di Arusha, alla loro scadenza (1).

Un'altra disposizione del Trattato di adesione, il Protocollo n. 22, prevede che la Comunità offra a taluni paesi indipendenti del Commonwealth (cfr. elenco dell'Allegato I) la possibilità di regolare in futuro le relazioni con essa secondo una delle seguenti formule:

partecipazione alla Convenzione che regolerà, alla scadenza della Convenzione di Yaoundé, le relazioni tra la Comunità e gli Stati africani e malgascio associati;

conclusione di Convenzioni di associazione particolari;

conclusione di Accordi commerciali.

Il Trattato prevede inoltre che i negoziati necessari per cercare una di tali soluzioni abbiano inizio il 1° agosto 1973.

2. Sulla base di tali disposizioni, nel giugno 1973, la Comunità ha invitato:

i 18 Stati firmatari della Convenzione di Yaoundé;

(1) In realtà, il Consiglio delle Comunità ha prorogato provvisoriamente le disposizioni relative agli scambi tra il Regno Unito e taluni paesi del Commonwealth, mentre i Consigli di associazione CEE-SAMA e CEE/Tanzania-Uganda-Kenya hanno convenuto rispettivamente di prorogare provvisoriamente la Convenzione di Yaoundé e l'Accordo di Arusha.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

i 20 Stati indipendenti del Commonwealth di cui all'Allegato VI del Trattato di adesione, compresi i tre Stati firmatari dell'Accordo di Arusha;

e 4 Stati indipendenti dell'Africa: Etiopia, Guinea, Liberia e Sudan,

a prendere parte a negoziati per definire le future relazioni tra la Comunità ed i paesi invitati (2). A tali paesi si sono in seguito, uniti due Stati del Commonwealth diventati indipendenti (Bahamas e Grenada) nonché altri due Stati che hanno raggiunto l'indipendenza (Guinea Equatoriale e Guinea Bissau).

Dopo una prima conferenza di apertura tenutasi a Bruxelles il 25 luglio 1973 e l'avviamento dei negoziati, il 17 ottobre dello stesso anno, i negoziati stessi sono proseguiti durante sedici mesi.

3. Tali negoziati sono stati condotti a nome della Comunità dalla Commissione delle Comunità europee che a tal fine disponeva delle direttive adottate e, a più riprese, completate dal Consiglio delle Comunità. I rappresentanti degli Stati membri sono stati strettamente associati ai negoziati. Lo spirito di profonda comprensione tra la Commissione, da un lato, e il Consiglio dei ministri e gli Stati membri, dall'altro, che ha costantemente prevalso durante i negoziati, ha consentito di superare efficacemente le notevoli difficoltà tecniche, economiche o politiche che i negoziatori hanno dovuto affrontare.

Inoltre, a più riprese, per far progredire i negoziati, la Comunità e gli Stati associati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico si sono nuovamente incontrati nell'ambito di conferenze a livello ministeriale: nel luglio 1974 a Kingston (Giamaica) e a Bruxelles il 15-16 gennaio 1975 (Palais d'Egmont). I grandi problemi di fondo sono stati allora esaminati a livello politico e sono stati impartiti gli orientamenti ai negoziatori. Infine, dal 29 al 31 gennaio 1975, i ministri della Comunità e una delegazione dei ministri dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico hanno dovuto risolvere le ultime difficoltà e hanno quindi concluso tali negoziati.

4. Pertanto, il 28 febbraio 1975 a Lomé, la Comunità, con la firma dei suoi plenipotenziari, il Presidente del Consiglio, signor Fitzgerald, il Presidente della Commissione, signor Ortoli, e il Commissario Cheysson — che presso la Commissione è il responsabile per i problemi dello sviluppo — e i nove Stati membri, con la firma dei loro rispettivi plenipotenziari, si sono impegnati ad applicare nei confronti dei quarantasei Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (3) le disposizioni della Convenzione di Lomé, dei rispettivi Allegati e Protocolli, e dell'Accordo sui prodotti CECA.

5. Tra le varie formule che, come sopra indicato (punto 1 in fine), sono state offerte ai *partners* della Comunità, tutti gli Stati firmatari della Convenzione di Lomé hanno scelto la prima, senza però che venisse adottato il termine di associazione, soprattutto a motivo delle confusioni cui tale termine si sarebbe potuto prestare in alcune lingue.

(2) Nell'Allegato II trovasi l'elenco degli Stati ACP e alcune informazioni essenziali su ciascuno di tali paesi.

(3) La Guinea (Conakry) e la Guinea Bissau hanno apposto la loro firma a Bruxelles, rispettivamente il 10 aprile e il 16 maggio 1975.

6. Le difficoltà dei negoziati sono state notevoli, essenzialmente:

al numero elevato degli Stati che vi hanno partecipato, in quanto oltre ai nove Stati membri, alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti, quarantasei Stati terzi hanno preso parte a tali negoziati, per un totale quindi di 55 Stati;

alla grandissima diversità dei dati storici, geografici, economici e linguistici dei *partners* della Comunità, anche se ben presto gli Stati ACP hanno costituito un gruppo politicamente molto omogeneo;

al fatto che tali negoziati hanno costituito in qualche modo l'ultima fase del processo di allargamento delle Comunità, trattandosi di definire in modo comune e comunitario le relazioni economiche tra la maggior parte delle ex potenze coloniali europee da poco riunite nella Comunità e paesi divenuti indipendenti che avevano avuto con tali potenze relazioni particolari sul piano politico, economico e culturale;

all'evoluzione dell'economia mondiale ed in particolare all'affacciarsi sulla scena politica di numerosi giovani Stati le cui necessità di sviluppo sono notevoli, e alle modifiche verificatesi nel funzionamento del commercio internazionale;

al sorgere di difficoltà politiche ed economiche nel mondo, tra cui la crisi petrolifera e le crisi monetarie, proprio durante lo svolgimento dei negoziati ACP-CEE;

all'apertura di nuovi settori di cooperazione che costituisce una esperienza nuova, per quanto riguarda in particolare la stabilizzazione dei proventi d'esportazione e la cooperazione industriale, per i quali si sono dovuti immaginare ed organizzare i meccanismi di funzionamento.

Nonostante tutte queste difficoltà, i negoziati si sono svolti in uno spirito di grandissima cooperazione tra la Comunità ed i suoi *partners* vecchi e nuovi, e sono stati costantemente animati dalla volontà politica di giungere a risultati positivi, di mantenere quanto ottenuto dalla Comunità per i suoi associati dell'Africa, progredendo però verso un nuovo stile nelle relazioni tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, tenendo conto, per quanto possibile, delle difficoltà proprie delle parti del negoziato.

* * *

Le principali disposizioni della Convenzione sono analizzate nei seguenti capitoli della presente motivazione.

I. COOPERAZIONE COMMERCIALE.

1. Considerazioni generali.

Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della Convenzione è di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti. Tuttavia né tale obiettivo né, a maggior ragione, i mezzi di questa cooperazione sono quelli di un semplice accordo commerciale. Infatti, l'articolo 1 della Convenzione precisa, per questo obiettivo, che occorre tener conto dei rispettivi livelli di sviluppo delle Parti e, in particolare, della necessità di assicurare vantaggi supplementari agli scambi commerciali degli Stati ACP. Questi ultimi, in materia di scambi commerciali, non devono essere posti sullo stesso piano della Comunità il cui livello di sviluppo valutato, per esempio, sulla base del reddito *pro capite*,

è molto superiore. A tale condizione la Convenzione potrà consentire di raggiungere un migliore equilibrio negli scambi commerciali delle Parti contraenti.

L'aumento degli scambi che dovrebbe derivare dall'attuazione del titolo I della Convenzione nonché dei Protocolli e delle dichiarazioni contenute nell'atto finale che a tale titolo si riferiscono, non dovrebbe certamente essere unilaterale ma riguardare sia le esportazioni della Comunità verso gli Stati ACP, sia le esportazioni degli Stati ACP verso la Comunità. Tuttavia, si pone giustamente l'accento sulle ultime, che dovrebbero aumentare con un ritmo più rapido e beneficerebbero quindi di disposizioni specifiche, di modo che si può considerare le disposizioni della Convenzione di Lomé relative alla cooperazione commerciale un elemento fondamentale della politica di sviluppo perseguita dalla Comunità a favore degli Stati ACP.

Il titolo I è diviso in due capitoli che trattano rispettivamente:

- del regime degli scambi (capitolo 1);
- della promozione commerciale (capitolo 2).

2. Regime degli scambi.

Principio del « libero accesso ».

Durante i negoziati, gli Stati ACP hanno molto insistito affinché i loro prodotti beneficino del « libero accesso » integrale sul mercato della Comunità. Sulla base dell'offerta contenuta nel Protocollo n. 22 degli Atti di adesione, la Comunità ha accettato che, dall'entrata in vigore della Convenzione, vengano eliminati i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente per la maggior parte degli scambi commerciali relativi ai prodotti originari degli Stati ACP (cfr. articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1).

Ampiezza delle concessioni della Comunità.

Si tratta di concessioni di notevole ampiezza, in quanto, contrariamente al sistema delle preferenze generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo attuato unilateralmente dalla Comunità, non si limitano ai prodotti manufatti e semilavorati e ad alcuni prodotti agricoli trasformati, ma si estendono ai prodotti di base di origine tropicale che sono una parte preponderante delle esportazioni degli Stati ACP. Inoltre, non comportano, come regola generale, alcun massimale, contingente o limite applicabile ai quantitativi che possono essere importati dagli ACP nella Comunità. D'altro canto, contrariamente alla Convenzione di Yaoundé e alla maggior parte degli altri accordi preferenziali non è previsto alcun obbligo, per i *partners* della Comunità nell'ambito della Convenzione di Lomé, circa la concessione alla Comunità — almeno sul piano dei principi — di un qualsiasi regime preferenziale, fondato sulla « reciprocità ».

Miglioramento della circolazione delle merci.

È notorio che le concessioni accordate sul piano tariffario e contingente possono essere talvolta svuotate di una parte della loro sostanza a causa di alcune leggi o di alcuni regolamenti restrittivi. Per

ovviare a tale situazione, è prevista (articoli 5 e 6 della Convenzione) una procedura di informazione e di consultazione eventuale o la possibilità di scambio di opinioni in sede di Consiglio CEE-ACP, affinché possano essere presi in considerazione gli interessi degli Stati ACP qualora regolamentazioni adottate o proposte per facilitare la circolazione delle merci rischino, in pratica, di ledere tali interessi.

Eccezioni: regime intracomunitario.

Una prima eccezione al principio del « libero accesso » risulta, in particolare, dal fatto che la costruzione dell'unione doganale all'interno della Comunità non è interamente compiuta e sussistono quindi alcune restrizioni quantitative o alcuni dazi residui, soprattutto negli scambi tra gli Stati membri originari ed i nuovi Stati membri. In proposito, la Convenzione precisa, negli articoli 2 (dazi doganali e tasse d'effetto equivalente) e 3 (restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente) che il trattamento riservato ai prodotti originari degli Stati ACP non può essere più favorevole di quello che gli Stati membri mutuamente si accordano.

È stata tuttavia concessa un'eccezione a tale limitazione a favore dei prodotti originari degli Stati ACP, in quanto il mantenimento a titolo transitorio di taluni dazi doganali residui e tasse d'effetto equivalente tra Stati membri originari e nuovi Stati membri non si applica a tali prodotti (articolo 2, paragrafo 1).

Caso dei prodotti agricoli soggetti ad una organizzazione dei mercati.

Il caso dei prodotti agricoli, soggetti ad una organizzazione comune dei mercati, ai sensi dell'articolo 40 del Trattato di Roma, o soggetti a una regolamentazione specifica nella Comunità in conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune, forma oggetto di disposizioni che derogano al regime generale di cui sopra. Il regime applicabile a tali prodotti consiste nella esenzione dei dazi doganali quando le disposizioni comunitarie all'importazione non prevedono l'applicazione di altre misure oltre alla riscossione di tali dazi. Negli altri casi, la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare, come norma generale, un regime più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi (articolo 2, paragrafo 2, lettera a). Essa può quindi accordare l'esenzione dei dazi doganali o dai prelievi, corrispondente in generale al trattamento intracomunitario, oppure una riduzione, espressa in valore assoluto o in percentuali, degli stessi.

Non precisando maggiormente nella Convenzione la natura del regime preferenziale di cui debbono beneficiare i prodotti agricoli interessati, originari degli Stati ACP, la Comunità ha voluto rispettare il principio del carattere non negoziabile della politica agricola comune.

Trattandosi generalmente di prodotti sensibili per i quali gli interessi dei produttori della Comunità sono normalmente prioritari, essa ha ritenuto di dover esaminare caso per caso, per ciascuna organizzazione di mercato, i vantaggi che possono essere accordati agli Stati ACP, soprattutto in funzione delle correnti di scambio e delle capacità di esportazione di tali Stati.

Questi vantaggi particolari, riportati in un verbale stabilito all'atto della firma della Convenzione di Lomé, si rivelano tuttavia molto im-

portanti e parecchie volte pongono i prodotti in questione sullo stesso piano della produzione comunitaria. Occorre però rilevare che, tenuto conto del grado di sensibilità dei prodotti e dell'alto livello della preferenza così accordata, sono state fissate in parecchi casi particolari clausole di salvaguardia, ferma restando la possibilità di ricorrere alla clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 10 della Convenzione (cfr. in appresso paragrafo relativo alla « clausola di salvaguardia »).

I regimi così stabiliti, che saranno oggetto di un regolamento del Consiglio che entrerà in vigore contemporaneamente alle altre disposizioni del titolo I, capitolo 1 relativo al regime di scambi, resteranno applicabili per tutta la durata della Convenzione. Gli Stati ACP ricevono in tal modo una garanzia che dovrebbe permettere loro di pianificare lo sviluppo agricolo nonché le prospettive di esportazione dei prodotti in questione sui mercati della Comunità. È stato tuttavia necessario mantenere una certa elasticità per evitare, durante tale periodo, che le modalità di funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato non possano essere mutate: sono previste clausole di adeguamento per il caso dei prodotti che siano in seguito sottoposti ad un'organizzazione comune o ad una regolamentazione specifica, o per il caso in cui quando la Comunità intenda modificare tale organizzazione comune o regolamentazione specifica. In quest'ultimo caso si precisa tuttavia che gli Stati ACP riceveranno per i loro prodotti un vantaggio paragonabile a quello di cui fruiranno in precedenza (articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

È ovvio che la Comunità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, rimane libera per la politica che intende condurre nel settore degli scambi nei confronti di paesi diversi dagli Stati ACP, sul piano generale o nell'ambito di accordi particolari (4).

3. *Clausola di salvaguardia.*

L'apertura del mercato della Comunità ai prodotti degli Stati ACP non deve ovviamente essere fonte di serie perturbazioni nell'attività economica della Comunità o degli Stati membri. È stato quindi necessario prevedere la possibilità di prendere, all'occorrenza, misure di salvaguardia. L'articolo 10 della Convenzione risponde a questa esigenza in quanto conferisce tale possibilità nel caso in cui, a seguito dell'applicazione del capitolo 1 della Convenzione, sorgano difficoltà che rischiano di comportare il deterioramento di un settore di attività di una regione della Comunità.

Disposizioni interne alla Comunità preciseranno le condizioni di attuazione della clausola di salvaguardia al suo interno. Come nel Trattato di Roma e negli altri accordi preferenziali si dovranno scegliere in primo luogo le misure che comportano le minori perturbazioni nel commercio tra le Parti.

4. *Contropartite accordate dagli Stati ACP.*

Come si è già detto sopra, data la situazione degli Stati ACP che fanno tutti parte dei paesi in via di sviluppo, si è considerato inopportuno chiedere loro la concessione di una reciprocità, anche di prin-

(4) Cfr. punto 5 in appresso.

cipio, per quanto riguarda il trattamento tariffario e contingentale riservato negli Stati ACP ai prodotti degli Stati membri.

L'articolo 7 precisa che, tenuto conto delle attuali necessità del loro sviluppo, gli Stati ACP non sono tenuti ad assumere, in tale campo, obblighi corrispondenti agli impegni che la Comunità ha assunto riguardo all'importazione dei prodotti degli ACP. Ciò non significa che gli Stati ACP siano esenti da qualsiasi obbligo verso l'altra parte: sono tenuti a non operare discriminazioni tra gli Stati membri e ad accordare alla Comunità almeno il regime della nazione più favorita.

Tuttavia, queste contropartite non devono turbare la cooperazione regionale tra gli Stati ACP o con altri paesi in via di sviluppo; è previsto che, in tal caso, il trattamento della nazione più favorita non si applica nei confronti della Comunità.

5. Autonomia delle Parti in materia di misure commerciali.

Come negli altri casi di fissazione di un regime di libertà degli scambi, l'autonomia delle parti in materia di misure commerciali nei confronti dei terzi rimane completa.

Tuttavia, le parti convengono (articolo 11 della Convenzione) di informarsi e di consultarsi nel settore della cooperazione commerciale. Sono previste consultazioni, secondo una procedura stabilita all'articolo 74 della Convenzione; in particolare, qualora alcune parti si propongano di adottare misure commerciali che incidono sugli interessi di altre parti; qualora la Comunità preveda di concludere un accordo preferenziale o qualora si adottino misure di salvaguardia a norma dell'articolo 10.

Si può procedere nello stesso modo anche qualora gli Stati ACP ritengano che debbano beneficiare dei regimi particolari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) taluni prodotti agricoli che non ne beneficiano ancora.

6. Promozione commerciale.

L'attuazione di azioni di promozione commerciale a vantaggio degli Stati ACP costituisce un utilissimo complemento del regime degli scambi. Essa forma oggetto del capitolo 2 del titolo I (articoli 12-15).

Vi sono menzionate numerose azioni di promozione commerciale il cui finanziamento è garantito alle condizioni previste per la cooperazione finanziaria e tecnica.

7. Protocolli connessi con il titolo I.

Il voluminoso Protocollo n. 1 è relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa. Il Protocollo, comprendente 31 articoli, note esplicative, elenchi allegati, modelli per il certificato di circolazione EUR. 1 e per il formulario EUR. 2, è destinato a consentire alle amministrazioni doganali

di determinare con certezza l'origine dei prodotti e di riservare così agli Stati ACP il beneficio del trattamento particolarmente favorevole cui hanno diritto, conformemente al titolo I.

Il Protocollo n. 6 relativo alle banane risponde alla preoccupazione fermamente espressa dagli Stati ACP di promuovere le loro esportazioni di banane verso la Comunità, tramite disposizioni riguardanti l'accesso al mercato e uno sforzo comune degli Stati ACP e della Comunità per elaborare e attuare azioni appropriate. L'estensione delle esportazioni di banane dovrebbe senz'altro essere incoraggiata, sia sui mercati tradizionali, sia sui nuovi mercati all'interno della Comunità.

È istituito, immediatamente dopo la firma della Convenzione, nell'ambito di questo Protocollo, un gruppo misto permanente.

Il Protocollo n. 7 relativo al rum è stato introdotto su richiesta della Comunità di cui alcune regioni (i dipartimenti francesi d'oltremare) sono produttrici di un rum direttamente concorrente di quello prodotto negli Stati ACP della stessa zona geografica (regione dei Caraibi). Il principio di base di questo Protocollo è quello di garantire il mantenimento e la crescita ordinata delle correnti tradizionali di scambio. Dato che queste si sviluppano più rapidamente verso il Regno Unito che verso gli altri Stati membri, il tasso di aumento annuo del contingente tariffario in esenzione da dazio è stato fissato al 40 per cento per il Regno Unito e al 13 per cento invece per gli altri Stati membri.

Tali importi, di per sé alti, potrebbero essere aumentati in caso di necessità secondo procedure particolari, cosicché è presumibile che tutte le esportazioni di rum degli Stati ACP verso la Comunità siano destinate a beneficiare dell'esenzione tariffaria integrale nei prossimi anni.

Oltre ai Protocolli è stata allegata alla Convenzione una dichiarazione comune in merito all'esercizio della pesca. In particolare essa prevede che non venga operata, a parità di condizioni, alcuna discriminazione nel concludere accordi bilaterali intesi ad assicurare condizioni soddisfacenti per l'esercizio della pesca.

8. *Accordo relativo ai prodotti di competenza della CECA.*

La Convenzione ACP-CEE di Lomé, di cui la Comunità economica europea è parte, non si applicava ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Tuttavia, le Parti contraenti della Convenzione hanno espresso il desiderio di sviluppare gli scambi relativi a tali prodotti allo stesso titolo degli altri scambi commerciali, ed hanno quindi firmato lo stesso 28 febbraio 1975, a Lomé, l'Accordo sui prodotti di competenza della CECA.

Tale Accordo che, ai sensi dell'articolo 7, deve essere approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle proprie norme costituzionali e che scade come la Convenzione stessa il 1° marzo 1980, prevede soprattutto l'importazione dei prodotti in questione nella Comunità, se originari degli Stati ACP, in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente. Come nella Convenzione di Lomé, il limite di tale regime di favore è costituito dal trattamento che gli Stati membri mutuamente si applicano.

Inoltre, l'Accordo prevede che gli Stati membri possano adottare misure appropriate e in particolare revocare le concessioni, qualora esistano circostanze tali da rendere possibile un pregiudizio imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza relativamente ai prezzi.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROVENTI DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI DI BASE.

Basando i negoziati con gli ACP sul Protocollo n. 22 dell'Atto di adesione, la Comunità ha dovuto cercare i mezzi più efficaci per attuare il capitolo III di detto Protocollo, redatto nel modo seguente:

« La Comunità avrà a cuore la salvaguardia degli interessi del complesso dei paesi indicati nel presente Protocollo, la cui economia dipende in notevole misura dall'esportazione di prodotti di base, in particolare di zucchero.

Il caso dello zucchero sarà disciplinato in tale contesto e tenendo conto, per quanto riguarda l'esportazione di tale prodotto, della sua importanza per l'economia di parecchi di questi paesi, in particolare di quelli del Commonwealth ».

I risultati di tali lavori e di questa parte dei negoziati si trovano nel titolo II della Convenzione di Lomé relativo ai proventi delle esportazioni di prodotti di base. Tale titolo, che rappresenta la maggiore innovazione rispetto alle Convenzioni di Yaoundé del 1963 e del 1969 o ad altri accordi tra paesi industrializzati e paesi in fase di sviluppo, si suddivide in due capitoli:

stabilizzazione dei proventi d'esportazione;
disposizioni particolari per lo zucchero.

1. Stabilizzazione dei proventi d'esportazione.

Nelle proposte iniziali per l'apertura dei negoziati la Commissione aveva fatto rilevare gli effetti perturbatori delle fluttuazioni dei proventi d'esportazione, particolarmente gravi per i paesi che dispongono soltanto di un numero limitato di prodotti da esportare. Si era fatto osservare che tali effetti compromettono la pianificazione dello sviluppo economico, l'equilibrio delle finanze pubbliche e della bilancia dei pagamenti ed aggravano vieppiù il deterioramento dei termini di scambio. Rimaneva inoltre incerta la possibilità di risolvere tali problemi concludendo accordi mondiali soddisfacenti per una gamma considerevole di prodotti di base.

Per ovviare a tali difficoltà, la Convenzione di Lomé ha adottato un sistema che differisce solo lievemente dalle proposte originali della Commissione. Esso è stato per altro accolto dall'opinione pubblica internazionale come un elemento innovatore di particolare importanza e con valore esemplificativo. Questo meccanismo si prefigge essenzialmente di garantire la stabilizzazione dei proventi degli Stati ACP derivanti dall'esportazione nella Comunità di taluni prodotti da cui le loro economie dipendono e che risentono delle fluttuazioni notevoli dei prezzi e/o dei quantitativi.

Durante la messa a punto del sistema in sede di Consiglio delle Comunità europee e nel corso dei negoziati, è stato necessario prendere posizione su taluni aspetti fondamentali del sistema. Le soluzioni

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

adottate nella Convenzione di Lomé per questi aspetti possono essere analizzate nel modo seguente:

a) Massimali delle risorse finanziarie messe a disposizione del sistema.

Il contributo della Comunità al sistema di stabilizzazione si limita a 375 milioni di unità di conto per la durata della Convenzione. In base a talune disposizioni questa somma viene distribuita sui 5 anni in discussione (articolo 18).

b) Elenco dei prodotti da comprendere.

Su richiesta degli Stati ACP, l'elenco originale proposto dalla Comunità è stato esteso a 12 prodotti e ad alcuni sottoprodotti (articolo 19). Detto elenco include un solo minerale, il ferro. Tuttavia la Comunità, tenendo conto della particolare situazione dei mercati mondiali dei metalli e dei minerali, ha dichiarato che accetta tale inclusione al solo scopo di consentire la realizzazione di un accordo globale sulla Convenzione e che si opporrà in seguito all'inclusione nell'elenco di qualsiasi altro minerale. Esistono però disposizioni per consentire al Consiglio dei ministri CEE-ACP di esaminare l'opportunità di aggiungere all'elenco altri prodotti (articolo 17, paragrafo 3).

c) Livelli di dipendenza e di fluttuazione dei proventi da esportazione che devono essere considerati per dare inizio all'applicazione del sistema.

I livelli di dipendenza (articolo 17, paragrafo 2), e di fluttuazione dei proventi da esportazione (articolo 19, paragrafo 2), pur prevedendo un regime più flessibile e liberale per i 34 Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari, faranno sì che il sistema non venga applicato ai prodotti di importanza minima o la cui flessione dei proventi da esportazione risulterà minima.

d) Grado di automatismo da adottare per la concessione dei trasferimenti finanziari.

L'articolo 19 stabilisce quale « base di trasferimento » la differenza tra un livello di riferimento definito nello stesso articolo e gli effettivi proventi dell'anno di applicazione. Tuttavia sono state previste disposizioni affinché la Commissione esamini la richiesta di trasferimento in base al volume delle risorse disponibili e tenendo conto dell'evoluzione delle esportazioni totali e della politica commerciale dello Stato richiedente.

e) Principio della restituzione o della ricostituzione delle risorse da parte degli Stati che hanno beneficiato di trasferimenti finanziari.

Le disposizioni relative al principio della restituzione dei trasferimenti finanziari (articolo 21) sono il risultato di lunghi negoziati tra la Comunità, che si preoccupava dell'eventuale insufficienza delle risorse disponibili e voleva garantire la continuità del sistema di stabilizzazione, e gli Stati ACP, che si sono opposti a qualsiasi restituzione che per essi rappresentava unicamente una stagnazione delle risorse disponibili per lo sviluppo economico dei loro paesi. Il compromesso adottato nella Convenzione consiste nell'applicare il principio della restituzione dei trasferimenti o della ricostituzione delle risorse agli Stati beneficiari la cui evoluzione dei proventi da esportazione lo consenta, ma di escludere da tale principio i 24 Stati ACP meno sviluppati [il cui elenco figura all'articolo 48].

Concludendo su tale capitolo, si può rammentare che, a parte il sistema di finanziamento compensativo del Fondo monetario internazionale le cui modalità e durata dei trasferimenti sono diversissime da quelle previste nella Convenzione di Lomé, è la prima volta che paesi industrializzati e paesi in fase di sviluppo esportatori hanno costruito un sistema destinato a garantire a questi ultimi un certo livello di proventi da esportazione, sottraendoli alle fluttuazioni cui sono normalmente soggetti a causa del gioco dei mercati o dei rischi della produzione.

2. Disposizioni particolari per lo zucchero.

Le disposizioni della Convenzione di Lomé rappresentano, da parte della Comunità, l'attuazione delle disposizioni del capitolo III del Protocollo n. 22 e l'istituzione di un sistema comprensivo destinato a sostituirsi al *Commonwealth Sugar Agreement* scaduto il 31 dicembre 1974. Il capitolo 2 della Convenzione, completato dal Protocollo n. 3, contiene pertanto un impegno della Comunità ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti i quantitativi di zucchero che 13 Stati ACP si impegnano a fornire ogni anno.

Lo zucchero oggetto di tale accordo viene dapprima offerto sul mercato comunitario a prezzi liberamente negoziati tra venditori ed acquirenti. La Comunità interviene come acquirente al prezzo garantito solo allorché non si può ottenere tale prezzo sul mercato. Il prezzo garantito è fissato annualmente entro la gamma dei prezzi raggiunti nella Comunità. Infatti, se interviene il prezzo garantito, esso vincolerà il prezzo pagato ai produttori ACP al prezzo pagato ai produttori europei di zucchero di barbabietola, benché i primi debbano coprire all'interno di tali prezzi le spese di nolo e di assicurazione.

Accanto ai principi base di questo capitolo della Convenzione e del Protocollo n. 3, vi è una serie di disposizioni intese a mantenere i quantitativi convenuti con gli Stati ACP ad un livello effettivo di circa 1.275.000 tonnellate metriche, pur evitando di multare la mancata fornitura dovuta a casi di forza maggiore. Inoltre, nell'ambito della Comunità, il regolamento di base relativo all'organizzazione del mercato dello zucchero comprenderà un titolo V dedicato alle importazioni provenienti dagli Stati ACP.

Per concludere, si può osservare che le disposizioni del capitolo 2 e del Protocollo n. 3, considerate nella prospettiva di una politica dei prodotti di base ed in quella degli accordi tra la Comunità e i paesi in fase di sviluppo, presentano un carattere innovatore per molti lati notevole ed esemplare:

esse garantiscono, per un periodo indeterminato l'accesso al mercato europeo alla produzione di zucchero che costituisce la maggiore risorsa finanziaria e le più ampie possibilità d'impiego dei paesi in discussione, creando così una base fondamentale per la loro stabilità economica e sociale;

per lo stesso periodo, esse garantiscono alla Comunità un notevole approvvigionamento di zucchero di canna, secondo le tradizionali correnti di scambi e a prezzi diversi da quelli del mercato mondiale;

esse istituiscono, mediante il sistema di garanzia di prezzo, quasi un'indicizzazione, dal momento che i prezzi sono connessi a quelli concessi ai produttori europei, rispondendo così alle preoccupazioni dei

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

paesi in fase di sviluppo circa un eventuale deterioramento dei termini di scambio e, parzialmente, al loro desiderio di un nuovo ordine economico meno instabile e più giusto.

III. LA COOPERAZIONE INDUSTRIALE.

1. Il titolo III della Convenzione, riguardante la cooperazione industriale rappresenta, come il capitolo sulla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni, una innovazione rispetto alle convenzioni precedenti (Convenzione di Yaoundé e Accordo di Arusha) quantunque gli aiuti concessi dalla Comunità nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica nell'Associazione con i SAMA fossero utilizzabili anche per l'industrializzazione di questi paesi.

2. Gli Stati ACP hanno depositato il loro promemoria sulla cooperazione industriale nel corso dei negoziati, durante la conferenza di Kingston, nel luglio 1974; fin da allora la Comunità ha espresso il proprio accordo sugli orientamenti generali del promemoria che sarebbe stato in seguito la base dei negoziati. Nella stessa circostanza, gli Stati ACP e la Comunità hanno messo in evidenza l'importanza fondamentale che deve avere la cooperazione industriale nella nuova Convenzione.

3. I motivi che hanno indotto gli Stati ACP a prendere una iniziativa specifica in questo settore sono in particolare i seguenti:

nei loro paesi, le industrie si sono insediate solo in poche regioni ove esistono condizioni favorevoli (presenza di risorse in materie prime, mercati locali importanti, eccetera);

anche nelle regioni che registrano un progresso abbastanza rapido, il contributo dell'industria allo sviluppo economico e all'equilibrio della bilancia dei pagamenti è scarso;

l'industrializzazione contribuisce solo scarsamente alla creazione di posti di lavoro, in quanto è basata sull'importazione di tecniche straniere e si colloca perciò in settori nei quali prevale il fattore capitale;

nel caso in cui la produzione di beni di consumo dà luogo a tentativi di esportazione, si pongono numerosi problemi di commercializzazione (ostacoli tariffari e non tariffari, esigenze di qualità da parte dei consumatori, eccetera).

È stato perciò riconosciuto che le azioni di cooperazione industriale devono al tempo stesso riguardare:

le imprese industriali degli Stati ACP, ivi compresa la loro ripartizione all'interno di tali Stati, i loro legami con gli altri settori economici e la partecipazione dei cittadini degli Stati ACP allo sviluppo industriale;

le relazioni industriali tra l'Europa e gli Stati ACP, ivi compresa la partecipazione degli operatori economici della Comunità allo sviluppo industriale degli Stati ACP;

il trasferimento e l'adeguamento della tecnologia;

la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sui mercati esteri.

Il titolo della Convenzione di Lomé riguardante la cooperazione industriale — connesso con le disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica — sembra poter aprire nuove vie per risultati concreti. I tre elementi fondamentali, emersi nel corso dei negoziati, sono stati accolti in quella che sarà la base dello sforzo comune degli Stati ACP e della Comunità:

a) la Convenzione definisce i settori sui quali saranno concentrati questi sforzi; l'attuazione di programmi, progetti e azioni di cooperazione industriale che implicano un finanziamento da parte della Comunità dovrà avvenire in conformità con le disposizioni della Convenzione riguardanti la cooperazione finanziaria e tecnica. Si tratta dei settori delle infrastrutture e delle imprese industriali, della formazione, della tecnologia e della ricerca, delle piccole e medie imprese, dell'informazione e della promozione industriale e della cooperazione industriale.

b) Nel corso dei negoziati è stato rilevato che gli sforzi di industrializzazione negli Stati ACP resteranno frammentari se non si farà appello all'apporto degli operatori economici nella Comunità: contributo dell'industria privata, volontà e iniziativa degli operatori economici degli Stati membri. La forma che questo apporto ed il relativo impegno degli Stati ACP avrebbero dovuto assumere nella Convenzione è stata oggetto di controversie fino alla fine dei negoziati. In effetti, mentre la Comunità insisteva sulla necessità per gli Stati ACP di creare un'atmosfera favorevole al contributo degli operatori economici europei, gli Stati ACP, da parte loro, evidenziavano le difficoltà politiche che impedivano di assumere impegni troppo vincolanti per le loro giovani economie, ritenuti a volte insostenibili dalle loro autorità pubbliche.

La soluzione infine adottata prevede (articolo 38) che ogni Stato ACP indichi i settori per esso prioritari nell'ambito della cooperazione industriale e in quale forma desidera che questa avvenga e adotti altresì le misure atte a promuovere una cooperazione efficace con la Comunità e gli Stati membri ovvero con operatori economici o cittadini di questi ultimi che rispettano i programmi e le priorità di sviluppo dello Stato ACP ospitante. Dal canto loro, la Comunità e gli Stati membri cercano di adottare misure atte a incitare gli operatori economici a partecipare allo sforzo di sviluppo industriale degli Stati ACP interessati e incoraggiano tali operatori a conformarsi alle aspirazioni e agli obiettivi di sviluppo di detti Stati.

c) Oltre al Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto la sorveglianza del Comitato degli ambasciatori, la Convenzione istituisce un centro per lo sviluppo industriale, i cui compiti molto vasti comprendono in particolare la diffusione delle informazioni, l'organizzazione di contatti tra i responsabili del settore pubblico e privato in materia industriale, la realizzazione di studi. In questo quadro, il Centro dovrà dunque lavorare, in modo permanente, in stretto contatto con i vari organi professionali, industriali e sindacali, eccetera. Questa importante innovazione contiene il nucleo di nuovi sviluppi in un settore in cui finora poche esperienze sono state conclusive. Questo incontro tra le offerte e le domande, da parte sia degli Stati ACP sia della Comunità, da parte di coloro che investono come di coloro che utilizzano gli investimenti, appartenenti al settore privato e pubblico, deve permettere un orientamento verso le scelte più vantaggiose, più efficaci, più convenienti per tutte le Parti.

IV. COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA.

La cooperazione finanziaria e tecnica prevista nella Convenzione di Lomé può essere considerata come uno degli elementi essenziali di quest'ultima. In realtà, il titolo che le è dedicato fornisce i mezzi finanziari che consentono di realizzare da una parte le azioni e gli investimenti destinati a correggere gli squilibri strutturali degli Stati ACP e, dall'altra, di attuare il sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione e i differenti obiettivi della cooperazione industriale. Rispetto alle disposizioni corrispondenti della Convenzione di Yaoundé, la Convenzione di Lomé apporta numerose e notevoli innovazioni.

1. Ammontare globale degli aiuti finanziari della Comunità.

Allo scopo di realizzare la cooperazione finanziaria e tecnica, la Convenzione fissa in 3 miliardi 390 milioni di unità di conto l'ammontare massimo degli aiuti a beneficio degli Stati ACP. Questo ammontare consiste in 3 miliardi di unità di conto forniti dagli Stati membri sotto forma di contributo. Inoltre, 390 milioni di unità di conto saranno forniti dalla Banca europea degli investimenti, che li preleverà dalle risorse proprie.

È inoltre previsto che, al di fuori della Convenzione di Lomé, 160 milioni di unità di conto siano destinati a finanziare delle azioni a beneficio dei paesi e territori d'oltremare e dei dipartimenti francesi d'oltremare. Di questa somma 150 milioni provengono dagli Stati membri e 10 milioni dalla Banca europea degli investimenti. Paragonato allo sforzo affrontato dalla Comunità con la Convenzione di Yaoundé II (1 miliardo di unità di conto), il sostanziale aumento dell'ammontare dell'aiuto è destinato ad ovviare alla duplice necessità di conservare i vantaggi acquisiti dagli Stati africani e malgascio associati e di trattare i nuovi Stati ACP su un piede di parità.

Questo aiuto è espresso in unità di conto. L'ammontare dell'aiuto della Comunità equivale a 3.390 miliardi di diritti speciali di prelievo al loro valore in data 28 giugno 1974. Si ricorda che, con decisione del 21 aprile 1975, il Consiglio delle Comunità europee ha definito la composizione di questa unità di conto nelle monete degli Stati membri. Secondo questa decisione, l'unità di conto applicabile nell'ambito della Convenzione di Lomé è definita dal totale dei seguenti importi espressi nelle monete degli Stati membri: marco tedesco 0,828; lira sterlina 0,0885; franco francese 1,15; lira italiana 109; fiorino olandese 0,286; franco belga 3,66; franco lussemburghese 0,14; corona danese 0,217; sterlina irlandese 0,00759.

In virtù della scelta di questa unità di conto, la gestione dell'aiuto dovrebbe essere al riparo dalle difficoltà che, in seguito alla evoluzione della situazione monetaria dopo la dichiarazione di inconvertibilità del dollaro USA nel 1971, si erano incontrate per l'applicazione del Protocollo n. 7 della Convenzione di Yaoundé relativo al valore dell'unità di conto.

Senza nemmeno insistere sulle importanti implicazioni sul piano della cooperazione finanziaria e tecnica fatte valere nella Convenzione di Lomé, questa decisione del Consiglio delle Comunità rappresenta

la prima applicazione pratica di un'unità di conto europea costituita dalle sole monete degli Stati membri.

Come in tutte le Convenzioni precedenti, una disposizione della Convenzione di Lomé, all'articolo 61, prevede che la non ratifica o la denuncia della presente Convenzione comporti, per le Parti contraenti, l'obbligo di adeguare gli importi degli aiuti finanziari previsti dalla Convenzione.

2. Contributi degli Stati membri.

Le somme messe a disposizione del Fondo europeo di sviluppo dagli Stati membri sono state ripartite secondo il criterio *ad hoc*, cioè:

Belgio	6,25%	= 196.875 milioni di UC;
Repubblica federale di Germania	25,95%	= 817.425 milioni di UC;
Danimarca	2,4 %	= 75.600 milioni di UC;
Francia	25,95%	= 817.425 milioni di UC;
Irlanda	0,6 %	= 18.900 milioni di UC;
Italia	12 %	= 378.000 milioni di UC;
Lussemburgo	0,2 %	= 6.300 milioni di UC;
Paesi Bassi	7,95%	= 250.425 milioni di UC;
Regno Unito	18,7 %	= 589.050 milioni di UC.

3. Modalità di intervento per l'aiuto.

È espressamente previsto che scopo della cooperazione economica, finanziaria e tecnica è di ovviare agli squilibri strutturali nei diversi settori dell'economia degli Stati ACP.

Come per il passato, i progetti e i programmi di azione finanziati con l'aiuto comunitario devono contribuire allo sviluppo economico e sociale di questi Stati.

A questo fine, la Convenzione prevede una gamma molto vasta di forme di intervento.

Tra esse figurano in primo luogo investimenti nei diversi settori considerati dalla Convenzione:

- azioni volte a migliorare la struttura della produzione agricola;
- azioni di cooperazione tecnica;
- azioni di informazione e di promozione industriale;
- azioni di commercializzazione e di promozione delle vendite.

Come per il passato, gli aiuti finanziari possono coprire sia le spese di importazione sia le spese locali. Non possono invece servire a finanziare le spese correnti d'amministrazione, di manutenzione e funzionamento, fatti salvi determinati casi eccezionali.

Al di fuori di queste forme di intervento, la Comunità può concedere aiuti eccezionali agli Stati che devono far fronte a gravi difficoltà causate da calamità naturali o da circostanze straordinarie comparabili. È previsto, in seno al Fondo europeo di sviluppo, un ammontare di 150 milioni di unità di conto per far fronte a tali aiuti eccezionali.

Inoltre, gli aiuti finanziari per un ammontare di 375 milioni di unità di conto per gli Stati ACP e di 25 milioni di unità di conto per il PTOM, consentiranno di finanziare i trasferimenti di fondi decisi

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nel quadro del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione che forma oggetto del titolo II della Convenzione di Lomé.

Gli aiuti finanziari coprono anche tutte le spese affrontate per la cooperazione industriale che forma oggetto del titolo III della Convenzione di Lomé, senza che sia fissato un importo massimo per gli esborsi da effettuare a tale titolo.

Tra gli altri obiettivi che l'aiuto finanziario si prefigge, occorre citare gli aiuti prestati per accelerare la cooperazione regionale e interregionale. La Comunità ha deciso, d'accordo con gli Stati ACP, di rafforzare in modo considerevole la sua azione in questo settore. Per creare un ulteriore stimolo in favore dei progetti regionali e interregionali, è stato previsto che una parte, pari a circa il 10 per cento dell'aiuto globale, cioè circa 400 milioni di unità di conto, sarà riservata al finanziamento di progetti regionali.

Altre azioni specifiche sono previste in favore degli Stati meno sviluppati. La Comunità resta in tal modo fedele a una lunga tradizione tendente a concentrare il più possibile il proprio aiuto sui bisogni dei paesi meno sviluppati, al fine di ridurre gli ostacoli specifici che ne frenano lo sviluppo e impediscono loro di profittare pienamente delle possibilità offerte dalla cooperazione finanziaria e tecnica.

Consapevole dell'importanza delle misure da adottare in favore di questi Stati, la Comunità e gli Stati ACP si sono accordati su di un elenco di Stati che possono rientrare in tale categoria. 24 dei 46 Stati ACP sono stati iscritti in detto elenco.

Seguendo questo indirizzo, la Comunità ha previsto azioni specifiche in favore delle piccole e medie imprese nazionali degli Stati ACP ed il finanziamento di microprogetti al fine essenziale di andare incontro ai bisogni degli enti locali in materia di sviluppo. Queste due forme di intervento si presentano come innovazione rispetto alle Convenzioni precedenti. Le disposizioni della Convenzione prevedono per questo motivo dei limiti finanziari a detto tipo di intervento. Così ogni Stato ACP può beneficiare per un primo periodo di 3 anni di un credito dell'ammontare massimo di 2 milioni di unità di conto per finanziare azioni in favore di piccole e medie imprese nazionali. Inoltre, un credito globale di 20 milioni di unità di conto può essere concesso per la realizzazione di microprogetti negli Stati ACP. Tuttavia, al termine del secondo anno d'applicazione della Convenzione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE dovrà pronunciarsi sul seguito da dare a questo esperimento.

L'insieme delle disposizioni concernenti le misure particolari sopra elencate forma oggetto di precisazioni nel Protocollo n. 2 allegato alla Convenzione di Lomé.

4. Modalità di finanziamento.

L'aiuto della Comunità a favore degli Stati ACP è fornito per la maggior parte, ossia l'80 per cento, sotto forma di sovvenzioni. La Convenzione di Lomé rispetta in questo ampiamente la prassi delle convenzioni precedenti. Tuttavia, quasi tutte le altre modalità di finanziamento esistenti in materia di aiuto allo sviluppo sono parimenti previste. Infatti, eccettuate le sovvenzioni, 430 milioni di unità di conto sono previsti sotto forma di prestiti speciali, 95 milioni di unità di conto sotto forma di capitali di rischio e 390 milioni di unità di

conto sotto forma di prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti.

I prestiti speciali sono concessi, in linea di massima, a condizioni di favore. Essi vengono concessi per una durata di 40 anni con una dilazione di ammortamento differito di 10 anni al tasso di interesse annuo dell'1 per cento.

I contributi sotto forma di capitali di rischio destinati a incrementare i fondi propri o assimilati delle imprese degli Stati ACP devono aiutare tali Stati a realizzare progetti industriali, minerari e turistici. Questa modalità di finanziamento prevista per la prima volta nella Convenzione di Yaoundé II forma oggetto di precise disposizioni nella presente Convenzione e deve costituire uno degli strumenti importanti destinati a favorire l'industrializzazione degli Stati ACP. L'accordo interno finanziario precisa che nei due primi anni di applicazione della Convenzione potrà essere impegnato un importo massimo di 40 milioni di unità di conto sotto forma di capitali di rischio. E sulla base dell'esperienza di questi due primi anni che il Consiglio delle Comunità potrà, se necessario, rivedere l'ammontare messo a disposizione della Banca. Le somme destinate a detta modalità di finanziamento, se non sono utilizzate, potranno essere impiegate sotto forma di prestiti speciali. La Banca europea degli investimenti si è infine impegnata a concedere prestiti sulle risorse proprie. Tali prestiti della Banca europea degli investimenti, che sono un'innovazione rispetto alle convenzioni precedenti, sono accompagnati, tranne rare eccezioni, da un abbuono di interessi. Di regola, il tasso di detto abbuono è del 3 per cento. Una disposizione del Protocollo n. 2 della Convenzione prevede tuttavia che tale tasso sia automaticamente adeguato in modo che il tasso di interesse effettivamente dovuto dal mutuatario non sia né inferiore al 5 per cento né superiore all'8 per cento (articolo 5 dell'accordo interno finanziario). Le eccezioni summenzionate riguardano gli investimenti nel settore petrolifero e, a determinate condizioni, nel settore minerario. In entrambi i casi i prestiti della Banca europea degli investimenti possono essere concessi senza abbuono di interessi.

Per il finanziamento di tali abbuoni di interessi un importo massimo di 100 milioni di unità di conto è riservato sull'ammontare delle sovvenzioni, vale a dire del Fondo europeo di sviluppo medesimo, mentre i prestiti che ne beneficiano saranno finanziati con le risorse proprie della Banca europea degli investimenti.

Come in passato, gli Stati membri hanno concesso il loro avallo per i prestiti effettuati dalla Banca europea degli investimenti (articolo 9 dell'accordo interno finanziario). L'avallo è limitato al 30 per cento dell'ammontare dei crediti offerti dalla banca a titolo dei contratti di prestiti e formerà oggetto di contratti tra ciascuno degli Stati membri e la Banca europea degli investimenti.

I rimborsi che gli Stati ACP nonché PTOM effettueranno a titolo dei prestiti speciali nonché delle operazioni di capitali di rischio saranno versati in linea di massima agli Stati membri. Tuttavia il Consiglio potrà decidere all'unanimità di porre tali somme in riserva o di assegnarle ad altre operazioni (articolo 10 dell'accordo interno finanziario).

Gli articoli 43, 44 e 45 della Convenzione di Lomé stabiliscono le modalità secondo le quali si potrà ricorrere ai vari modi di finanziamenti descritti più sopra. Come in passato, vari modi di finanziamento possono essere attuati congiuntamente. La Comunità potrà inoltre partecipare a finanziamenti cui partecipano altre istituzioni e organi di

sviluppo. Per contro, la Convenzione di Lomé generalizza la possibilità di concedere l'aiuto tramite lo Stato ACP interessato. Praticata in passato per i prestiti a condizioni speciali, questa modalità è stata estesa nella nuova Convenzione alle sovvenzioni. L'articolo 45 precisa le modalità da rispettare quando i finanziamenti sono concessi tramite uno Stato ACP.

5. *Procedura di concessione degli aiuti della Comunità.*

Gli autori della Convenzione hanno voluto instaurare una stretta collaborazione tra la Comunità e gli Stati ACP per l'attuazione degli interventi finanziati della Comunità. Questa cooperazione è garantita da un'attiva partecipazione degli Stati ACP a ciascuna delle varie tappe di un progetto: la programmazione dell'aiuto, la presentazione e l'esame dei progetti e, infine, la valutazione finale dei risultati (articolo 50 della Convenzione).

Le varie modalità di tale cooperazione formano oggetto degli articoli da 51 a 57 della Convenzione che pongono particolarmente l'accento sulla programmazione dell'aiuto e sullo stabilimento, di comune accordo da parte degli organi competenti della Comunità e dello Stato ACP interessato, di un programma indicativo di aiuto comunitario.

Nel corso delle discussioni su tali programmi, organizzate tra i rappresentanti della Comunità e quelli degli Stati ACP, ciascuno Stato ACP potrà esporre la propria politica e la propria priorità di sviluppo. Se necessario, detti programmi di natura indicativa potranno formare oggetto di messe a punto e di modifiche che consentano di tenere conto dei cambiamenti verificatisi nella situazione economica degli Stati e nelle loro possibilità di sviluppo (articolo 51 della Convenzione).

I fascicoli di finanziamento, preparati sotto la sola responsabilità degli Stati ACP o degli altri beneficiari dell'aiuto da essi autorizzati, sono presentati alla Comunità (articolo 52 della Convenzione).

Sono previste regole precise per la collaborazione tra la Comunità incaricata dell'esame dei progetti o dei programmi d'azione e gli Stati ACP (articolo 53 della Convenzione).

Dopo l'esame dei progetti, vengono sottoposte agli organi di decisione della Comunità proposte di finanziamento che riassumono le conclusioni di tale esame. Tali proposte vengono elaborate in stretta collaborazione tra i servizi competenti della Comunità e quelli degli Stati ACP.

Sono previste consultazioni qualora tali proposte di finanziamento non ottenessero il parere favorevole degli organi della Comunità incaricati di emettere un parere su detti progetti. Analogamente, nei casi in cui il parere definitivo di tali organi non sia favorevole, i servizi della Commissione consultano nuovamente i Rappresentanti degli Stati ACP interessati sul trattamento da riservare ai progetti (articolo 54 della Convenzione).

Una stretta cooperazione si instaura quindi per tutta la durata di un progetto tra gli Stati beneficiari dell'aiuto e gli organi della Comunità.

Tale cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP dovrà proseguire a livello del Consiglio dei ministri CEE-ACP. Quest'ultimo esamina, infatti, almeno una volta all'anno, la realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica e i problemi generali risultanti dalla sua attuazione. In base al consuntivo globale delle azioni intra-

prese dalla Comunità e dagli Stati ACP, il Consiglio definisce la politica e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica. Esso può formulare risoluzioni relative ai provvedimenti da adottare da parte della Comunità e da parte degli Stati associati per garantire la realizzazione degli obiettivi della cooperazione (articolo 41 della Convenzione).

La Comunità e gli Stati membri svolgono una funzione preminente nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Tale funzione è dovuta in particolare al fatto che, per tutte le somme previste a disposizione del Fondo europeo di sviluppo, si tratta di contributi nazionali degli Stati membri.

Nella nuova Convenzione, i progetti o programmi d'azione finanziari tramite sovvenzioni o prestiti speciali sono gestiti dai servizi della Commissione, mentre gli interventi sotto forma di capitali di rischio o mediante prestiti bonificati, vale a dire prestiti sulle risorse proprie della Banca europea degli investimenti, accompagnati da abbuoni di interesse a carico del Fondo europeo di sviluppo, sono gestiti dai servizi della Banca europea degli investimenti.

Per questo motivo è stato instaurato presso la Commissione e presso la Banca europea degli investimenti un Comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (articoli 18 e 22 dell'accordo interno finanziario).

Tali comitati hanno il compito di dare il loro parere sulle proposte di finanziamento presentate rispettivamente dalla Commissione o dalla Banca europea degli investimenti.

Nei due comitati, i voti degli Stati membri sono ponderati secondo l'importanza della loro partecipazione finanziaria. Gli Stati membri dispongono dei seguenti voti: Belgio 6, Repubblica federale di Germania 25, Francia 25, Italia 12, Lussemburgo 1, Paesi Bassi 8, Regno Unito 18, Danimarca 3 e Irlanda 2. I pareri di tali comitati sono adottati a maggioranza qualificata.

In caso di disaccordo determinate procedure permettono di sottoporre il problema al Consiglio che dirime la controversia.

Senza ricorrere alla creazione di un comitato speciale per salvaguardare il carattere relativamente automatico del sistema, sono previste disposizioni per consentire agli Stati membri di pronunciarsi, secondo una procedura elastica, sulle proposte di trasferimento che i servizi della Commissione stabiliranno in materia di stabilizzazione degli introiti di esportazione.

6. Modalità di utilizzazione degli aiuti comunitari.

Tenendo conto degli obiettivi attribuiti alla cooperazione finanziaria e tecnica e delle modalità di finanziamento poste in atto, un elenco dei beneficiari degli aiuti definisce le varie categorie di persone che possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica.

Al di fuori degli Stati o degli organismi regionali o interstatali, le persone fisiche e giuridiche possono, con l'accordo dello Stato ACP interessato, beneficiare dei progetti o programmi d'azione (articolo 49 della Convenzione).

In base ad un principio costante dell'aiuto comunitario, i responsabili dell'esecuzione dei progetti finanziati dalla Comunità sono gli Stati beneficiari o gli altri beneficiari da questi autorizzati. La Convenzione di Lomé apporta a questo settore modifiche sostanziali rispetto alle Convenzioni precedenti.

Come in passato, l'ordinatore principale del Fondo incaricato di assicurare l'esecuzione delle decisioni di finanziamento sarà designato dalla Commissione (articolo 29 del Protocollo n. 2 della Convenzione). Il Governo di ciascuno Stato ACP designerà, però, un ordinatore nazionale che rappresenterà le autorità nazionali per tutte le operazioni relative a progetti finanziati mediante le risorse del Fondo europeo di sviluppo e le responsabilità assunte dall'ordinatore nazionale nelle varie fasi di preparazione, presentazione, esame ed esecuzione dei progetti sono state notevolmente estese.

In vari campi, l'ordinatore nazionale potrà prendere decisioni che erano riservate in precedenza ai servizi della Commissione (articolo 30 del medesimo Protocollo n. 2).

Il decentramento dei compiti si riflette altresì a livello del delegato della Commissione che rappresenta quest'ultima presso ciascuno Stato ACP o gruppo regionale per le necessità dell'attuazione della Convenzione.

Il delegato deve controllare, per conto della Commissione, la corretta esecuzione finanziaria e tecnica dei progetti e programmi finanziati mediante le risorse del Fondo. Oltre a questo compito, egli può apportare il suo contributo nella fase di preparazione dei progetti. Egli ha infine il compito di informare regolarmente lo Stato ACP presso il quale è delegato circa le attività della Comunità che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP (informazioni sui programmi di aiuto alimentare, sulle azioni d'urgenza e altri interventi eccezionali) (articolo 31 dello stesso Protocollo n. 2).

La Convenzione determina infine le modalità secondo cui vengono aperti conti in ciascuno Stato ACP a nome della Commissione per effettuare pagamenti in moneta nazionale degli Stati ACP (articolo 32 del medesimo Protocollo n. 2).

7. Modalità particolari in materia di concorrenza per la cooperazione finanziaria e tecnica.

La Convenzione sancisce il principio generale secondo cui, per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP (articolo 56 della Convenzione).

Le misure di applicazione destinate ad assicurare l'osservanza di questo principio sono prese dalla Commissione e dalle competenti autorità degli Stati ACP secondo le disposizioni di cui al capitolo 8 del Protocollo n. 2 della Convenzione. Esse mirano in particolare a che l'offerta scelta sia economicamente la più vantaggiosa, considerate le qualifiche e le garanzie presentate dagli offerenti, la natura e le condizioni di esecuzione dei lavori o delle forniture, il prezzo delle prestazioni, il loro costo di utilizzazione ed il loro valore tecnico.

Tuttavia, qualora due offerte fossero ritenute equivalenti, verrà data preferenza a quella che consenta la migliore utilizzazione delle risorse fisiche e umane degli Stati ACP. Il principio della parità di condizioni di concorrenza non osta peraltro alle misure atte a favorire la partecipazione delle imprese nazionali all'esecuzione dei contratti fi-

nanziati dalla Comunità. Nella Convenzione di Lomé sono previste varie misure a questo scopo.

Fra queste misure si può citare la possibilità di un ricorso generale all'esecuzione in economia amministrativa per tutti gli interventi inferiori a 2 milioni di unità di conto, quando nello Stato beneficiario esiste una notevole disponibilità di attrezzature adeguate o di personale qualificato nei servizi nazionali (articolo 19 del Protocollo n. 2). Inoltre, per bandi di gara per lavori inferiori a 2 milioni di unità di conto, è organizzata una procedura accelerata di aggiudicazione.

A questa possibilità di deroga va aggiunta una preferenza del 10 per cento per l'esecuzione dei contratti di lavori inferiori a 2 milioni di unità di conto a favore delle imprese degli Stati ACP. Sono prese precauzioni affinché tale preferenza sia effettivamente riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP, determinate secondo la legislazione di detti Stati.

Anche per i contratti di forniture, infine, si prende in considerazione una preferenza del 10 per cento, alle medesime condizioni dei contratti di lavori, a favore delle imprese degli Stati ACP.

Il Consiglio dei ministri CEE-ACP ha inoltre il compito di adottare, nella seconda sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione, le clausole e le condizioni generali applicabili alla stipulazione e alla esecuzione dei pubblici appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (articolo 22) nonché un regolamento d'arbitrato per gli appalti pubblici finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (articolo 23 del Protocollo n. 2 della Convenzione).

Il capitolo 9 del Protocollo n. 2 della Convenzione contiene le disposizioni concernenti l'elaborazione, la negoziazione e la conclusione dei contratti di cooperazione tecnica. In genere tali contratti vengono stipulati mediante la procedura della trattativa privata. Eccezionalmente, alcuni di tali contratti possono essere stipulati previo bando di gara.

Complessivamente i contratti di cooperazione tecnica vengono elaborati, negoziati e stipulati dalle competenti autorità degli Stati ACP in accordo e con la partecipazione del delegato della Commissione, residente nei vari Stati ACP.

In tal modo, beneficiando dell'esperienza acquisita dai tre primi Fondi europei di sviluppo e dalla Banca europea degli investimenti, la Comunità può offrire ai suoi *partners* non solo un aiuto finanziario di un'entità rilevante — soprattutto se si tiene conto delle difficoltà finanziarie di vario grado degli Stati membri — ma anche un miglioramento considerevole delle tecniche di aiuto finanziario allo sviluppo. Se si aggiunge che la partecipazione degli Stati ACP alla programmazione ed alla gestione dell'assistenza finanziaria è stata in gran parte garantita, è lecito sperare che questo settore dell'aiuto comunitario agli ACP sia ricco di promesse.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO, AI SERVIZI, AI PAGAMENTI E AI MOVIMENTI DI CAPITALI.

Questo titolo è diviso in due capitoli concernenti, l'uno, le disposizioni relative allo stabilimento ed ai servizi, l'altro, le disposizioni relative ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per quanto riguarda il regime applicabile in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, la Convenzione si limita a prevedere (articolo 62) il principio del trattamento non discriminatorio:

negli Stati ACP, nei confronti dei cittadini e delle società degli Stati membri;

negli Stati membri, nei confronti dei cittadini e società degli Stati ACP.

Tuttavia, l'obbligo di non discriminazione non si applica nei confronti, a seconda dei casi, dei cittadini e società di uno Stato ACP o di uno Stato membro che, per una determinata attività, non sia in grado per parte sua di assicurare un trattamento dello stesso genere.

L'articolo 63 contiene una definizione, del resto tradizionale, delle società di uno Stato membro o di uno Stato ACP. L'articolo 64 attribuisce al Consiglio dei ministri la competenza per procedere, su richiesta, all'esame dei problemi sollevati dall'applicazione di questo capitolo e per formulare ogni utile raccomandazione.

Per quanto riguarda i movimenti di capitali connessi con gli investimenti ed i pagamenti correnti, è naturale prevedere che le Parti contraenti si astengano dall'adottare provvedimenti incompatibili con gli altri obblighi derivanti dalla Convenzione. Tuttavia, una volta ammesso tale principio, è anche opportuno permettere alle Parti contraenti di adottare, per ragioni attinenti a serie difficoltà economiche o a gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia. È questo l'obiettivo dell'articolo 65.

L'articolo 66 contiene una dichiarazione di buona volontà sia degli Stati ACP sia degli Stati membri nel senso che essi si asterranno per quanto possibile nell'adottare, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi. Inoltre, è necessario che certe regole vengano rispettate qualora trattamenti del genere risultassero inevitabili. Era difficile per i negoziatori andare oltre, tenuto conto dell'attuale situazione monetaria internazionale.

In un'altra disposizione (articolo 67), ciascuno degli Stati ACP si impegna a rendere disponibili le divise necessarie per il pagamento degli interessi, delle commissioni e dell'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi-capitale concessi, nonché dei proventi e ricavi netti delle partecipazioni della Comunità al capitale delle imprese.

Il Consiglio dei ministri ACP-CEE procede, su richiesta, all'esame dei problemi posti dall'applicazione di questo capitolo e può formulare ogni utile raccomandazione.

VI. ISTITUZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI.

1. La gestione degli impegni presi dalle Parti nel quadro della Convenzione ACP-CEE di Lomé è assicurata da istituzioni comuni. Come nelle diverse associazioni di cui la Comunità è parte, tali istituzioni comprendono un Consiglio a livello politico, il Consiglio dei ministri, un organo di preparazione a livello diplomatico, il Comitato degli ambasciatori, un organo di natura parlamentare, l'Assemblea consultiva. Inoltre, è prevista una procedura di regolamento delle controversie.

Il Consiglio dei ministri è composto, per quanto riguarda la Comunità, dai membri del suo Consiglio e da membri della Commissione.

ne nonché, per quanto riguarda gli ACP, da un membro del Governo di ciascuno di essi.

Il Consiglio dei ministri ACP-CEE può deliberare validamente soltanto con la partecipazione della metà dei membri del Consiglio delle Comunità e di un membro della Commissione, nonché dei due terzi dei membri titolari ACP.

La presidenza del Consiglio dei ministri è esercitata a turno dalla Comunità e dagli ACP. Tale Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro. Il Consiglio dei ministri definisce i grandi orientamenti, procede all'esame dei risultati del regime previsto nella Convenzione e dispone, se necessario, del potere di decisione. Esso pubblica una relazione annuale. Le consultazioni previste dalla Convenzione hanno luogo in seno al Consiglio dei ministri che, inoltre, può procedere a scambi di opinioni sulle questioni aventi ripercussioni dirette sulle materie contemplate dalla Convenzione oppure su altre questioni economiche o tecniche di interesse mondiale.

2. Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri e riferisce a quest'ultimo sulle attività svolte nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza da parte del Consiglio stesso.

Il Comitato degli ambasciatori vigila sui lavori di tutti i comitati, organi o gruppi di lavoro. Come per il Consiglio dei ministri, la presidenza è esercitata a turno dalla Comunità e dagli Stati ACP.

3. L'Assemblea consultiva è composta su base paritetica da membri del Parlamento europeo e da rappresentanti designati dagli Stati ACP. Il Consiglio dei ministri presenta ogni anno all'Assemblea consultiva una relazione sull'attività svolta.

4. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della Convenzione possono, dopo essere state esaminate in sede di Consiglio dei ministri senza pervenire ad una soluzione, essere sottoposte ad una procedura di arbitrato misto. Ogni parte designa un arbitro, restando inteso che il terzo arbitro è designato dal Consiglio dei ministri.

5. Le disposizioni generali e finali della Convenzione contengono le clausole usuali in questo genere di accordo internazionale. Si tratta in particolare dell'entrata in vigore della Convenzione dopo ratifica da parte di tutti gli Stati membri e la sua conclusione da parte del Consiglio delle Comunità e dei due terzi degli Stati ACP.

Si deve tuttavia rilevare che le domande di accessione alla Convenzione, introdotte da un paese o territorio attualmente dipendente e che raggiunga l'indipendenza, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio dei ministri. Del pari, una domanda intesa ad accedere alla Convenzione, presentata da uno Stato la cui struttura economica sia paragonabile a quella degli Stati ACP, necessita dell'approvazione del Consiglio e sarà accolta tramite la conclusione di un accordo con la Comunità.

VII. REGIME INTERINALE.

Mediante scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio delle Comunità europee ed il Presidente del Consiglio dei ministri degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, intervenuto il 28 febbraio 1975 alla

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

firma della Convenzione ACP-CEE a Lomé, le parti firmatarie della Convenzione hanno convenuto:

di creare un Comitato interinale incaricato di preparare, dal 1° marzo 1975, determinati testi e l'entrata in applicazione di talune disposizioni in vista dell'entrata in vigore della Convenzione;

di applicare in modo autonomo, dal 1° luglio 1975, talune disposizioni della Convenzione enumerate con intento limitativo e riguardanti essenzialmente gli scambi di merci.

Si prevede inoltre che i problemi eventualmente sollevati dall'applicazione autonoma delle suddette disposizioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di Comitato interinale.

In tal modo le scadenze che s'impongono per l'approvazione della Convenzione di Lomé da parte dei Parlamenti nazionali non impediranno che i vantaggi previsti per il regime degli scambi commerciali stabilito dalla Convenzione possano cominciare a manifestarsi ad una data sufficientemente vicina, dato che la data del 1° luglio 1975 è stata scelta in funzione soprattutto degli imperativi tecnici connessi con la entrata in vigore della nuova regolamentazione applicabile agli scambi.

Non si può non sottolineare il carattere profondamente innovatore della Convenzione di Lomé. Infatti la Comunità non soltanto apre interamente, grazie agli impegni assunti, il suo mercato ai prodotti di un numero elevato di paesi in via di sviluppo, tra i quali la quasi totalità dei paesi dell'Africa nera, ma inoltre tali paesi ACP non sono assolutamente obbligati ad aprire le loro frontiere ai prodotti provenienti dagli Stati membri della Comunità. Salvo decisione più favorevole da parte dell'uno o dell'altro Stato ACP, decisione che non può essere discriminatoria tra gli Stati membri, tali prodotti si troveranno sui mercati ACP sullo stesso piano dei prodotti provenienti da tutti gli altri paesi del mondo ed in particolare da altri paesi industrializzati quali gli Stati Uniti, il Giappone, eccetera.

A tale notevole vantaggio economico si aggiunge un aiuto finanziario, che fa partecipare i contribuenti degli Stati membri allo sviluppo delle infrastrutture degli Stati *partners* della Comunità agli investimenti industriali, alla costruzione di scuole, ospedali, eccetera.

Infine, due settori completamente nuovi, quello della stabilizzazione dei proventi da esportazione - che consente agli Stati *partners* della Comunità di poter contare su una certa stabilità di elementi economici e finanziari fino ad ora imponderabili - e quello della cooperazione industriale - che consentirà ai giovani Stati firmatari della Convenzione di sviluppare le industrie necessarie al loro sviluppo - costituiscono altrettanti elementi nuovi messi dalla Comunità a disposizione dei suoi *partners*.

Se si considera che già attraverso vari strumenti la Comunità e i suoi Stati membri hanno dato e danno a questi paesi aiuti di ogni genere - in particolare mediante le preferenze generalizzate, la partecipazione della Comunità al Fondo d'urgenza delle Nazioni Unite, gli aiuti bilaterali e multilaterali - ci si rende meglio conto della grande portata dell'evento nuovo rappresentato dalla firma della Convenzione di Lomé. Quest'ultima rappresenta, nei confronti di uno dei problemi più gravi del nostro tempo - quello del sottosviluppo - un più ragguardevole contributo dell'Europa.

Più di ogni altro paese o raggruppamenti di paesi la Comunità offre l'esempio di un aiuto insostituibile ai paesi con i quali essa, occorre dire, mantiene relazioni storiche, politiche e culturali particolari che giustificano pienamente questo regime di favore.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI INDIPENDENTI DEL COMMONWEALTH

A) Paesi previsti nel Protocollo n. 22:

1. - Barbados (a)
2. - Botswana
3. - Fiji (Figi)
4. - The Gambia (Gambia)
5. - Ghana (Gana)
6. - Guyana (a)
7. - Mauritius (Maurizio) (b)
8. - Jamaica (Giamaica) (a)
9. - Kenya (c)
10. - Lesotho
11. - Malawi
12. - Nigeria

(a) Paese dei Caraibi.

(b) Già associato nella Associazione degli Stati africani e malgascio con la Comunità economica europea.

13. - Sierra Leone
14. - Swaziland
15. - Tanzania (c)
16. - Tonga
17. - Trinidad and Tobago (Trinidad e Tobago) (a)
18. - Uganda (c)
19. - Western Samoa (Samoa Occidentali)
20. - Zambia

B) Paesi divenuti indipendenti dall'inizio dei negoziati:

1. - Grenada (a)
2. - Bahamas (a)

(c) Già associato come membro dell'Associazione tra la Comunità dell'Africa Orientale e la Comunità economica europea.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STATI ACP

(Qualche informazione su ciascun paese)

AFRICA OCCIDENTALE.

COSTA D'AVORIO.

Superficie: 322.463 km²;
Popolazione: 5.410.000;
Capitale: Abidjan;
P.N.L.: \$ 1.730 milioni.

Principali produzioni:

Igname, legno, caffè, cacao.

Principali esportazioni:

Caffè (23 %), legno (29 %), cacao (15 %).

DAHOMY.

Superficie: 112.622 km²;
Popolazione: 2.869.000;
Capitale: Porto Novo;
P.N.L.: \$ 280 milioni.

Principali produzioni:

Manioca, igname, granturco, olio di palma.

Principali esportazioni:

Prodotti della palma (34 %), cotone, arachidi.

GAMBIA:

Superficie: 11.295 km²;
Popolazione: 494.279;
Capitale: Banjul;
P.N.L.: \$ 50 milioni.

Principali produzioni:

Arachidi, banane, riso.

Principali esportazioni:

Arachidi, oli e panelli di arachidi (94 %).

GANA.

Superficie: 238.537 km²;
Popolazione: 9.600.000;
Capitale: Accra;
P.N.L.: \$ 2.250 milioni.

Principali produzioni:

Igname, manioca, cacao, legno, diamanti.

Principali esportazioni:

Cacao (61 %), legno (19 %), diamanti.

GUINEA.

Superficie: 246.000 km²;
Popolazione: 4.070.000;
Capitale: Conakry.

Principali produzioni:

Riso, manioca, bauxite, allumina, ferro.

Principali esportazioni:

Ferro (90 %), allumina.

GUINEA BISSAU.

Superficie: 36.125 km²;
Popolazione: 800.000;
Capitale: Madina do Boe.

Risorse principali:

Riso, noce di cola, olio di palma, pal-
misti, arachide, legno, pesca.

Potenzialità:

Frutticoltura, orticoltura, bauxite, petro-
lio, zirconio, fosfati.

ALTO VOLTA.

Superficie: 274.122 km²;
Popolazione: 5.620.000;
Capitale: Ouagadougou;
P.N.L.: \$ 390 milioni.

Principali produzioni:

Bestiame, cotone, arachidi, karité.

Principali esportazioni:

Bestiame (48 %), cotone (22 %), arachidi
e olio d'arachidi (8 %).

LIBERIA.

Superficie: 111.369 km²;
Popolazione: 1.496.000;
Capitale: Monrovia;
P.N.L.: \$ 330 milioni.

Principali produzioni:

Manioca, riso, gomma, ferro.

Principali esportazioni:

Ferro (71 %), gomma (16 %), diamanti
industriali.

MALI.

Superficie: 1.240.000 km²;
Popolazione: 5.257.000;
Capitale: Bamako;
P.N.L.: \$ 370 milioni.

Principali produzioni:

Miglio, riso, arachidi, bestiame, cotone.

Principali esportazioni:

Bestiame (33 %), cotone (33 %), pesce
(14 %), arachidi (7 %).

MAURITANIA.

Superficie: 1.032.455 km²;
Popolazione: 1.200.000;
Capitale: Nouakchott;
P.N.L.: \$ 200 milioni.

Principali produzioni:

Miglio, sorgo, bestiame, ferro.

Principali esportazioni:

Ferro (73 %), prodotti della pesca, be-
stiame, gomma arabica.

NIGER.

Superficie: 1.267.000 km²;
Popolazione: 4.243.000;
Capitale: Niamey;
P.N.L.: \$ 400 milioni.

Principali produzioni:

Arachidi, bestiame, miglio, sorgo.

Principali esportazioni:

Arachidi (15 %), bestiame (12 %), olio
di arachidi (9 %).

NIGERIA.

Superficie: 923.768 km²;
Popolazione: 79.778.960;
Capitale: Lagos;
P.N.L.: \$ 7.840 milioni.

Principali produzioni:

Igname, patate, manioca, petrolio, cacao, legno.

Principali esportazioni:

(1973) Petrolio (80 %), cacao (10 %), arachidi.

SENEGAL.

Superficie: 197.161 km²;
Popolazione: 4.080.000;
Capitale: Dakar;
P.N.L.: \$ 1.020 milioni.

Principali produzioni:

Arachidi, fosfati, bestiame, miglio, sorgo.

Principali esportazioni:

Arachidi e olio di arachidi (35 %), fosfati.

SIERRA LEONE.

Superficie: 72.326 km²;
Popolazione: 2.627.000;
Capitale: Freetown;
P.N.L.: \$ 540 milioni.

Principali produzioni:

Riso, noce palmisti, ferro, diamanti.

Principali esportazioni:

Diamanti (35 %), ferro (10 %), noce palmisti (5 %).

Togo.

Superficie: 56.000 km²;
Popolazione: 2.092.000;
Capitale: Lomé;
P.N.L.: \$ 300 milioni.

Principali produzioni:

Igname, manioca, cacao, fosfati.

Principali esportazioni:

Fosfati (62 %), cacao (26 %), caffè (13 %).

AFRICA CENTRALE.

BURUNDI.

Superficie: 27.800 km²;
Popolazione: 3.700.000;
Capitale: Bujumbura;
P.N.L.: \$ 220 milioni (*).

Principali produzioni:

Granturco, sorgo, manioca, caffè.

Principali esportazioni:

Caffè (86 %), cotone (3 %), cuoio e pelli (6 %).

CAMERUN.

Superficie: 475.442 km²;
Popolazione: 6.200.000;
Capitale: Yaoundé;
P.N.L.: \$ 1.160 milioni.

Principali produzioni:

Cacao, caffè, legno, banane.

(*) Valutazione approssimativa.

Principali esportazioni:

Cacao (23 %), caffè (26 %), allumina, legno (12 %).

CONGO.

Superficie: 342.000 km²;

Popolazione: 1.300.120;

Capitale: Brazzaville;

P.N.L.: \$ 300 milioni.

Principali produzioni:

Banane, arachidi, caffè, riso, legno.

Principali esportazioni:

Legno (42 %), diamanti (20 %).

GABON.

Superficie: 267.667 km²;

Popolazione: 950.000;

Capitale: Libreville;

P.N.L.: \$ 340 milioni.

Principali produzioni:

Manioca, banane, legno, cacao, minerali.

Principali esportazioni:

Petrolio (36 %), legno (32 %), manganese (17 %).

GUINEA EQUATORIALE.

Superficie: 73.000 km²;

Popolazione: 310.000;

Capitale: Santa Isabel;

P.N.L.: \$ 60 milioni.

Principali produzioni:

Cacao, caffè, banane, palmisti, legno.

Principali esportazioni:

Cacao (46 %).

REPUBBLICA CENTRAFRICANA.

Superficie: 622.984 km²;

Popolazione: 1.660.000;

Capitale: Bangui;

P.N.L.: \$ 240 milioni.

Principali produzioni:

Riso, manioca, miglio, banane.

Principali esportazioni:

Diamanti (40 %), cotone (18 %), caffè (23 %), legno (21 %).

RUANDA.

Superficie: 26.338 km²;

Popolazione: 4.000.000;

Capitale: Kigali;

P.N.L.: \$ 230 milioni (*).

Principali produzioni:

Banane, patate dolci, fagioli, caffè.

Principali esportazioni:

Caffè (61 %), stagno (23 %), tungsteno (10 %), pelli gregge (4 %).

CIAD.

Superficie: 1.284.000 km²;

Popolazione: 3.850.000;

Capitale: N'Djaména;

P.N.L.: \$ 310 milioni.

Principali produzioni:

Miglio, sorgo, cotone, bestiame.

Principali esportazioni:

Cotone (69 %), carne.

(*) Valutazione approssimativa.

ZAIRE.

Superficie: 2.345.000 km²;
Popolazione: 22.800.000;
Capitale: Kinshasa;
P.N.L.: \$ 1.750 milioni (*).

Principali produzioni:

Rame, zinco, manganese, olio di palma, caffè.

Principali esportazioni:

Rame (61 %), diamanti, caffè.

AFRICA ORIENTALE.

BOTSWANA.

Superficie: 600.372 km²;
Popolazione: 690.000;
Capitale: Gaborone;
P.N.L.: \$ 100 milioni (*).

Principali produzioni:

Bestiame, pelli, diamanti.

Principali esportazioni:

Bestiame (+ carcasse) (80 %), pelli (9 %).

Principali produzioni:

Zucchero, grano, granturco, caffè, bevande, sapone.

Principali esportazioni:

Caffè (22 %), tè (11 %), prodotti petroliferi (12 %).

ETIOPIA.

Superficie: 1.221.900 km²;
Popolazione: 26.100.000;
Capitale: Addis-Abeba;
P.N.L.: \$ 1.990 milioni.

Principali produzioni:

Miglio, sorgo, orzo, grano, caffè, bestiame, granturco.

Principali esportazioni:

Caffè (38 %), cuoio e pelli (13 %), ortaggi (9 %).

LESOTHO.

Superficie: 30.000 km²;
Popolazione: 980.000;
Capitale: Maseru;
P.N.L.: \$ 100 milioni (*).

Principali produzioni:

Lana, bestiame, granturco, grano.

Principali esportazioni:

Lane mohair (32 %), bestiame (22 %), diamanti (19 %).

MADAGASCAR.

Superficie: 587.000 km²;
Popolazione: 7.655.134;
Capitale: Tananarive;
P.N.L.: \$ 1.020 milioni.

Principali produzioni:

Riso, zucchero, caffè, arachidi, spezie.

Principali esportazioni:

Caffè (30 %), vaniglia (9 %), riso (9 %), sisal (3 %).

KENYA.

Superficie: 582.646 km²;
Popolazione: 11.850.000;
Capitale: Nairobi;
P.N.L.: \$ 1.850 milioni.

(*) Valutazione approssimativa.

(*) Valutazione approssimativa.

MALAWI.

Superficie: 118.000 km²;
Popolazione: 4.950.000;
Capitale: Zomba (futura: Lilongwe);
P.N.L.: \$ 500 milioni.

Principali produzioni:

Tè, tabacco, tung (olio), cotone, arachidi.

Principali esportazioni:

Tabacco (30 %), tè (17 %), arachidi (7 %).

MAURIZIO.

Superficie: 1.843 km²;
Popolazione: 850.000;
Capitale: Port-Luis;
P.N.L.: \$ 230 milioni.

Principali produzioni:

Zucchero, tè.

Principali esportazioni:

Zucchero (93 %).

UGANDA.

Superficie: 236.000 km²;
Popolazione: 10.330.000;
Capitale: Kampala;
P.N.L.: \$ 1.340 milioni.

Principali produzioni:

Manioca, zucchero, birra, fosfati, rame, caffè.

Principali esportazioni:

Caffè (66 %), cotone (15 %), rame (10 %), tè (5 %).

SOMALIA.

Superficie: 637.657 km²;
Popolazione: 3.000.000;
Capitale: Mogadiscio;
P.N.L.: \$ 210 milioni (*).

Principali produzioni:

Bestiame, zucchero, banane.

Principali esportazioni:

Bestiame (45 %), banane (26 %), copra.

SUDAN.

Superficie: 2.505.813 km²;
Popolazione: 16.420.000;
Capitale: Khartoum;
P.N.L.: \$ 1.900 milioni (*).

Principali produzioni:

Zucchero, sorgo, cotone, cromo, gomma arabica.

Principali esportazioni:

Cotone (56 %), gomma arabica (9 %), arachidi (9 %).

SWAZILAND.

Superficie: 17.000 km²;
Popolazione: 420.000;
Capitale: Mbabane;
P.N.L.: \$ 80 milioni.

Principali produzioni:

Zucchero, bestiame, legno, asbesto, carbone, ferro.

Principali esportazioni:

Ferro (26 %), zucchero (23 %), legno (19 %), asbesto, cotone (3 %).

(*) Valutazione approssimativa.

TANZANIA:

Superficie: 940.000 km²;
Popolazione: 13.980.000;
Capitale: Dar-es-Salaam;
P.N.L.: \$ 1.470 milioni.

Principali produzioni:

Sisal, noce di acagiù, cotone, caffè, diamanti.

Principali esportazioni:

Caffè (19 %), cotone (13 %), sisal (9 %), diamanti.

ZAMBIA.

Superficie: 753.000 km²;
Popolazione: 4.515.000;
Capitale: Lusaka;
P.N.L.: \$ 1.620 milioni.

Principali produzioni:

Granturco, rame, carbone, zinco.

Principali esportazioni:

Rame (95 %).

I CARAIBI.

BAHAMAS.

Superficie: 14.000 km²;
Popolazione: 190.000;
Capitale: Nassau;
P.N.L.: \$ 430 milioni (*).

Principali produzioni:

(Turismo), prodotti saccariferi, prodotti farmaceutici.

Principali esportazioni:

Prodotti petroliferi (32 %), cemento (12 per cento), zucchero.

BARBADOS.

Superficie: 430 km²;
Popolazione: 249.000;
Capitale: Bridgetown;
P.N.L.: \$ 160 milioni (*).

Principali produzioni:

Zucchero, macchinario e attrezzature di trasporto, ortaggi.

Principali esportazioni:

Zucchero (45 %), prodotti petroliferi (13 per cento), macchinario e attrezzature di trasporto.

GRENADA.

Superficie: 300 km²;
Popolazione: 96.000;
Capitale: St. Georges;
P.N.L.: \$ 40 milioni.

Principali produzioni:

Cacao, banane, noce moscata.

Principali esportazioni:

Cacao (40 %), noce moscata (30 %), banane (24 %).

GUYANA.

Superficie: 214.970 km²;
Popolazione: 775.000;
Capitale: Georgetown;
P.N.L.: \$ 300 milioni.

Principali produzioni:

Zucchero, riso, bauxite, allumina.

(*) Valutazione approssimativa.

Principali esportazioni:

Bauxite e allumina (48 %), zucchero (34 per cento), riso.

GIAMAICA.

Superficie: 11.400 km²;
Popolazione: 1.890.000;
Capitale: Kingston;
P.N.L.: \$ 1.370 milioni.

Principali produzioni:

Zucchero, bauxite, allumina.

Principali esportazioni:

Allumina (30 %), bauxite (27 %), zucchero e prodotti (12 %), banane (4 %).

TRINIDAD E TOBAGO.

Superficie: 5.130 km²;
Popolazione: 1.050.000;
Capitale: Port of Spain;
P.N.L.: \$ 970 milioni.

Principali produzioni:

Petrolio + prodotti, zucchero, asfalto, cacao.

Principali esportazioni:

Prodotti petroliferi (80 %), prodotti chimici, zucchero.

PACIFICO.

FIGI.

Superficie: 18.890 km²;
Popolazione: 554.000;
Capitale: Suva;
P.N.L.: \$ 250 milioni.

Principali produzioni:

Copra, zucchero, oro.

Principali esportazioni:

Zucchero (70 %), copra (13 %), olio di cocco (5 %).

SAMOA OCCIDENTALI.

Superficie: 2.928 km²;
Popolazione: 15.000;
Capitale: Apia;
P.N.L.: \$ 20 milioni.

Principali produzioni:

Copra, cacao.

Principali esportazioni:

Copra (43 %), cacao (28 %).

TONGA.

Superficie: 699 km²;
Popolazione: 92.000;
Capitale: Nuku Alofa;
P.N.L.: \$ 30 milioni (*).

Principali produzioni:

Copra, banane, noci di cocco essiccate.

Principali esportazioni:

Copra (50 %), banane (20 %), noci di cocco (14 %).

(*) Valutazione approssimativa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dall'altra, con Protocolli, Atto Finale, Allegati, Accordi relativi allo zucchero di canna e Scambio di Note, firmata a Lomé il 28 febbraio 1975;

b) Accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lomé il 28 febbraio 1975;

c) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione CEE-Stati ACP di Lomé, firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975;

d) Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 87, 7, 7 e 33 degli Atti stessi.

ART. 3.

Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa valutata nel complessivo importo di lire 310.000.000.000.

Al relativo onere di pertinenza per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 10.000.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In relazione all'evoluzione degli interventi, a partire dall'anno finanziario 1977, con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sarà determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge a valere sull'autorizzazione prevista al primo comma.

ART. 4.

Il Governo è autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Atti stessi nonché le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal terzo comma dell'articolo 91 della Convenzione di Lomé.

CONVENZIONE ACP-CEE DI LOMÉ.

Sua Maestà il Re dei Belgi,
Sua Maestà la Regina di Danimarca,
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica Francese,
Il Presidente dell'Irlanda,
Il Presidente della Repubblica Italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato Trattato, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri,
e il Consiglio delle Comunità europee,
da una parte, e

Il Capo di Stato delle Bahamas,
Il Capo di Stato delle Barbados,
Il Presidente della Repubblica del Botswana,
Il Presidente della Repubblica del Burundi,
Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun,
Il Presidente della Repubblica Centrafricana,
Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo,
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,
Il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia,
Sua Maestà la Regina delle Figi,
Il Presidente della Repubblica del Gabon,
Il Presidente della Repubblica del Gambia,
Il Presidente del Consiglio di Liberazione Nazionale della Repubblica del Gana,
Il Capo di Stato di Grenada,
Il Presidente della Repubblica di Guinea,
Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,
Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Presidente della Repubblica Cooperativa di Guyana,
Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
Il Capo di Stato della Giamaica,
Il Presidente della Repubblica del Kenya,
Il Re del Regno di Lesotho,
Il Presidente della Repubblica di Liberia,
Il Presidente della Repubblica del Malawi,
Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia,
Il Presidente del Comitato Militare di Liberazione Nazionale del Mali,
Capo di Stato, Presidente del Governo,
Sua Maestà la Regina di Maurizio,
Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania,
Il Presidente della Repubblica del Niger,
Il Capo del Governo Militare Federale della Nigeria,
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,
Il Presidente della Repubblica del Senegal,
Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
Il Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo,
Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
Il Re del Regno dello Swaziland,
Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
Il Presidente della Repubblica del Ciad,
Il Presidente della Repubblica del Togo,
Il Capo di Stato di Tonga,
Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago,
Il Presidente della Repubblica dell'Uganda,
Il Capo di Stato della Samoa Occidentale,
Il Presidente della Repubblica dello Zaire,
Il Presidente della Repubblica dello Zambia,

i cui Stati sono qui in appresso denominati Stati ACP,
dall'altra parte,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Solleciti di stabilire, su un piano di completa uguaglianza tra parti, una stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarietà internazionale;

Risoluti a rafforzare in comune gli sforzi volti allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati ACP;

Desiderando manifestare la reciproca volontà di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Decisi a promuovere, tenendo conto dei livelli rispettivi di sviluppo, la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunità e a garantire un fondamento sicuro in conformità dei loro obblighi internazionali;

Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi tra gli Stati ACP;

Risoluti a instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunità internazionale per un ordine economico più giusto e più equilibrato;

Desiderando salvaguardare gli interessi degli Stati ACP la cui economia dipende in misura rilevante dall'esportazione di prodotti di base;

Solleciti di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP con azioni di estesa cooperazione tra questi Stati e gli Stati membri della Comunità,

hanno deciso di concludere la presente Convenzione
e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

RENAAT VAN ELSLANDE, Ministro degli Affari Esteri

Sua Maestà la Regina di Danimarca:

JENS CHRISTENSEN, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Ambasciatore

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

HANS-JÜRGEN WISCHNEWSKI, Ministro di Stato agli Affari Esteri

Il Presidente della Repubblica Francese:

PIERRE ABELIN, Ministro della Cooperazione

Il Presidente dell'Irlanda:

GARRET FITZGERALD, T. D., Ministro degli Affari Esteri

Il Presidente della Repubblica Italiana:

FRANCESCO CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:

JEAN DONDELINGER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunità europee

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

LAURENS JAN BRINKHORST, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

The Rt. Hon. JUDITH HART, M. P., Ministro per lo Sviluppo d'oltremare

Il Consiglio delle Comunità europee:

GARRET FITZGERALD, Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee;

FRANÇOIS-XAVIER ORTOLI, Presidente della Commissione delle Comunità europee;

CLAUDE CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunità europee

Il Capo di Stato delle Bahamas:

A. R. BRAYNEN, Alto Commissario per le Bahamas

Il Capo di Stato delle Barbados:

STANLEY LEON TAYLOR, Segretario Permanente del Ministero del Commercio e dell'Industria

Il Presidente della Repubblica del Botswana:

The Hon. Dr. GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE, Ministro del Commercio e dell'Industria

Il Presidente della Repubblica del Burundi:

GILLES BIMAZUBUTE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun:

MAIKANO ABDOULAYE, Ministro della Pianificazione e della Sistemazione del territorio

Il Presidente della Repubblica Centrafricana:

JEAN PAUL MOKODOPO, Ministro della Pianificazione

Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo:

Cdt. ALFRED RAOUL, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante del Congo presso la Comunità economica europea

Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:

HENRI KONAN BEDIE, Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Presidente della Repubblica del Dahomey:

Cap. ANDRÉ ATCHADE, Ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo

Il Presidente del Consiglio militare amministrativo provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia:

ATO GEBRE KIDAN ALULA, Rappresentante dell'Etiopia per gli Affari commerciali presso la Comunità economica europea

Sua Maestà la Regina delle Figi:

The Right Hon. RATU Sir K. K. T. MARA K. B. E. Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri

Il Presidente della Repubblica del Gabon:

EMILE KASSA MAPSI, Ministro di Stato

Il Presidente della Repubblica del Gambia:

Alhaji the Honourable IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA, Ministro delle Finanze e del Commercio

Il Presidente del Consiglio di liberazione nazionale della Repubblica del Gana:

Lt. Col. FELLI, Ministro-Commissario per la Pianificazione Economica

Il Capo di Stato di Grenada:

DEREK KNIGHT, Sen., Ministro senza Portafoglio

Il Presidente della Repubblica di Guinea:

SEYDOU KEITA, Ambasciatore straordinario della Repubblica di Guinea per l'Europa occidentale

Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau:

Dr. VASCO CABRAL, Commissario di Stato all'Economia e alle Finanze

Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale:

AGELMASIE NTUMU, Sottosegretario di Stato

Il Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana:

The Hon. S. S. RAMPHAL, S. C., M. P., Ministro degli Affari Esteri

Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:

LEONARD KALMOGO, Sottosegretario di Stato alla Pianificazione

Il Capo di Stato della Giamaica:

PERCEVAL J. PATTERSON, Ministro dell'Industria, del Turismo e del Commercio Estero

Il Presidente della Repubblica del Kenya:

Dr. J. G. KIANO, Ministro del Commercio e dell'Industria

Il Re del Regno di Lesotho:

E. R. SEKHONYANA, Ministro delle Finanze

Il Presidente della Repubblica di Liberia:

The Hon. D. FRANKLIN NEAL, Ministro della Pianificazione e dell'Economia

Il Presidente della Repubblica del Malawi:

The Hon. D. T. MATENJE, Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo; Ministro delle Finanze

Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia:

JULES RAZAFIMBAHINY, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante presso la Comunità economica europea

Il Presidente del Comitato militare di liberazione nazionale del Mali, Capo dello Stato, Presidente del Governo:

Lt. Col. CHARLES SAMBA CISSOKHO, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Sua Maestà la Regina di Maurizio:

The Right Honourable Sir SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM, P. C., Kt., Primo Ministro

Il Presidente della Repubblica islamitica di Mauritania:

SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH, Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo Industriale

Il Presidente della Repubblica del Niger:

Cap. MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Capo del Governo militare federale della Nigeria:

GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE, Commissario Federale per il Commercio

Il Presidente della Repubblica del Ruanda:

NDUHUNGIREHE, Ministro delle Finanze e dell'Economia

Il Presidente della Repubblica del Senegal:

BABACAR BA, Ministro delle Finanze e dell'Economia

Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone:

The Hon. FRANCIS M. MINAH, Ministro dell'Industria e del Commercio

Il Presidente della Repubblica democratica somala, Presidente del Consiglio rivoluzionario supremo:

JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI, Consulente presso il Comitato economico del Consiglio Rivoluzionario Supremo

Il Presidente della Repubblica democratica del Sudan:

SHARIF EL KHATIM, Ministro aggiunto alle Finanze e all'Economia

Il Re del Regno dello Swaziland:

The Hon. SIMON SISHAYI NXUMALO, Ministro dell'Industria e delle Miniere

Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania:

DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA, Ambasciatore nella Repubblica Federale di Germania

Il Presidente della Repubblica del Ciad:

NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI, Sottosegretario di Stato dell'Economia moderna

Il Presidente della Repubblica del Togo:

BENISSAN TETE-TEVI, Ministro del Commercio e dell'Industria

Il Capo di Stato di Tonga:

Sua Altezza Reale il Principe TUPOUTOA

Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago:

The Hon. Dr. CUTHBERT JOSEPH, Ministro degli Affari Esteri e delle Relazioni con i paesi delle Indie Occidentali

Il Presidente della Repubblica dell'Uganda:

The Hon. EDWARD ATHIYO, Ministro del Commercio

Il Capo di Stato della Samoa Occidentale:

The Hon. FALESA P. S. SAILI, Ministro delle Finanze

Il Presidente della Repubblica dello Zaire:

KANYINDA TSHIMPUMPU, Commissario di Stato al Commercio

Il Presidente della Repubblica dello Zambia:

RAJAH KUNDA, Ministro del Commercio

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto le disposizioni che seguono:

TITOLO I

COOPERAZIONE COMMERCIALE

ARTICOLO 1.

Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente Convenzione è di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e, in particolare, della necessità di assicurare vantaggi supplementari agli scambi commerciali degli Stati ACP, al fine di accelerare il ritmo di sviluppo del loro commercio e migliorare le condizioni di immissione dei loro prodotti sul mercato della Comunità economica europea, in appresso denominata « la Comunità », in modo d'assicurare un miglior equilibrio negli scambi commerciali delle Parti contraenti.

A tal fine le Parti contraenti applicano i capitoli 1 e 2 del presente titolo.

CAPITOLO 1

REGIME DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 2.

1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, e il trattamento loro riservato non può essere più favorevole di quello che gli Stati membri mutuamente si accordano.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione del primo comma non si applicano le disposizioni transitorie vigenti per i dazi doganali residui e le tasse d'effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. a) I prodotti originari degli Stati ACP:

— enumerati nell'elenco dell'Allegato II del Trattato che siano oggetto di una organizzazione comune di mercato ai sensi dell'articolo 40 del Trattato, o

— soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune,

sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle seguenti condizioni:

i) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative all'importazione;

ii) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i), la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare, come norma generale, un regime più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.

b) Questo regime entra in vigore simultaneamente alla presente Convenzione e resta applicabile per tutta la durata di quest'ultima.

Tuttavia, se la Comunità, nel periodo di applicazione della presente Convenzione,

— sottopone uno o più prodotti a un'organizzazione comune di mercato o ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva d'adattare il regime d'importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP, previa consultazione in seno al Consiglio dei ministri. In tal caso si applica il paragrafo 2, lettera a);

— modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare il regime fissato per i prodotti originari a favore degli Stati ACP, previa consultazione in seno al Consiglio dei ministri. In tal caso la Comunità s'impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui fruibano in precedenza nei confronti dei prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita.

ARTICOLO 3.

1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente diverse da quelle che gli Stati membri applicano tra loro.

2. Tuttavia il paragrafo 1 non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino.

La Comunità informa gli Stati ACP allorché vengono eliminate restrizioni quantitative residue per tali prodotti.

3. Il presente articolo non pregiudica il trattamento che la Comunità riserva a taluni prodotti in applicazione di accordi mondiali relativi ai medesimi di cui siano firmatari la Comunità e gli Stati ACP interessati.

ARTICOLO 4.

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionali o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio.

ARTICOLO 5.

Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure stabilite nei programmi di ravvicinamento delle legislazioni e regolamentazioni che la Comunità ha adottato al fine di migliorare la circolazione delle merci, la Comunità ne informa, prima dell'adozione, gli Stati ACP tramite il Consiglio dei ministri.

Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP interessati, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, per trovare una soluzione soddisfacente.

ARTICOLO 6.

1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, adottate al fine di agevolare la circolazione delle merci, o dalla loro interpretazione, dalla loro applicazione o dall'attuazione delle loro modalità, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente.

2. Al fine di trovare una soluzione soddisfacente gli Stati ACP possono pure addurre, in sede di Consiglio dei ministri, altre difficoltà, relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da provvedimenti attuati o previsti dagli Stati membri.

Le istituzioni competenti della Comunità forniscono al Consiglio dei ministri la maggior informazione possibile su siffatti provvedimenti.

ARTICOLO 7.

1. Tenuto conto delle attuali necessità del loro sviluppo gli Stati ACP non sono tenuti ad assumere per la durata dell'applicazione della presente Convenzione, relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunità, obblighi corrispondenti agli impegni che la Comunità ha assunto, in virtù del presente capitolo, riguardo all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP.

2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunità, gli Stati ACP non operano discriminazioni tra gli Stati membri e accordano alla Co-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

munità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita.

b) Il trattamento della nazione più favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali tra gli Stati ACP o tra uno o più Stati ACP e altri paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 8.

Ciascuna Parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa comunica anche le successive modifiche di tale tariffa via via che sono apportate.

ARTICOLO 9.

1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di « prodotti originari » ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel Protocollo n. 1.

2. Il Consiglio dei ministri può adottare qualsiasi modificazione del Protocollo n. 1.

3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di « prodotti originari », ciascuna Parte contraente continua ad applicare la sua regolamentazione.

ARTICOLO 10.

1. Qualora l'applicazione del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero o qualora sorgano difficoltà che rischiano di alterare un settore d'attività in una regione della Comunità, la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure e le relative modalità d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei ministri.

2. Nell'applicare il paragrafo 1 si deve dare la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il commercio tra le Parti contraenti e il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

ARTICOLO 11.

Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le Parti contraenti convengono d'informarsi e di consultarsi a vicenda.

In particolare si tengono consultazioni a richiesta della Comunità o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle regole di procedura di cui all'articolo 74, nei seguenti casi:

1. Qualora alcune delle Parti contraenti si propongano di adottare misure commerciali che incidono sugli interessi di una o più

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

altre Parti contraenti nell'ambito della presente Convenzione, esse devono informare il Consiglio dei ministri. A richiesta delle Parti contraenti interessate, si tengono consultazioni per prendere in considerazione i rispettivi interessi.

2. Qualora preveda di concludere un accordo preferenziale, la Comunità ne informa gli Stati ACP. A richiesta degli Stati ACP, si tengono consultazioni per salvaguardare i loro interessi.

3. Qualora la Comunità o gli Stati membri adottino misure di salvaguardia a norma dell'articolo 10, si possono tenere consultazioni al riguardo in seno al Consiglio dei ministri, a richiesta delle Parti contraenti interessate, al fine, in particolare, di assicurare il rispetto dell'articolo 10, paragrafo 2.

4. Qualora, nel periodo d'applicazione della presente Convenzione gli Stati ACP ritengano che i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), diversi da quelli che beneficiano di un regime particolare, dovrebbero anch'essi beneficiare di un regime particolare, si possono tenere consultazioni in seno al Consiglio dei ministri.

CAPITOLO 2

PROMOZIONE COMMERCIALE.

ARTICOLO 12.

Per conseguire gli obiettivi che si sono prefissi in fatto di cooperazione commerciale e industriale, le Parti contraenti attuano azioni di promozione commerciale dirette ad aiutare gli Stati ACP a trarre il maggior vantaggio dal titolo I, capitolo 1, e dal titolo III e a partecipare nelle migliori condizioni al mercato della Comunità ed ai mercati regionali e internazionali.

ARTICOLO 13.

Le azioni di promozione commerciale di cui all'articolo 12 riguardano in particolare:

a) il miglioramento delle strutture e dei metodi di lavoro degli organismi, servizi o imprese che contribuiscono allo sviluppo del commercio estero degli Stati ACP, o la creazione di tali organismi, servizi o imprese;

b) la formazione o il perfezionamento professionale di tecnici del commercio estero e della promozione commerciale;

c) la partecipazione degli Stati ACP a fiere, esposizioni, saloni specializzati di carattere internazionale, e l'organizzazione di manifestazioni commerciali;

d) il miglioramento della cooperazione tra operatori economici degli Stati membri e degli Stati ACP, e la creazione di strutture di collegamento atte a favorire tale cooperazione;

e) l'effettuazione e l'utilizzazione di studi e ricerche di mercato e di *marketing*;

f) la preparazione e la diffusione in diverse forme, nella Comunità e negli Stati ACP, di un'informazione commerciale atta a sviluppare gli scambi commerciali.

ARTICOLO 14.

Le domande di finanziamento di azioni di promozione commerciale sono presentate alla Comunità da uno o più Stati ACP alle condizioni di cui al titolo IV.

ARTICOLO 15.

La Comunità partecipa, alle condizioni di cui al titolo IV e al Protocollo n. 2, al finanziamento delle azioni di promozione commerciale atte a promuovere lo sviluppo delle esportazioni degli Stati ACP.

TITOLO II

PROVENTI DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI DI BASE

CAPITOLO 1

STABILIZZAZIONE DEI PROVENTI D'ESPORTAZIONE.

ARTICOLO 16.

Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi d'esportazione e permettere così agli Stati ACP di assicurare la stabilità, la redditività e l'espansione continua delle loro economie, la Comunità istituisce un sistema mirante a garantire la stabilizzazione dei proventi degli Stati ACP derivanti dall'esportazione nella Comunità di taluni prodotti da cui le loro economie dipendono e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.

ARTICOLO 17.

1. I proventi d'esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che derivano dall'esportazione, dagli Stati ACP nella Comunità, dei prodotti di cui all'elenco seguente, redatto tenendo conto di fattori quali l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunità e lo Stato ACP interessato, il livello di sviluppo di quest'ultimo, nonché delle difficoltà particolari degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui allo articolo 24:

a. Prodotti dell'arachide

- aa)* arachidi in guscio o decorticate
- ab)* olio di arachidi
- ac)* pannelli di arachidi

b. Prodotti del cacao

- ba)* cacao in grani
- bb)* pasta di cacao
- bc)* burro di cacao

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- c. Prodotti del caffè
 - ca) caffè verde o torrefatto
 - cb) estratti o essenze di caffè

- d. Prodotti del cotone
 - da) cotone in massa
 - db) linter di cotone

- e. Prodotti del cocco
 - ea) noce di cocco
 - eb) copra
 - ec) olio di cocco
 - ed) pannelli di noce di cocco

- f. Prodotti della palma e dei palmisti
 - fa) olio di palma
 - fb) olio di palmisti
 - fc) pannelli di palmisti
 - fd) noci di palmisti

- g. Cuoio e pelli
 - ga) pelli grezze
 - gb) cuoio e pelli di bovini
 - gc) pelli ovine
 - gd) pelli caprine

- h. Prodotti del legno
 - ha) legno rozzo
 - hb) legno semplicemente squadrato
 - hc) legno semplicemente segato per il lungo

- i. Banane fresche

- k. Tè

- l. Sisal grezzo

- m. Minerali di ferro
 - minerali di ferro e piriti di ferro arrostiti.

Le statistiche prescelte per l'applicazione del sistema sono quelle che risultano dal controllo della concordanza tra le statistiche della CEE e quelle degli Stati ACP, tenendo conto dei valori *fob*.

Detta applicazione riguarda i prodotti di cui sopra

a) immessi al consumo nella Comunità

o

b) soggetti nella Comunità al regime di perfezionamento attivo a scopo di trasformazione.

2. Il sistema si applica ai proventi d'uno Stato ACP derivanti dall'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 se, nell'anno precedente quello di applicazione, i proventi delle esportazioni del prodotto o

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dei prodotti, per tutte le destinazioni, hanno costituito almeno il 7,5 per cento dei proventi totali delle esportazioni di merci di detto Stato. Tuttavia, questa percentuale è del 5 per cento per il sisal. Questa percentuale è del 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all'articolo 24.

3. Se però, non prima di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, uno o più prodotti che non sono riportati sull'elenco di cui al paragrafo 1 ma da cui dipende in misura rilevante la economia di uno o più Stati ACP vengono colpiti da forti fluttuazioni, il Consiglio dei ministri può decidere di includere il prodotto o i prodotti in tale elenco, salvo restando l'articolo 18, paragrafo 1.

4. Per alcuni casi particolari, il sistema si applica alle esportazioni dei prodotti di cui trattasi, qualunque ne sia la destinazione.

5. Gli Stati ACP interessati certificano che i prodotti cui si applica il sistema di stabilizzazione sono originari del loro territorio.

ARTICOLO 18.

1. Ai fini precisati dall'articolo 16 e per la durata della presente Convenzione, la Comunità destina al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione un importo globale di 375 milioni di unità di conto per coprire l'insieme dei suoi impegni nel quadro di tale sistema. Questo importo è amministrato dalla Commissione delle Comunità europee, in appresso denominata « la Commissione ».

2. Questo importo globale è suddiviso in cinque frazioni annue di pari valore. Nella misura del necessario il Consiglio dei ministri può autorizzare ogni anno, salvo l'ultimo, l'uso anticipato della frazione dell'anno successivo sino a un massimo del 20 per cento della medesima.

3. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni d'applicazione della presente Convenzione è riportata di diritto all'anno successivo.

4. Sulla base della relazione che la Commissione gli sottopone, il Consiglio dei ministri può ridurre l'importo dei trasferimenti da effettuare in forza del sistema di stabilizzazione.

5. Prima della scadenza della presente Convenzione il Consiglio dei ministri decide sulla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui al paragrafo 1 nonché sulle condizioni di destinazione degli importi che gli Stati ACP devono ancora versare, ai sensi dell'articolo 21, dopo la scadenza della presente Convenzione.

ARTICOLO 19.

1. Per l'applicazione del sistema di stabilizzazione si calcola un livello di riferimento per ciascuno Stato ACP e per ciascun prodotto. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi d'esportazione nel quadriennio che precede ogni anno d'applicazione.

2. Uno Stato ACP ha il diritto di chiedere un trasferimento finanziario se, in base ai risultati d'un anno civile, i suoi effettivi pro-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

venti d'esportazione, quali sono previsti dall'articolo 17, sono, per ciascuno dei prodotti individualmente preso, inferiori di almeno 7,5 per cento al livello di riferimento. Questa percentuale è del 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all'articolo 24.

3. La richiesta dello Stato ACP interessato è fatta alla Commissione, che l'esamina entro i limiti del volume delle risorse disponibili.

La differenza tra il livello di riferimento e i proventi effettivi costituisce la base del trasferimento.

4. Nondimeno,

a) qualora l'esame della richiesta al quale la Commissione procede in collegamento con lo Stato ACP interessato faccia apparire che la diminuzione dei proventi dell'esportazione di detti prodotti nella Comunità è la conseguenza di una politica commerciale dello Stato ACP particolarmente sfavorevole alle esportazioni nella Comunità, la richiesta non può essere accettata;

b) qualora l'esame dell'evoluzione delle esportazioni globali nello Stato ACP richiedente metta in luce notevoli cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se e in quale misura questi cambiamenti possano incidere sull'importo del trasferimento.

5. Salvo il caso di cui al paragrafo 4 lettera a), la Commissione redige, in collegamento con lo Stato ACP richiedente, un progetto di decisione di trasferimento.

6. Vengono prese le disposizioni per assicurare un trasferimento rapido, in particolare mediante anticipi in linea di massima semestrali.

ARTICOLO 20.

L'uso delle risorse viene deciso dallo Stato ACP beneficiario. Esso informa annualmente la Commissione sull'uso al quale ha destinato le risorse trasferite.

ARTICOLO 21.

1. Gli importi trasferiti non sono produttivi di interesse.

2. Gli Stati ACP che hanno beneficiato di trasferimenti contribuiscono, nei cinque anni successivi all'attribuzione di ciascun trasferimento, alla ricostituzione delle risorse che la Comunità ha messo a disposizione del sistema.

3. Ciascuno Stato ACP contribuisce a questa ricostituzione quando si costata che l'evoluzione dei suoi proventi d'esportazione lo consente.

A questo scopo la Commissione esamina per ciascun anno e per ciascun prodotto, alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, se

— il valore unitario delle esportazioni è superiore al valore unitario di riferimento,

— il quantitativo effettivamente esportato nella Comunità è almeno eguale al quantitativo di riferimento.

Se queste due condizioni sono simultaneamente soddisfatte, lo Stato ACP beneficiario restituisce al sistema, nei limiti dei trasferimenti

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di cui ha beneficiato, un importo pari al quantitativo di riferimento moltiplicato per la differenza tra il valore unitario di riferimento e il valore unitario effettivo.

4. Se, alla scadenza del periodo quinquennale di cui al paragrafo 2, le risorse non sono totalmente ricostituite, il Consiglio dei ministri, che prende in considerazione specialmente la situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti, delle riserve di cambio e dell'indebitamento esterno degli Stati ACP interessati, può decidere:

- o la restituzione totale o parziale, immediata o scaglionata nel tempo, degli importi dovuti
- o l'abbandono del credito stesso.

5. I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano agli Stati ACP elencati all'articolo 48, paragrafo 2.

ARTICOLO 22.

Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un « accordo di trasferimento » tra la Commissione e lo Stato ACP interessato.

ARTICOLO 23.

1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, è istituita tra la Comunità e gli Stati ACP una cooperazione in materia statistica e doganale. Le modalità di questa cooperazione sono definite dal Consiglio dei ministri.

2. Gli Stati ACP e la Commissione adottano di comune accordo le misure pratiche che facilitano lo scambio delle necessarie informazioni e la presentazione delle richieste di trasferimento, stabilendo per esempio un formulario per la richiesta di trasferimenti.

ARTICOLO 24.

Gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 19, paragrafo 2, sono:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - Alto Volta | - Madagascar |
| - Bahamas | - Malawi |
| - Barbados | - Mali |
| - Botswana | - Mauritania |
| - Burundi | - Maurizio |
| - Repubblica Centrafricana | - Niger |
| - Ciad | - Ruanda |
| - Dahomey | - Samoa occidentale |
| - Etiopia | - Somalia |
| - Figi | - Sudan |
| - Gambia | - Swaziland |
| - Grenada | - Tanzania |
| - Guinea | - Togo |
| - Guinea Bissau | - Tonga |
| - Guinea Equatoriale | - Trinidad e Tobago |
| - Giamaica | - Uganda |
| - Lesotho | - Zambia |

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO ZUCCHERO.

ARTICOLO 25.

1. Fatte salve altre disposizioni della presente Convenzione, la Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi.

2. Il Protocollo n. 3 allegato alla presente Convenzione definisce le condizioni d'applicazione del presente articolo.

TITOLO III

COOPERAZIONE INDUSTRIALE

ARTICOLO 26.

La Comunità e gli Stati ACP, riconoscendo l'imperiosa necessità dello sviluppo industriale di questi ultimi, convengono di prendere le misure necessarie alla realizzazione di un'effettiva cooperazione industriale.

La cooperazione industriale tra la Comunità e gli Stati ACP ha i seguenti obiettivi:

a) promuovere lo sviluppo e la diversificazione dell'industria degli Stati ACP e contribuire a realizzare una migliore ripartizione dell'industria all'interno di ciascuno di essi e tra di loro;

b) promuovere nuove relazioni nel settore industriale tra la Comunità, gli Stati membri e gli Stati ACP e segnatamente creare nuovi legami industriali e commerciali tra le industrie degli Stati membri e quelle degli Stati ACP;

c) moltiplicare i legami tra l'industria e gli altri settori economici, con particolare riguardo all'agricoltura;

d) facilitare il trasferimento della tecnologia agli Stati ACP e promuovere l'adeguamento di questa tecnologia alle loro condizioni ed esigenze specifiche, sviluppando in particolare le capacità degli Stati ACP in fatto di ricerca, di adeguamento della tecnologia e di formazione industriale a tutti i livelli;

e) promuovere la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sui mercati esteri al fine di aumentare la parte di questi ultimi nel commercio internazionale di tali prodotti;

f) favorire la partecipazione dei cittadini degli Stati ACP e, in particolare, delle piccole e medie imprese industriali allo sviluppo industriale dei medesimi;

g) favorire la partecipazione degli operatori economici della Comunità allo sviluppo industriale degli Stati ACP, ove questi ultimi lo desiderino, in funzione dei loro obiettivi economici e sociali.

ARTICOLO 27.

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26, la Comunità contribuisce con tutti i mezzi previsti dalla presente Convenzione all'attuazione di programmi, progetti e azioni che le saranno presentati per iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP nei settori delle infrastrutture e delle imprese industriali, della formazione, della tecnologia e della ricerca, delle piccole e medie imprese, dell'informazione e della promozione industriali e della cooperazione commerciale.

ARTICOLO 28.

La Comunità contribuisce alla creazione e all'estensione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo industriale, in particolare nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, dell'energia, della ricerca e della formazione industriali.

ARTICOLO 29.

La Comunità contribuisce alla creazione e all'espansione, negli Stati ACP, di industrie operanti nei settori della trasformazione delle materie prime e della fabbricazione di prodotti finiti e semilavorati.

ARTICOLO 30.

A richiesta degli Stati ACP e in base a programmi da essi presentati, la Comunità contribuisce all'organizzazione ed al finanziamento della formazione di personale degli Stati ACP, a tutti i livelli, in industrie e istituzioni all'interno della Comunità.

Inoltre la Comunità contribuisce all'organizzazione e allo sviluppo dei mezzi di formazione industriale negli Stati ACP.

ARTICOLO 31.

Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a superare gli ostacoli che essi incontrano nell'accedere alla tecnologia e nell'adeguarla, la Comunità è disposta in particolare a quanto segue:

- a) tenere gli Stati ACP meglio informati in fatto di tecnologia ed aiutarli a scegliere la tecnologia più adeguata alle loro esigenze;
- b) facilitare i contatti e le relazioni degli Stati ACP con le imprese e le istituzioni detentrici di conoscenze tecnologiche appropriate;
- c) facilitare l'acquisizione a condizioni favorevoli di brevetti e altre proprietà industriali, per mezzo di operazioni di finanziamento e/o di altre opportune transazioni con imprese ed istituzioni all'interno della Comunità;
- d) contribuire all'organizzazione ed allo sviluppo dei mezzi di ricerca industriale negli Stati ACP, con particolare riguardo all'adeguamento della tecnologia disponibile alle condizioni ed alle esigenze di questi Stati.

ARTICOLO 32.

La Comunità contribuisce alla creazione ed allo sviluppo di piccole e medie imprese industriali negli Stati ACP mediante azioni di cooperazione finanziaria e tecnica adeguate alle specifiche esigenze di tali imprese e comprendenti in particolare:

- a) il finanziamento di imprese;
- b) la creazione di infrastrutture appropriate e di zone industriali;
- c) la formazione e il perfezionamento professionali;
- d) la creazione di servizi specializzati di consulenza e di credito.

Lo sviluppo di queste imprese deve portare, per quanto possibile, al rafforzamento della complementarità tra piccole e medie imprese industriali e al rafforzamento dei loro legami con le grandi imprese industriali.

ARTICOLO 33.

Sono intraprese azioni di informazione e promozione industriali per assicurare ed intensificare lo scambio regolare delle informazioni ed i necessari contatti tra la Comunità e gli Stati ACP in campo industriale.

Scopo di tali azioni può essere in particolare:

- a) raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sull'evoluzione dell'industria e del commercio nella Comunità e sulle condizioni e possibilità di sviluppo industriale negli Stati ACP;
- b) organizzare e facilitare contatti e incontri di ogni genere tra i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici della Comunità e degli Stati ACP;
- c) eseguire studi e perizie per determinare le possibilità concrete di cooperazione industriale con la Comunità allo scopo di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP;
- d) contribuire mediante opportune azioni di cooperazione tecnica alla creazione, all'avviamento ed al funzionamento di organismi di promozione industriale degli Stati ACP.

ARTICOLO 34.

Per consentire agli Stati ACP di profittare pienamente del regime degli scambi e degli altri meccanismi contemplati nella presente Convenzione, si procede ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP sia sul mercato della Comunità sia sugli altri mercati esteri. Sono inoltre preparati di comune accordo dalla Comunità e dagli Stati ACP programmi volti a stimolare e sviluppare il commercio di prodotti industriali fra quest'ultimi.

ARTICOLO 35.

1. È istituito un Comitato per la cooperazione industriale. Esso è posto sotto la sorveglianza del Comitato degli ambasciatori.

2. Il Comitato per la cooperazione industriale:

- a) vigila sull'applicazione del presente titolo;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) studia i problemi relativi alla cooperazione industriale sottoposti dagli Stati ACP e/o dalla Comunità, e suggerisce soluzioni appropriate;

c) orienta, sorveglia e controlla le attività del Centro per lo sviluppo industriale previsto dall'articolo 36 e ne rende conto al Comitato degli ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri;

d) sottopone regolarmente al Comitato degli ambasciatori le relazioni e raccomandazioni che esso ritiene utili;

e) esegue tutti gli altri compiti che possono essergli assegnati dal Comitato degli ambasciatori.

3. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono determinate dal Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 36.

È istituito un Centro per lo sviluppo industriale. I suoi compiti sono i seguenti:

a) raccogliere e diffondere nella Comunità e negli Stati ACP tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilità di cooperazione industriale;

b) fare effettuare, a richiesta della Comunità e degli Stati ACP, studi sulle possibilità e potenzialità di sviluppo industriale degli Stati ACP, tenendo conto della necessità di adeguare la tecnologia alle loro esigenze specifiche, e assicurarne il seguito;

c) organizzare e facilitare contatti e incontri di ogni genere tra i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici, compresi gli istituti di finanziamento, della Comunità e degli Stati ACP;

d) fornire specifiche informazioni industriali e specifici servizi di assistenza industriale;

e) aiutare ad individuare, sulla base delle esigenze segnalate dagli Stati ACP, le possibilità di formazione industriale e di ricerca applicata industriale esistenti nella Comunità e negli Stati ACP nonché fornire le informazioni e formulare le raccomandazioni del caso.

Lo statuto e le modalità di funzionamento del Centro sono definiti dal Consiglio dei ministri su proposta del Comitato degli ambasciatori non appena la presente Convenzione entra in vigore.

ARTICOLO 37.

I programmi, i progetti e le azioni di cooperazione industriale che comportano un finanziamento da parte della Comunità vengono effettuati in conformità del titolo IV, tenuto conto delle caratteristiche proprie degli interventi nel settore industriale.

ARTICOLO 38.

1. Ogni Stato ACP si sforza di indicare il più chiaramente possibile i settori per esso prioritari nell'ambito della cooperazione industriale e in quale forma desideri che questa avvenga. Ciascuno di detti

Stati adotta altresì le misure atte a promuovere, nel quadro del presente titolo, una cooperazione efficace con la Comunità e gli Stati membri ovvero con operatori economici o cittadini di questi ultimi che rispettano i programmi e le priorità di sviluppo dello Stato ACP ospitante.

2. Dal canto loro, la Comunità e gli Stati membri cercano di adottare misure atte a incitare gli operatori economici a partecipare allo sforzo di sviluppo industriale degli Stati ACP interessati e incoraggiano tali operatori a conformarsi alle aspirazioni e agli obiettivi di sviluppo di detti Stati.

ARTICOLO 39.

Il presente titolo non costituisce ostacolo alla conclusione di accomodamenti specifici tra uno Stato ACP o un gruppo di Stati ACP e uno o più Stati membri della Comunità per lo sviluppo di risorse agricole, minerali, energetiche, ed altre risorse specifiche degli Stati ACP, purché detti accomodamenti siano compatibili con la presente Convenzione. Tali accomodamenti devono essere complementari agli sforzi di industrializzazione e non devono recare pregiudizio all'applicazione del presente titolo.

TITOLO IV

COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

ARTICOLO 40.

1. Scopo della cooperazione economica, finanziaria e tecnica è di ovviare agli squilibri strutturali dei vari settori dell'economia degli Stati ACP. Suo oggetto è la realizzazione dei progetti e programmi che recano un contributo sostanziale allo sviluppo economico e sociale di tali Stati.

2. Questo sviluppo consiste in particolare nel maggior benessere delle popolazioni, nel miglioramento della situazione economica dello Stato, delle amministrazioni locali e delle imprese, nonché nella creazione delle strutture e degli strumenti grazie ai quali detti organismi potranno proseguire ed estendere tale miglioramento con mezzi propri.

3. La cooperazione è complementare agli sforzi intrapresi dagli Stati ACP e si adegua alle caratteristiche proprie di ciascuno Stato ACP.

ARTICOLO 41.

1. Il Consiglio dei ministri esamina, almeno una volta all'anno, lo stadio di realizzazione degli obiettivi citati all'articolo 40 e i problemi generali risultanti dall'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Esso stabilisce, in base a informazioni assunte dalla Comunità e dagli Stati ACP, il consuntivo globale delle azioni intraprese in questo quadro dalla Comunità e da detti Stati. Questo consuntivo considera anche la cooperazione regionale e le misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati.

Per quanto riguarda la Comunità, la Commissione presenta al Consiglio dei ministri una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finan-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ziario e tecnico della Comunità. All'elaborazione della relazione collabora, per le parti di essa che la riguardano, la Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata « la Banca ». Detta relazione espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'attuazione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento e per Stato beneficiario.

Da parte loro gli Stati ACP comunicano al Consiglio dei ministri qualsiasi osservazione, informazione e proposta sui problemi pertinenti all'attuazione della cooperazione economica, finanziaria e tecnica nei loro rispettivi territori, nonché sui problemi generali di tale cooperazione.

I lavori relativi al consuntivo annuale della cooperazione finanziaria e tecnica sono preparati dagli esperti della Comunità e degli Stati ACP responsabili dell'attuazione di tale cooperazione.

2. In base alle informazioni fornite dalla Comunità e dagli Stati ACP e all'esame di cui al paragrafo 1, il Consiglio dei ministri definisce la politica e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica e formula risoluzioni sulle misure che la Comunità e gli Stati ACP devono prendere per assicurare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.

ARTICOLO 42.

Per la durata della presente Convenzione l'importo globale degli aiuti della Comunità ammonta a 3.390 milioni di unità di conto.

Questo importo comprende:

1. 3.000 milioni di unità di conto provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato « il Fondo », così ripartiti:

a) 2.625 milioni di unità di conto per gli scopi di cui all'articolo 40, di cui:

- 2.100 milioni di unità di conto sotto forma di sovvenzioni,
- 430 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti speciali,
- 95 milioni di unità di conto sotto forma di capitali di rischio;

b) fino a 375 milioni di unità di conto per gli scopi di cui al titolo II, provenienti anch'essi dal Fondo sotto forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione;

2. fino a 390 milioni di unità di conto per i fini di cui all'articolo 40, sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie alle condizioni previste dal suo statuto e abbinati, come norma generale, a un abbuono d'interessi del 3 per cento, alle condizioni previste dall'articolo 5 del Protocollo n. 2.

L'onere globale degli abbuoni è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).

ARTICOLO 43.

1. Il modo o i modi di finanziamento di ciascun progetto o programma vengono scelti di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati in vista del miglior impiego delle risorse disponibili e secondo il livello di sviluppo e la situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene conto

inoltre dei fattori che garantiscono il regolare rimborso degli aiuti rimborsabili.

La scelta definitiva dei modi di finanziamento dei progetti e programmi è fatta solo in un'opportuna fase del loro esame.

2. Si tiene conto inoltre della natura del progetto o del programma, delle sue prospettive di redditività economica e finanziaria nonché del suo prevedibile impatto economico e sociale.

In particolare, i progetti di investimenti produttivi nei settori industriale, turistico e minerario sono finanziati in via prioritaria mediante prestiti della Banca e capitali di rischio.

ARTICOLO 44.

1. Per il finanziamento di un progetto o di un programma possono essere attuati congiuntamente, se del caso, più modi di finanziamento.

2. Con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, l'aiuto finanziario della Comunità può assumere la forma di cofinanziamenti cui partecipano, in particolare, organi e istituti di credito e di sviluppo, imprese, Stati membri, Stati ACP, paesi terzi od organismi finanziari internazionali.

ARTICOLO 45.

1. Le sovvenzioni e i prestiti speciali possono essere concessi allo Stato ACP interessato o tramite esso.

2. Quando tali finanziamenti sono concessi tramite lo Stato ACP interessato le condizioni e la procedura della trasmissione dei mezzi finanziari al mutuatario finale tramite il destinatario intermedio sono stabilite di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP interessato in un accordo di finanziamento intermedio.

3. Qualsiasi beneficio spettante al beneficiario intermedio, sia che riceva una sovvenzione sia che riceva un prestito con tasso di interesse o termine di rimborso più favorevole del mutuo finale, deve essere da lui utilizzato ai fini e alle condizioni previsti dall'accordo di finanziamento intermedio.

ARTICOLO 46.

1. Il finanziamento dei progetti e dei programmi comprende i mezzi necessari alla loro attuazione e in particolare:

- investimenti nei settori dello sviluppo rurale, dell'industrializzazione, dell'energia, delle miniere, del turismo e dell'infrastruttura economica e sociale;
- azioni volte a migliorare la struttura della produzione agricola;
- azioni di cooperazione tecnica, specialmente riguardo alla formazione e all'adeguamento o all'innovazione in campo tecnologico;
- azioni d'informazione e di promozione industriale;
- azioni di commercializzazione e di promozione delle vendite;
- azioni specifiche a favore delle piccole e medie imprese nazionali;
- microprogetti di sviluppo di base, specialmente in ambiente rurale;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. La cooperazione finanziaria e tecnica non riguarda le spese correnti d'amministrazione, di manutenzione e di funzionamento.

3. Gli aiuti finanziari possono coprire le spese d'importazione e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e dei programmi.

ARTICOLO 47.

1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che gli Stati ACP si prefiggono in materia di cooperazione regionale e interregionale. Scopo di tale contributo è:

a) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all'interno delle varie regioni degli Stati ACP e tra di esse;

b) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP;

c) ridurre la dipendenza economica degli Stati ACP dalle importazioni sviluppando al massimo le produzioni per le quali tali Stati hanno sicure potenzialità;

d) creare mercati sufficientemente estesi all'interno degli Stati ACP e degli Stati vicini mediante l'eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l'integrazione di tali mercati, allo scopo di promuovere il commercio tra gli Stati ACP;

e) utilizzare al massimo le risorse e i servizi esistenti negli Stati ACP.

2. A tale scopo, circa il 10 per cento dei mezzi finanziari totali previsti dall'articolo 42 per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP è riservato al finanziamento di loro progetti regionali.

ARTICOLO 48.

1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica si dedica particolare attenzione alle necessità degli Stati ACP meno sviluppati, al fine di ridurre gli ostacoli specifici che ne frenano lo sviluppo e impediscono loro di profittare pienamente delle possibilità offerte dalla cooperazione finanziaria e tecnica.

2. I seguenti Stati ACP possono beneficiare, secondo le rispettive necessità, delle misure speciali adottate in applicazione del presente articolo:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - Alto Volta | - Mali |
| - Botswana | - Mauritania |
| - Burundi | - Niger |
| - Ciad | - Ruanda |
| - Repubblica Centrafricana | - Samoa occidentale |
| - Dahomey | - Somalia |
| - Etiopia | - Sudan |
| - Gambia | - Swaziland |
| - Guinea | - Tanzania |
| - Guinea Bissau | - Togo |
| - Lesotho | - Tonga |
| - Malawi | - Uganda |

3. L'elenco degli Stati di cui al paragrafo 2 può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri se

- uno Stato terzo in situazione economica paragonabile accede alla presente Convenzione;

- la situazione economica di uno degli Stati ACP cambia in modo radicale e durevole, cosicché renda l'applicazione di misure speciali necessaria o non più giustificata.

ARTICOLO 49.

1. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:

a) gli Stati ACP;

b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte gli Stati ACP e che sono autorizzati da questi ultimi;

c) gli organismi misti creati dalla Comunità e dagli Stati ACP e autorizzati da questi ultimi a realizzare taluni obiettivi specifici, in particolare in materia di cooperazione industriale e commerciale.

2. Possono inoltre beneficiarne, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, per progetti o programmi da questi approvati:

a) amministrazioni locali ed enti di sviluppo pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP, e in particolare le loro banche di sviluppo;

b) organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni;

c) imprese che esercitano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di uno Stato ACP ai sensi dell'articolo 63;

d) associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP od organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, i produttori stessi;

e) borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.

ARTICOLO 50.

1. La Comunità e gli Stati ACP procedono in stretta cooperazione all'attuazione degli interventi finanziati dalla Comunità. Tale cooperazione si concreta nell'attiva partecipazione dello Stato ACP o del gruppo di Stati ACP interessati ad ognuna delle varie tappe di un progetto: la programmazione dell'aiuto, la presentazione e l'esame dei progetti, la preparazione delle decisioni di finanziamento, l'esecuzione dei progetti e la valutazione finale dei risultati, secondo le varie modalità di cui agli articoli 51-57.

2. Ove si tratti di finanziamenti di progetti rientranti nella competenza della Banca, è possibile, mediante concertazione con gli Stati ACP interessati, adattare l'applicazione dei principi definiti agli articoli 51-58 per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure statutarie della Banca.

ARTICOLO 51.

1. L'aiuto della Comunità, che è complementare agli sforzi propri degli Stati ACP, si inserisce nel quadro dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di questi ultimi cosicché i progetti attuati con il sostegno finanziario della Comunità concordano con gli obiettivi e le priorità stabiliti da detti Stati.

2. L'aiuto comunitario è programmato con ogni Stato beneficiario, all'inizio del periodo di validità della presente Convenzione, in modo da consentirgli di farsi la più chiara idea possibile dell'aiuto che può aspettarsi in tale periodo, in particolare del suo importo e delle sue modalità, e degli scopi specifici ai quali tale aiuto può servire. Il programma è stabilito sulla base delle proposte di ciascuno Stato ACP, proposte in cui questi precisa i suoi obiettivi e le sue priorità. I progetti o i programmi che già sono stati individuati a titolo indicativo possono formare oggetto di un calendario di preparazione provvisorio.

3. Questo programma indicativo di aiuto comunitario per ogni Stato ACP è stabilito di comune accordo dagli organi competenti della Comunità e dello Stato ACP interessato. Esso è quindi oggetto, sempre all'inizio del periodo di validità della presente Convenzione, di uno scambio di vedute tra i rappresentanti della Comunità e dello Stato ACP interessato.

Questo scambio di vedute consente allo Stato ACP di presentare la sua politica di sviluppo e le relative priorità.

4. I programmi d'aiuto sono sufficientemente duttili da permettere di tener conto di eventuali cambiamenti nella situazione economica dei vari Stati ACP e di qualsiasi modifica delle loro priorità iniziali. Ciascun programma può per conseguenza essere riesaminato durante il periodo di validità della presente Convenzione, ogniqualvolta la necessità lo richieda.

5. Detti programmi non riguardano né gli aiuti eccezionali di cui all'articolo 59 né le misure di stabilizzazione dei proventi d'esportazione di cui al titolo II.

ARTICOLO 52.

1. La preparazione dei progetti e dei programmi rientranti nel quadro del programma di aiuto comunitario stabilito di comune accordo è di competenza degli Stati ACP interessati o degli altri beneficiari da essi autorizzati. La Comunità può, a richiesta di questi Stati, prestare la sua assistenza tecnica alla preparazione dei *dossier* di progetti o programmi.

2. Via via che sono pronti, questi *dossier* vengono presentati alla Comunità dai beneficiari di cui all'articolo 49, paragrafo 1, oppure, con l'accordo espresso dello Stato o degli Stati ACP interessati, da quelli di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

ARTICOLO 53.

1. La Comunità esamina i progetti o programmi in stretta collaborazione con gli Stati ACP e gli altri eventuali beneficiari. Vengono sistematicamente passati in rassegna i vari aspetti di questi progetti o programmi: aspetti tecnici, sociali, economici, commerciali, finanziari, organizzativi e di gestione.

2. Scopo dell'esame è:

a) accertare che i progetti o programmi derivano da piani o programmi di sviluppo economico e sociale degli Stati ACP;

b) vagliare dal punto di vista economico, per quanto possibile, l'efficacia di ciascun progetto o programma, confrontando gli effetti che ci si attende dalla sua attuazione e le risorse che vi devono essere investite. In ciascun progetto gli effetti sperati concretano alcuni obiettivi di sviluppo specifici dello Stato o degli Stati ACP interessati.

Su queste basi, l'esame permette di accertare, nei limiti del possibile, che le azioni prescelte costituiscono il metodo più efficace e più proficuo per raggiungere tali obiettivi, tenuto conto delle varie limitazioni proprie di ciascuno Stato ACP;

c) accertare che si verificano condizioni tali da assicurare il buon esito e l'attuabilità dei progetti e dei programmi, ossia:

- verificare che i progetti concepiti possono portare ai risultati ricercati e che i mezzi da impiegare sono adeguati alle condizioni e alle risorse dello Stato ACP o della regione interessati;

- accertare la disponibilità effettiva del personale e degli altri mezzi, in particolare di quelli finanziari, necessari al funzionamento e alla manutenzione delle varie realizzazioni e alla copertura delle spese accessorie del progetto. A tal proposito si esamina con particolare attenzione la possibilità di affidare la gestione del progetto ad agenti o responsabili nazionali.

ARTICOLO 54.

1. Le proposte di finanziamento, che riassumono le conclusioni dell'esame e sono sottoposte agli organi di decisione della Comunità, vengono elaborate in stretta collaborazione dai competenti servizi della Comunità e da quelli dello Stato o degli Stati ACP interessati.

I competenti servizi della Comunità inviano contemporaneamente alla Comunità e agli Stati ACP interessati la versione definitiva di ciascuna proposta di finanziamento.

2. Tutti i progetti o programmi ufficialmente presentati da uno o più Stati ACP in conformità dell'articolo 52 sono portati a conoscenza dell'organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali progetti o programmi siano stati accolti o meno dai competenti servizi della Comunità.

3. Se l'organo della Comunità incaricato di esprimere un parere sui progetti, non emette un parere favorevole su uno di essi, i competenti servizi della Comunità consultano i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sul seguito da riservare al progetto e, in

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

particolare, sull'opportunità di ripresentare al competente organo della Comunità il *dossier*, eventualmente modificato.

Prima che tale organo renda il parere definitivo, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono chiedere di essere ascoltati dai rappresentanti della Comunità ed esporre loro i propri argomenti a favore del progetto.

Se il parere definitivo di tale organo non è favorevole, i competenti servizi della Comunità procedono a una nuova consultazione dei rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati prima di decidere se il progetto debba essere sottoposto immutato agli organi di decisione della Comunità o se debba invece essere ritirato o modificato.

ARTICOLO 55.

Gli Stati ACP o gli altri beneficiari da essi autorizzati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti finanziati dalla Comunità.

Essi sono pertanto responsabili della negoziazione e della stipulazione degli appalti di lavori e forniture e dei contratti di cooperazione tecnica.

ARTICOLO 56.

1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP.

2. Il paragrafo 1 non osta alle misure atte a favorire la partecipazione di imprese di costruzioni o di produzione industriale o artigianale dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP all'esecuzione di contratti di lavori o di contratti di forniture.

3. Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati dalla Comunità debbano essere usati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri o negli Stati ACP.

L'eventuale partecipazione di paesi terzi ai contratti finanziati dalla Comunità deve però costituire eccezione e deve essere autorizzata caso per caso dall'organo competente della Comunità, che tiene conto in particolare dell'esigenza d'evitare un aumento eccessivo del costo dei progetti dovuto alle distanze e alle difficoltà di trasporto o ai termini per la consegna.

Inoltre, la partecipazione di paesi terzi può essere autorizzata quando la Comunità partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi o partecipa al finanziamento di progetti congiuntamente con altri mutanti.

ARTICOLO 57.

1. Allo scopo di assicurare che gli obiettivi prefissati siano conseguiti nelle migliori condizioni, i competenti servizi della Comunità e dello Stato o degli Stati ACP interessati procedono regolarmente e congiuntamente alla valutazione degli effetti e dei risultati dei progetti condotti a termine nonché dello stato materiale delle opere realizzate.

Possono essere oggetto di valutazione anche progetti in corso di esecuzione, se ciò è giustificato dalla loro natura, importanza o difficoltà di attuazione.

2. Le competenti Istituzioni della Comunità e degli Stati ACP interessati adottano, ciascuna per ciò che la riguarda, le misure che la valutazione rivela essere necessarie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 la Commissione e ciascuno Stato ACP tengono informato di tali misure il Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 58.

1. La gestione e la manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica sono di competenza degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari.

2. In deroga all'articolo 46, paragrafo 2, eccezionalmente e, in particolare, nelle circostanze di cui all'articolo 10 del Protocollo n. 2 possono essere concessi temporaneamente e in misura decrescente aiuti supplementari per assicurare la piena utilizzazione di realizzazioni che rivestono una particolarissima importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato ACP interessato e il cui funzionamento costituisce temporaneamente un onere veramente eccessivo per lo Stato ACP o per gli altri beneficiari.

ARTICOLO 59.

1. Aiuti eccezionali possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficoltà causate da calamità naturali o da circostanze straordinarie comparabili.

2. Per il finanziamento degli aiuti eccezionali di cui al paragrafo 1 è costituita una dotazione speciale nel quadro del Fondo.

3. La dotazione speciale è inizialmente fissata a 50 milioni di unità di conto. Al termine di ciascun anno di applicazione della presente Convenzione questa dotazione viene ristabilita al livello iniziale.

L'ammontare degli stanziamenti del Fondo stornati alla dotazione speciale durante tutta la durata d'applicazione della presente Convenzione non può superare 150 milioni di unità di conto.

Alla scadenza della presente Convenzione, gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti eccezionali vengono restituiti, salvo decisione contraria del Consiglio dei ministri, alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni rientranti nel campo d'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica.

Qualora la dotazione speciale si esaurisca prima della scadenza della presente Convenzione la Comunità e gli Stati ACP adottano, nell'ambito delle istituzioni miste competenti, misure che permettono di far fronte alle situazioni previste al paragrafo 1.

4. Gli aiuti eccezionali non sono rimborsabili. Essi vengono concessi caso per caso.

5. Gli aiuti eccezionali devono contribuire a finanziare i mezzi più adatti a porre rimedio alle gravi difficoltà di cui al paragrafo 1.

Questi mezzi possono consistere in lavori, forniture o prestazioni di servizi nonché in versamenti di denaro.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6. Non si ricorre agli aiuti eccezionali per gli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi d'esportazione, oggetto del titolo II.

7. Le modalità da seguire per l'attribuzione degli aiuti eccezionali, per i pagamenti e per l'attuazione dei programmi costituiscono oggetto di una procedura d'urgenza che verrà stabilita tenendo conto dell'articolo 54.

ARTICOLO 60.

Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP agli appalti e ai contratti finanziati dalla Comunità è adottato con una decisione del Consiglio dei ministri adottata da quest'ultimo nella prima sessione dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

ARTICOLO 61.

Qualora uno Stato ACP non ratifichi la presente Convenzione alle condizioni previste dal titolo VII o la denunci in conformità del medesimo titolo, le Parti contraenti sono tenute ad adeguare gli importi degli aiuti finanziari previsti dalla presente Convenzione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO,
AI SERVIZI, AI PAGAMENTI E AI MOVIMENTI DI CAPITALI

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO E AI SERVIZI.

ARTICOLO 62.

Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini e alle società degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attività, ai cittadini ed alle società di detto Stato.

ARTICOLO 63.

Ai sensi della presente Convenzione per società si intendono le società di diritto civile o commerciale, ivi comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Le società di uno Stato membro o di uno Stato ACP sono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in uno Stato membro o in

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

uno Stato ACP; tuttavia, qualora dette società abbiano in uno Stato membro od in uno Stato ACP soltanto la sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.

ARTICOLO 64.

A richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 62 e 63. Esso formula inoltre ogni utile raccomandazione al riguardo.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PAGAMENTI CORRENTI
E AI MOVIMENTI DI CAPITALI.

ARTICOLO 65.

Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le Parti contraenti si astengono dall'adottare, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative a scambi, servizi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle Parti contraenti di adottare, per ragioni connesse con gravi difficoltà economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

ARTICOLO 66.

Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti e ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dall'adottare, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti.

Ove tali misure risultassero inevitabili, le si manterrebbe o le si introdurrebbe conformemente alle norme monetarie internazionali e ci si sforzerebbe di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate

ARTICOLO 67.

Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 42, ciascuno degli Stati ACP si impegna a:

— rendere disponibili per i beneficiari di cui all'articolo 49 le divise necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per il regolare ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi-capitale concessi per interventi sul loro territorio;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunità nel capitale delle imprese.

ARTICOLO 68.

A richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 65, 66 e 67. Inoltre, esso formula ogni utile raccomandazione al riguardo.

TITOLO VI
ISTITUZIONI

ARTICOLO 69.

Le istituzioni della presente Convenzione sono il Consiglio dei ministri, assistito dal Comitato degli ambasciatori, e l'Assemblea consultiva.

ARTICOLO 70.

1. Il Consiglio dei ministri è composto dei membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee da una parte, e di un membro del Governo di ciascuno Stato ACP, dall'altra.

2. Ogni membro del Consiglio dei ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare.

3. Il Consiglio dei ministri può deliberare validamente ove sia presente la metà dei membri del Consiglio delle Comunità europee, un membro della Commissione e i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei Governi degli Stati ACP.

4. Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 71.

La presidenza del Consiglio dei ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle comunità europee e da un membro del Governo di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.

ARTICOLO 72.

1. Il Consiglio dei ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente.

2. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta, sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

ARTICOLO 73.

1. Il Consiglio dei ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.

2. La Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, determinano, ciascuno con un protocollo interno, la procedura da seguire per definire le rispettive posizioni.

ARTICOLO 74.

1. Il Consiglio dei ministri definisce i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'applicazione della presente Convenzione.

2. Il Consiglio dei ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente Convenzione e prende le misure necessarie alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.

3. Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio dei ministri dispone del potere di decisione: le sue decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti, che devono adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.

4. Il Consiglio dei ministri può inoltre formulare ogni risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime della presente Convenzione.

5. Il Consiglio dei ministri pubblica una relazione annua e ogni informazione che ritenga utile.

6. Il Consiglio dei ministri può prendere le disposizioni atte a mantenere effettivi contatti e consultazioni ed un'effettiva cooperazione tra gli ambienti economici e sociali degli Stati membri e quelli degli Stati ACP.

7. La Comunità o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente Convenzione.

8. Nei casi previsti dalla presente Convenzione, hanno luogo, a richiesta della Comunità o degli Stati ACP, consultazioni in seno al Consiglio dei Ministri, alle condizioni previste dal regolamento interno.

9. Il Consiglio dei ministri può creare comitati, gruppi o gruppi di lavoro *ad hoc*, per effettuare i lavori che ritiene necessari.

10. A richiesta di una Parte contraente, si possono avere scambi di idee sulle questioni aventi ripercussioni dirette sulle materie contemplate nella presente Convenzione.

11. Di comune accordo, le Parti possono procedere a scambi di idee su altre questioni economiche o tecniche di reciproco interesse.

ARTICOLO 75.

Ove occorra, il Consiglio dei ministri può delegare una delle sue competenze al Comitato degli ambasciatori. In tal caso il Comitato degli ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 73.

ARTICOLO 76.

Il Comitato degli ambasciatori è composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ogni Stato ACP, dall'altra.

ARTICOLO 77.

1. Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nel compimento delle sue funzioni ed esegue qualsiasi mandato conferitogli dal medesimo.

2. Il Comitato degli ambasciatori esercita le altre competenze attribuitegli dal Consiglio dei ministri ed assume i compiti assegnatigli dal medesimo.

3. Il Comitato degli ambasciatori esamina il funzionamento della presente Convenzione ed i progressi fatti nel conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio dei ministri.

4. Il Comitato degli ambasciatori riferisce al Consiglio dei ministri sulle attività svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresì al Consiglio dei ministri ogni proposta, risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga necessari od opportuni.

5. Il Comitato degli Ambasciatori sorveglia i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o gruppi di lavoro, permanenti o *ad hoc*, creati o previsti dalla presente Convenzione o in applicazione della medesima, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 78.

La presidenza del Comitato degli ambasciatori è esercitata a turno da un rappresentante di uno Stato membro designato dalla Comunità e da un rappresentante di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.

Il Comitato degli ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che è sottoposto per approvazione al Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 79.

Il Segretariato e i lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori o di altri organi misti sono assicurati su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 80.

1. L'Assemblea consultiva è composta su base paritetica di membri del Parlamento europeo, per la Comunità, e di rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi.

2. L'Assemblea consultiva designa il proprio ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento interno.

3. L'Assemblea consultiva si riunisce almeno una volta all'anno.

4. Il Consiglio dei ministri presenta ogni anno all'Assemblea consultiva una relazione sull'attività svolta.

5. L'Assemblea consultiva può creare comitati consultivi *ad hoc* per effettuare lavori specifici da essa stabiliti.

6. L'Assemblea consultiva può adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente Convenzione o ivi contemplate.

ARTICOLO 81.

1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, possono essere deferite al Consiglio dei ministri.

2. Quando le circostanze lo consentano e a condizione che il Consiglio dei ministri ne sia informato, in modo che ogni parte interessata possa far valere i propri diritti, le Parti contraenti possono ricorrere ad un procedimento di buoni uffici.

3. Qualora il Consiglio dei ministri non abbia potuto dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte in causa può comunicare la designazione di un arbitro all'altra parte, la quale è tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella controversia.

Un terzo arbitro è designato dal Consiglio dei ministri.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 82.

Le spese di funzionamento delle Istituzioni previste dalla presente Convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal Protocollo n. 4 allegato alla presente Convenzione.

ARTICOLO 83.

I privilegi e le immunità concessi a titolo della presente Convenzione sono definiti nel Protocollo n. 5 allegato alla presente Convenzione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 84.

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 85.

1. La presente Convenzione si applica, alle condizioni previste dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai territori europei cui si applica detto Trattato e ai territori degli Stati ACP.

2. Il titolo I si applica altresì alle relazioni fra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati ACP.

ARTICOLO 86.

1. Per quanto riguarda la Comunità, la presente Convenzione è validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunità europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti contraenti.

Essa è ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente Convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati si affrettano ad informare dell'avvenuto deposito gli Stati firmatari e la Comunità.

ARTICOLO 87.

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dell'atto di notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunità.

2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 86 entro il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione di cui al paragrafo 1, può procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta entrata in vigore e può proseguire tali procedure soltanto durante questi dodici mesi, a meno che prima della scadenza di questo termine detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei ministri l'intenzione di espletare dette procedure al più tardi nei sei mesi dopo tale termine e purché proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica.

3. Per gli Stati ACP che hanno espletato le procedure di cui all'articolo 86 entro il giorno dell'entrata in vigore della presente Con-

venzione di cui al paragrafo 1, la presente Convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure.

4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente Convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validità delle misure di applicazione della presente Convenzione adottate tra la data d'entrata in vigore dalla medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 86, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente Convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei ministri.

5. Il regolamento interno delle Istituzioni stabilite dalla Convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle Istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione non hanno ancora espletato le procedure di cui all'articolo 86. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente Convenzione diventa applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non può procedere alla ratifica della presente Convenzione.

ARTICOLO 88.

1. Il Consiglio dei ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità.

2. Il Consiglio dei ministri viene altresì informato di qualsiasi domanda di accessione d'uno Stato a un raggruppamento economico composto da Stati ACP.

ARTICOLO 89.

1. La domanda di accessione alla presente Convenzione di un paese o territorio di cui alla Parte IV del Trattato, divenuto indipendente, è portata a conoscenza del Consiglio dei ministri.

In caso di approvazione del Consiglio dei ministri, detto paese accede alla presente Convenzione depositando uno strumento di accessione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati firmatari.

2. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'accessione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica e alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione.

ARTICOLO 90.

La domanda di accessione alla presente Convenzione di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei mi-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nistri. Lo Stato interessato può accedere alla presente Convenzione concludendo un accordo con la Comunità.

Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP.

Tale accordo può tuttavia menzionare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.

L'accessione non può tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione e alla cooperazione industriale.

ARTICOLO 91

La presente Convenzione scade cinque anni dopo la data della firma, ossia il 1° marzo 1980.

Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le Parti contraenti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che regoleranno in seguito le relazioni tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, gli Stati ACP, dall'altra.

Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione.

ARTICOLO 92.

La presente Convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 93.

I protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 94.

La presente Convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al Governo di ogni Stato firmatario.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

FATTO a Lomé, addì ventotto febbraio millenovecentosettantacinque.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

RENAAT VAN ELSLANDE

For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark

JENS CHRISTENSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

HANS-JÜRGEN WISCHNEWSKI

Pour le Président de la République Française

PIERRE ABELIN

For the President of Ireland

GARRET FITZGERALD

Per il Presidente della Repubblica Italiana

FRANCESCO CATTANEI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

JEAN DONDELINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

LAURENS JAN BRINKHORST

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

JUDITH HART

*For Rådet for De europmiske Fællesskaber,
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,*

GARRET FITZGERALD

FRANÇOIS-XAVIER ORTOLI

CLAUDE CHEYSSON

For the Head of State of the Bahamas

A. R. BRAYNEN

For the Head of State of Barbados

STANLEY LEON TAYLOR

For the President of the Republic of Botswana

GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE

Pour le Président de la République du Burundi

GILLES BIMAZUBUTE

Pour le Président de la République Unie du Cameroun

MAIKANO ABDOULAYE

Pour le Président de la République centrafricaine

JEAN PAUL MOKODOPO

Pour le Président de la République Populaire du Congo

ALFRED RAOUL

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

HENRI KONAN BEDIE

Pour le Président de la République du Dahomey

ANDRÉ ATCHADE

*For the President of the Provisional Administrative Military Council,
President of the Government of Ethiopia*

ATO GEBRE KIDAN ALULA

For Her Majesty the Queen of Fiji

K. K. T. MARA

Pour le Président de la République gabonaise

EMILE KASSA MAPSI

For the President of the Republic of the Gambia

IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA

*For the President of the National Redemption Council of the
Republic of Ghana*

FELLI

For the Head of State of Grenada

DEREK KNIGHT

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président du Conseil d'Etat de la Guinée Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

AGELMASIE NTUMU

For the President of the Cooperative Republic of Guyana

S. S. RAMPHAL

Pour le Président de la République de Haute-Volta

LEONARD KALMOGO

For the Head of State of Jamaica

PERCEVAL J. PATTERSON

For the President of the Republic of Kenya

J. G. KIANO

For the King of the Kingdom of Lesotho

E. R. SEKHONYANA

For the President of the Republic of Liberia

FRANKLIN NEAL

For the President of the Republic of Malawi

D. T. MATENJE

Pour le Chef d'Etat et de Gouvernement de la République malgache

JULES RAZAFIMBAHINY

*Pour le Président du Comité Militaire de Libération Nationale
du Mali, Chef de l'Etat, Président du Gouvernement*

CHARLES SAMBA CISSOKHO

Pour Sa Majesté la Reine de l'île Maurice

SEEWOOAGUR RAMGOOLAM

Pour le Président de la République islamique de Mauritanie

SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH

Pour le Président de la République du Niger

MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU

For the Head of the Federal Military Government of Nigeria

GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE

Pour le Président de la République rwandaise

NDUHUNGIREHE

Pour le Président de la République du Sénégal

BABACAR BA

For the President of the Republic of Sierra Leone

FRANCIS M. MINAH

*For the President of the Somali Democratic Republic,
President of the Supreme Revolutionary Council*

JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI

For the President of the Democratic Republic of the Sudan

SHARIF EL KHATIM

For the King of the Kingdom of Swaziland

SIMON SISHAYI NXUMALO

For the President of the Republic United of Tanzania

DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA

Pour le Président de la République du Tchad

NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI

Pour le Président de la République togolaise

BENISSAN TETE-TEVI

For the Head of State of Tonga

TUPOUTOA

For the Head of State of Trinidad and Tobago

CUTHBERT JOSEPH

For the President of the Republic of Uganda

EDWARD ATHIYO

For the Head of State of Western Samoa

FALESA P. S. SAILI

Pour le Président de la République du Zaïre

KANYINDA TSHIMPUMPU

For the President of the Republic of Zambia

RAJALI KUNDA

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO N. 1

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI « PRODOTTI ORIGINARI »
E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI « PRODOTTI ORIGINARI »

ARTICOLO 1.

1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4 sono considerati come prodotti originari di uno Stato ACP, se trasportati a norma dell'articolo 5:

- a) i prodotti totalmente ottenuti in uno o più Stati ACP;
- b) i prodotti ottenuti in uno o più Stati ACP e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio.

3. Quando prodotti totalmente ottenuti nella Comunità o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n. 9 costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o più Stati ACP, li si considera come totalmente ottenuti in questo o questi Stati ACP se trasportati a norma dell'articolo 5.

4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o più Stati ACP quando i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o più Stati ACP e sono stati trasportati a norma dell'articolo 5.

5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o più Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni né quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d) né una loro combinazione.

6. I prodotti di cui all'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 2.

Sono considerati come «totalmente ottenuti» in uno o più Stati ACP, nella Comunità o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3:

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli usati a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

ARTICOLO 3.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti:

- a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle di cui all'elenco A dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;
- b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio — entro i limiti e alle condizioni di cui nei singoli elenchi — non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nelle due liste, o al più elevato dei due tassi, se sono differenti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria:

- a) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essic-

cazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc. e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente Protocollo per poter essere considerati originari d'uno Stato ACP, della Comunità o dei paesi e territori;

f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 4.

Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie del medesimo solo a condizione che il valore dei prodotti utilizzati non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

- da un lato, per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

- dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

ARTICOLO 5.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati direttamente trasportati dagli Stati ACP nella Comunità o dalla Comunità o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti originari di cui si effettua il trasporto senza passare su territori diversi da quelli di questi Stati, paesi e territori. Tuttavia, il trasporto di prodotti originari consistente in una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopra indicati, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche o da necessità di trasporto e che i prodotti non vi siano immessi in commercio o al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.

Le interruzioni e modifiche del trasporto dovute alle condizioni del mare o a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito nel presente Protocollo se, in occasione di tali modifiche o durante tali interruzioni, i prodotti non sono immessi in commercio o al consumo e subiscono soltanto operazioni dirette a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita presentando alle autorità doganali competenti della Comunità:

a) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale è stato attraversato il paese di transito;

b) o un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

- la descrizione esatta delle merci,
- la data dello scarico e del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco e del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate,
- la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci;

c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

TITOLO II

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 6.

1. La prova del carattere originario dei prodotti ai sensi del presente Protocollo è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello trovasi nell'Allegato V del presente Protocollo.

Tuttavia, per prodotti oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi le 1.000 unità di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente Protocollo è fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello trovasi nell'Allegato VI del presente Protocollo.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando a richiesta del dichiarante di dogana, un prodotto smontato o non montato rientrante nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come un solo prodotto e un certificato di circolazione delle merci può essere presentato per il prodotto completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi o non è fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, e il veicolo considerato.

ARTICOLO 7.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Si fa tale domanda mediante un formulario il cui modello compare nell'Allegato V del presente Protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione della Convenzione.

5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali del paese d'esportazione.

ARTICOLO 8.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP d'esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente Protocollo.

2. Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, debesi tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

ARTICOLO 9.

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è compilato secondo la formula il cui modello figura nell'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula è stampata in una o alcune delle lingue nelle

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

quali è redatta la Convenzione. Il certificato è redatto in una di tali lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello.

Il certificato deve avere un formato di mm. 210 x 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm. in meno e di 8 mm. in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati d'esportazione possono riservare la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

ARTICOLO 10.

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, è a lui o al suo rappresentante autorizzato che spetta presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

ARTICOLO 11.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui sono presentate le merci.

2. Quando le merci attraversano territori non appartenenti agli Stati ACP, alla Comunità o ai paesi e territori il termine per la presentazione del certificato previsto dal paragrafo 1 diventa di dieci mesi.

ARTICOLO 12.

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione della Convenzione.

ARTICOLO 13.

1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 11, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state presentate prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 14.

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione delle merci non comporta *ipso facto* l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

ARTICOLO 15.

Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato VI è compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'Accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello.

Il formulario EUR. 2 è costituito da due fogli, ognuno dei quali ha il formato di mm. 210 x 148. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m².

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

È redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale. Nel caso di spedizioni per pacco postale, l'esportatore, dopo aver compilato e firmato i due fogli del formulario, provvede a unirli alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore provvede ad attaccare solidamente il foglio 1 alla busta e ad inserire il foglio 2 all'interno di essa.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

ARTICOLO 16.

Sono ammesse al beneficio delle disposizioni del presente Protocollo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le

merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 17.

1. Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposizione in un paese diverso da uno Stato ACP, da uno Stato membro o da un paese e territorio e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del Protocollo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova:

a) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte,

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario della Comunità,

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo nella Comunità, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione,

d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

ARTICOLO 18.

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci

cui il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del medesimo Protocollo l'esportatore deve:

- indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce,

- attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio *a posteriori* di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati *a posteriori* devono recare una delle seguenti menzioni: « NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT », « DELIVRE A POSTERIORI », « RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEGEVEN A POSTERIORI », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « UDSTEDT EFTERFØLGENDE ».

ARTICOLO 19.

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE ».

ARTICOLO 20.

1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP cui si chiede il rilascio di un certificato per merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunità o dai paesi e territori, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'Allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto o sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima.

2. L'ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, il cui modello figura nell'Allegato VIII, o per controllare l'autenticità e la regolarità dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari.

ARTICOLO 21.

La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati è rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 o per iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato, paese o territorio da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, uno dei quali è rilasciato al richiedente, cui spetta farlo pervenire o all'esportatore

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.

ARTICOLO 22.

Gli Stati ACP prendono le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle come sono.

ARTICOLO 23.

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché della esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2 e dell'autenticità e della regolarità delle schede informative previste dall'articolo 20.

ARTICOLO 24.

Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigono o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

ARTICOLO 25.

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogniqualevolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il foglio 2 del formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del foglio 2, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al foglio 2 del formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorità doganali dello Stato d'importazione entro un termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema d'interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di Cooperazione doganale previsto all'articolo 28.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

ARTICOLO 26.

Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 nei casi previsti dall'articolo 25 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.

ARTICOLO 27.

Il Consiglio dei ministri procede ogni anno all'esame dell'applicazione del presente Protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche. Questo esame può essere effettuato ad intervalli più ravvicinati, a richiesta sia della Comunità sia degli Stati ACP, in particolare quando lo sviluppo di industrie esistenti o la installazione di nuove industrie rendono necessaria qualche deroga al presente Protocollo; lo Stato ACP interessato informa la Comunità del caso in questione e dei motivi che giustificano la deroga.

Il Consiglio dei ministri esamina al più presto la richiesta, sulla base d'una relazione del Comitato di cui all'articolo 28, e prende le disposizioni che permettono di prendere una pronta decisione, in ogni caso non oltre sei mesi dalla ricezione della domanda.

ARTICOLO 28.

1. È istituito un « Comitato di Cooperazione Doganale » incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente Protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale, in particolare per preparare le decisioni del Consiglio dei ministri in applicazione dell'articolo 27.

2. Il Comitato è composto, da un lato, di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari responsabili di problemi doganali rappresentanti i raggruppamenti regionali degli Stati ACP.

ARTICOLO 29.

Gli allegati al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 30.

La Comunità e gli Stati ACP, adottano, per quel che li riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.

ARTICOLO 31.

1. Per le merci rispondenti al titolo I che, alla data dell'entrata in vigore della Convenzione, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, nella Comunità o in uno Stato ACP, si fornisce la prova del loro carattere originario ai sensi del presente Protocollo presentando alle autorità doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:

a) un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione o

b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato o

c) un certificato di circolazione delle merci redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali tra la Comunità, da una parte, gli Stati africani e malgascio o la Repubblica di Tanzania, la Repubblica di Uganda e la Repubblica del Kenya, dall'altra, o

d) un certificato redatto secondo i modelli anteriormente in vigore nel quadro degli scambi preferenziali nell'area del Commonwealth, per le merci da importare in Irlanda o nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

2. I certificati di circolazione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera c) possono ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 1975 alle condizioni previste dal presente Protocollo.

3. Fino al 1° luglio 1977 l'articolo 1, paragrafi 3 e 4, non può essere applicato ai prodotti ottenuti in uno o più Stati ACP

- da prodotti d'uno o più Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria esportati in uno o più nuovi Stati membri o

- da prodotti d'uno o più nuovi Stati membri esportati in uno o più Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria,

nella misura in cui i prodotti contemplati ai due trattini hanno subito soltanto le lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 3 paragrafo 3.

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 - ad articoli 1 e 2.

Le espressioni « uno o più Stati ACP », « Comunità » e « paesi e territori » comprendono anche le acque territoriali.

Le navi operanti in alto mare, comprese le « navi-officina » a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato o degli Stati ACP, della Comunità o dei paesi e territori cui appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 6.

Nota 2 - ad articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3 e 4.

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario di uno o più Stati ACP, della Comunità o dei paesi e territori non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 - ad articolo 1.

Quando si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco-fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunità o negli Stati ACP o nei paesi e territori.

Nota 4 - ad articolo 3, paragrafi 1 e 2, e ad articolo 4.

Quando il prodotto ottenuto rientra nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

Nota 5 - ad articolo 1.

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 6.

L'espressione « loro navi » si applica soltanto alle navi:

immatricolate o registrate in uno Stato membro o in uno Stato ACP,

che battono bandiera d'uno Stato membro o d'uno Stato ACP,

che appartengono almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati che sono Parti della Convenzione o a una società avente la sede principale in uno di essi, in cui lo o gli « amministratori », il Presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini dei medesimi, e inoltre il cui capitale, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, appartiene almeno per il 50 per cento a detti Stati, ad amministrazioni locali o a cittadini dei medesimi,

il cui equipaggio, capitano e ufficiali compresi, è composto almeno per il 50 per cento di cittadini degli Stati Parti della Convenzione.

Nota 7 -- ad articolo 4.

Per « prezzo franco fabbrica » s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata una lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati.

Per « valore in dogana » si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Nota 8 -- ad articolo 23.

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme d'origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri o nei paesi e territori interessati.

Nota 9 -- ad articolo 1, paragrafo 3.

Per « paesi e territori » ai sensi del presente Protocollo si intendono i paesi e territori di cui alla Parte IV del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e all'articolo 24 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei Trattati.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO II

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni

PAGINA BIANCA

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04	
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservata (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso	
08.12	Frutta secche (escluse quelle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
11.01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi focchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce numero 07.05	Fabbricazione a partire da legumi secchi	
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8	Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8	
11.05	Farina, semolino e focchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce numero 07.06	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire da cereali	
11.08	Amidi e fecole; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7	
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento	
15.01	Strutto, altri grassi di malale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi	
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2	

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie e di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti d'ogni specie	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 per cento del valore del prodotto finito	
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 per cento del valore del prodotto finito	
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 per cento del valore del prodotto finito	
19.01	Estratti di malto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 11.07	

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 per cento in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 per cento del valore del prodotto finito	
19.03	Paste alimentari		Fabbricazione partendo da grano duro
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: <i>puffed - rice</i> , <i>corn-flakes</i> e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi (1) oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30 per cento del valore del prodotto finito	
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico.	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati	

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata oppure di frumento duro.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
20.03	Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 per cento del valore del prodotto finito	
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 per cento del valore del prodotto finito	
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 per cento del valore del prodotto finito	
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: A. Frutta a guscio B. Altre		Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati « prodotti originari » dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60 per cento del valore del prodotto finito
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 per cento del valore del prodotto finito.	
21.01	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche	
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02	

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07	Fabbricazione a partire da succhi di frutta (2) in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 per cento del valore del prodotto finito	
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione di bevande	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 per cento in peso	Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco	
23.04	Panelli, sansa di olive, ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi	
ex 24.02	Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70 per cento in peso delle materie utilizzate della voce n. 24.01 sono prodotti « originari »

(2) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 28.39	Solfato d'alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
30.03	Medicamenti per la medicina umana e veterinaria		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 chilogrammi		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 32.04 o 32.05 (3)	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	Miscela di ossidi o di sali compresi nel Capitolo 28 con delle cariche quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato (3)	
33.05	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 33.01 (3)	
35.05	Destrina e colle di destрина; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola		Fabbricazione partendo da granturco o patate
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.02 (3)	
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.01 (3)	
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 37.01 o 37.02 (3)	

(3) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nella industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
38.13	Preparazione per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
ex 38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove con esclusione di:</p> <p>oli di flemma e olio di Dippel;</p> <p>acidi naftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi naftenici;</p> <p>acidi solfonaftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi solfonaftenici;</p> <p>solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali;</p> <p>alchilbenzoli o alchilnaptaline in miscele;</p> <p>scambiatori di ioni;</p> <p>catalizzatori;</p> <p>composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche;</p> <p>cementi, malte e composizioni simili, refrattari;</p> <p>ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas;</p>		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 39.02	<p>carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38,01) in composizioni metallo-grafitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotto</p> <p>Prodotti di polimerizzazione</p>		<p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito</p>
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal numero 39.01 al n. 39.06 incluso		<p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito</p>
40.05	<p>Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma</p>		<p>Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito</p>
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		<p>Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 per cento del valore del prodotto finito</p>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e simili (ex voce n. 43.02) (3)	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta per carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	

(3) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
50.04 (4)	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n. 50.04
50.05 (4)	Filati di borra di seta (<i>schappe</i>) non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03
50.06 (4)	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03
50.07 (4)	Filati di seta, di borra di seta (<i>schappe</i>) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso
ex 50.08 (4)	Imitazioni del <i>catgut</i> preparate con fili di seta		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o quelli della voce n. 50.03 non cardati né pettinati
50.09 (5)	Tessuti di seta o di borra di seta (<i>schappe</i>)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.02 o 50.03
50.10 (5)	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.02 o 50.03
51.01 (4)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.02 (4)	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del <i>catgut</i> , di materie tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(4) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(5) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente e colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 millimetri.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
51.03 (4)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto.		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04 (5)	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
52.01 (4)	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
52.02 (5)	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami
53.06 (4)	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci numeri 53.01 o 53.03
53.07 (4)	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci numeri 53.01 o 53.03

(4) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(5) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente e colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 millimetri.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
53.08 (4)	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02
53.09 (4)	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03, non preparati
53.10 (4)	Filati di lana, di peli (fina o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 05.03 e 53.01 fino alla 53.04 incluso
53.11 (5)	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso
53.12 (5)	Tessuti di peli grossolani		Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso
53.13 (5)	Tessuti di crine		Ottenuti a partire da crine della voce n. 05.03
54.03 (4)	Filati di lino o di <i>ramié</i> , preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce numero 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n. 54.02
54.04 (4)	Non filati di lino e di <i>ramié</i> , preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci numeri 54.01 o 54.02
54.05 (5)	Tessuti di lino o di <i>ramié</i>		Ottenuti a partire da materie delle voci numeri 54.01 o 54.02
55.05 (4)	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci numeri 55.01 o 55.03

(4) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(5) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente e colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 millimetri.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
55.06 (4)	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.07 (5)	Tessuti di cotone a punto di garza		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.08 (5)	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.09 (5)	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (<i>cables</i>) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(4) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(5) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente e colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 millimetri.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
56.05 (4)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06 (4)	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07 (5)	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso
57.05 (4)	Filati di canapa		Ottenuti a partire dalla canapa greggia
57.06 (4)	Filati di <i>juta</i> o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla <i>juta</i> greggia, di stoppe di <i>juta</i> o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.07 (4)	Filati di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire dalle fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04
57.08	Filati di carta		Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 47, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati

(4) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(5) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente e colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 millimetri.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
57.09 (5)	Tessuti di canapa		Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01
57.10 (5)	Tessuti di <i>juta</i> o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla <i>juta</i> greggia, di stoppe di <i>juta</i> o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.11 (5)	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07
57.12	Tessuti di filati di carta		Ottenuti a partire da carta, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami
58.01 (6)	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso o dal 57.01 al 57.04 incluso

(5) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente e colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 millimetri.

(6) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di poliere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente e colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 millimetri.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
58.02 (6)	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti <i>Kelim</i> o <i>Kilim</i> , <i>Schumacks</i> o <i>Soumak</i> , <i>Karmanie</i> e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n. 57.07
58.04 (6)	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.05 (6)	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (<i>bolduc</i>) esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.06 (6)	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

(6) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente e colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 millimetri.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
58.07 (6)	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pom-pone) e simili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.08 (6)	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.09 (6)	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
59.01 (6)	Ovate o manufatti di ovatta; borre di cimitura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili

(6) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente e colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 millimetri.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
59.02 (6)	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili
ex 59.02 (6)	Feltri all'ago anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire da fibre naturali, da prodotti chimici o da paste tessili; ottenuti a partire da fibre o da fasci (<i>cables</i>) continui di polipropilene, le cui fibre semplici hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito
59.03 (6)	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.04 (6)	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.05 (6)	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili e filati di cocco della voce n. 57.07
59.06 (6)	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07

(6) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente e colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 millimetri.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie		Ottenuti a partire da filati
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10 (6)	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		Ottenuti a partire da filati o da fibre tessili
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, o per usi simili		Ottenuti a partire da filati

(6) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente e colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 millimetri.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
59.13 (6)	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Ottenuti a partire da filati semplici
59.15 (6)	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.16 (6)	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.17 (6)	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
ex Capitolo 60 (6)	Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da materie delle voci nn. dal 56.01 al 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili

(6) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

al 20 per cento, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;

al 30 per cento, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente e colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 millimetri.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (7)
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (7)
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (7)
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (7)
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati (7)
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati (7) (8)
ex 61.01	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito (7) (8)

(7) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(8) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati		Ottenuti a partire da filati (7) (8)
ex 61.02	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito (7) (8)
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 per cento del valore del prodotto finito (7)
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Ottenuti a partire da filati (7) (8)
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati (7) (8)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi (7) (8) (9)
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 per cento del valore del prodotto finito (7)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche artificiali a fiocco e loro cascami e da prodotti chimici o paste tessili (7) (8)
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, manufatti simili, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito (7)
61.07	Cravatte		Ottenuti a partire da filati (7) (8)

(7) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(8) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(9) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, non ricamati		Ottenuti a partire da filati (7) (8)
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito (7)
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati (7). (8)
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati (7) (8)
ex 61.10	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito (7) (8)
61.11	Altri accessori confezionati per oggetto di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati (7) (8)
62.01	Coperte		Ottenuti a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso (8) (9)
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati		Ottenuti a partire da filati greggi (8) (9)

(7) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(8) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(9) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Ottenuti a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami (8) (9)
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici e greggi (8) (9)
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	

(8) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(9) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Ottenuti a partire da fibre tessili
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per cappelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Ottenuti a partire o da filati, o da fibre tessili
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasolli-tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrare » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato dalle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato dalle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre senipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)

(10) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	Fabbricazione di prodotti della voce n. 73.06	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 73.07 o 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.10	
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.06

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 73.06, 73.07, o della voce numero 73.15 nelle forme indicate alle voci numeri 73.06 e 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 millimetri		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 millimetri o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)

(10) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
74.12	Reti di un sol pezzo di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
75.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernozzoli, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico; loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)

(10) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito

(10) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne ossature, impalcature, tettoie, intelalature di porte e finestre, balastrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, disposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o fermici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
77.03	Altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
78.03	Lamiera, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 chilogrammi per metro quadrato		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 chilogrammi o meno per metro quadrato (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (racordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito (10)
79.02	Barre, profilati, e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc., di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito

(10) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
80.03	Lamiera, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 chilogrammo per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 chilogrammo o meno per metro quadrato (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito (10)

(10) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito (10)
ex Capitolo 84	Caldole, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuato materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n. 84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Lavorazione, trasformazione o montaggio per il quale vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originali » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 per cento del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (11) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito e a condizione: che almeno il 50 per cento del valore dei prodotti delle parti e dei pezzi (11) utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti « originari »

(10) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

(11) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

- valore dei prodotti importati,
- valore dei prodotti di origine indeterminata.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn. 85.14 e 85.15		e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e per la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito e a condizione: che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (11) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 per cento del valore del prodotto finito (12)

(11) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

- valore dei prodotti importati,
- valore dei prodotti di origine indeterminata.

(12) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 per cento del valore del prodotto finito (12)
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 87.09		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (11) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, a esclusione dei prodotti di cui alle voci nn. 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito

(11) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

- valore dei prodotti importati,
- valore dei prodotti di origine indeterminata.

(12) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (11) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (11) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (11) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »

(11) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

- valore dei prodotti importati,
- valore dei prodotti di origine indeterminata.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (11) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (11) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n. 91.04 e n. 91.08		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del prodotto finito
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (11) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »

(11) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

- valore dei prodotti importati,
- valore dei prodotti di origine indeterminata.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (11) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 92.11		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito, e a condizione: che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (11) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 per cento del valore del prodotto finito (12)

(11) Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

- valore dei prodotti importati,
- valore dei prodotti di origine indeterminata.

(12) Questa percentuale non si somma a quella del 40 per cento.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI OTTENUTI		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
Capitolo 93	Armi e munizioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbizzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito

ALLEGATO III

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto

PAGINA BIANCA

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI FINITI		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
		L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc. dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73,37, nonché nei prodotti delle voci numeri 97,07 e 98,03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 per cento del valore del prodotto finito
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomma, gommoresine, resine e balsami naturali	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti non originari il cui valore non superi il 50 per cento del valore del prodotto finito
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 22.09	Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50°	Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15 per cento del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 centimetri	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 centimetri
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 centimetri	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 centimetri
ex 25.18	Dolomite calcinata; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
Capitoli dal 28 al 37 compreso	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, ad esclusione dei concimi minerali o chimici fosfatici: fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31,03) e degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati (ex 33,01)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 per cento del valore del prodotto finito
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici: fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati	Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI FINITI		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 33.01	Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati	Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi il tallol raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata (ex 38.07)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20 per cento del valore del prodotto finito
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 38.07	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia
ex Capitolo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20 per cento del valore del prodotto finito
ex 39.02	Pellicole di ionomeri	Ottenute per mezzo di un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio
ex 40.01	Lastre di gomma laminata per suole	Laminazione di fogli di para di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma pura
ex 41.01	Pelli di ovini tosate	Slanatura delle pelli di ovini
ex 41.02	Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate
ex 41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 43.02	Pelli confezionate	Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate
ex 50.03	Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI FINITI		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzazione, desmottamento (<i>epincetage</i>) rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 per cento del valore del prodotto finito
ex 59.14	Reticelle ad incandescenza	Produzione per mezzo di tessuti tubolari di maglia
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.13	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette tagliate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche inflatate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche inflatate per comodità di trasporto, ma non assortite.	Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi	Mescolatura o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI FINITI		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento greggi
ex 71.09	Platino e metalli, del gruppo del platino e loro leghe, greggi	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	Laminazione, filatura, trafilatura, battitura o frantumazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio: nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso nelle forme di cui alla voce n. 73.14	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06 Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci numeri 73.06 e 73.07
ex 74.01	Rame da affinazione (<i>blister</i> e altri)	Conversione di metalline cupriforme
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica o elettrolitica del rame da affinazione (<i>blister</i> ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per processo chimico delle metalline <i>speiss</i> ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 75.01	Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per procedimento chimico di cascami e rottami

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI FINITI		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 76.01	Alluminio greggio	Produzione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami
ex 77.04	Berillio (glucinto) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
ex 78.01	Piombo affinato	Produzione per affinazione termica di piombo d'opera
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito
ex 83.06	Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito
ex 84.08	Motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

— valore dei prodotti importati,

— valore dei prodotti d'origine non determinata.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI FINITI		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
84.16	Calandre e laminatoi, diversi da laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 per cento del valore del prodotto finito
ex 84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 per cento del valore del prodotto finito
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 per cento del valore del prodotto finito
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 per cento del valore del prodotto finito
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito e a condizione: che almeno il 50 per cento in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio delle teste (motore escluso) sia costituito da prodotti « originari » e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »
85.14	Microfoni e loro supporti altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50 per cento del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (2)

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:
a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;

b) per le parti e i pezzi diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, le disposizioni dell'articolo 4 del presente Protocollo in materia di:

- valore dei prodotti importati,
- valore dei prodotti d'origine non determinata.

(2) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 per cento per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODOTTI FINITI		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione da suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 per cento del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50 per cento del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » (2)
87.06	Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15 per cento del valore del prodotto finito
ex 94.01	Mobili per sedersi, anche trasformati in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02), di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m ² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 per cento del valore del prodotto finito (3)
ex 94.03	Altri mobili, di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 gr/m ² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 per cento del valore del prodotto finito (3)
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata
ex 95.03	Lavori di avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori di osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 98.11	Pipe (comprese le teste)	Fabbricazione a partire dagli sbizzi

(2) Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 per cento per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

(3) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari, rientranti nella composizione del prodotto.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO IV

ELENCO C

Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente Protocollo

N. della tariffa doganale	Designazione
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più del 65 per cento del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzina e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
da 27.09 a 27.16	} Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi aciclici, cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, benzolo, toluolo, xiloli, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 per cento o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti

ALLEGATO V

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 N° A 000.000			
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro			
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra			
	e			
		Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi		
		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (3)	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		7. Osservazioni		
(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».	8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
				11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificato conforme Documento d'esportazione (2)
(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.	modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato addì (firma)		timbro 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato Fatto a addì (firma)	

(3) Da compilare soltanto se il paese d'esportazione non è il paese di cui i prodotti sono considerati originari. In caso contrario la casella va cancellata con tratti di penna.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)</p>
<p>Fatto a addì</p>	<p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p>
<p>Timbro</p>	<p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p>
<p>Timbro</p>	<p>Fatto a addì</p>
<p>..... (firma)</p>	<p>Timbro</p>
<p>..... (firma)</p>	<p>..... (firma)</p>
<p>(1) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>	

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistato dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO
DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 N° A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
	e	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (2)	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».	8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)
		10. Fatture (indicazione facoltativa)
(2) Da compilare soltanto se il paese di esportazione non è il paese di cui i prodotti sono considerati originari. In caso contrario la casella va cancellata con tratti di penna.		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato Fatto a addi (firma)

ALLEGATO VI

FORMULARIO EUR. 2 N. A. 000.000

(Foglio 1)

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo del foglio 1.

<p>1 Nome e indirizzo dell'esportatore</p>	<p>2 Dichiarazione dell'esportatore</p> <p>IO SOTTOSCRITTO, esportatore delle merci oggetto della presente spedizione postale e descritte in appresso,</p> <p>— DICHIARO che esse si trovano in (paese d'esportazione) e soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi tra (1) e che hanno il carattere di prodotti originari ai sensi delle suddette disposizioni;</p> <p>— M'IMPEGNO a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla mia contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte in appresso.</p>				
<p>3 Nome e indirizzo del destinatario</p>	<p>4 Luogo e data</p>				
<p>5 Osservazioni (2)</p>	<p>6 Firma dell'esportatore</p>				
<p>10 Designazione delle merci</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>7 Paese gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (3)</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>8 Paese di destinazione</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> <p>9 Peso lordo</p> </td> </tr> </table> <p>11 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione incaricato del controllo <i>a posteriori</i> della dichiarazione dell'esportatore.</p>	<p>7 Paese gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (3)</p>	<p>8 Paese di destinazione</p>	<p>9 Peso lordo</p>	
<p>7 Paese gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (3)</p>	<p>8 Paese di destinazione</p>				
<p>9 Peso lordo</p>					

(1) (2) (3) Per le note vedi a tergo.

RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario (*)</p> <p>Fatto a addì 19.....</p> <p>Timbro dell'ufficio</p> <p>..... (Firma del funzionario)</p>	<p>Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario del servizio competente ha permesso di constatare</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (1)</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (1)</p> <p>Fatto a addì 19.....</p> <p>Timbro dell'ufficio</p> <p>..... (Firma del funzionario)</p> <p>(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.</p>

(*) Il controllo *a posteriori* del formulario è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte il servizio doganale del paese d'importazione abbia fondati dubbi in merito all'origine reale della merce o di componenti di essa.

La dogana del paese d'importazione invia il foglio 2 del formulario all'amministrazione od al servizio del paese di esportazione, incaricato del controllo, indicando i motivi di forma o di merito che giustificano l'inchiesta. Essa unisce al foglio 2 del formulario, se possibile, la fattura o la relativa copia e fornisce qualsiasi informazione idonea a far ritenere inesatte le indicazioni figuranti sul formulario. Se in attesa dei risultati del controllo la dogana del paese d'importazione decide di soprassedere all'applicazione delle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui trattasi, essa offrirà all'importatore la possibilità di ritirare le merci, senza pregiudizio delle misure conservative ritenute necessarie.

FORMULARIO **EUR. 2** N. A. 000.000

(Foglio 2)

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo del foglio 1.

1 Nome e indirizzo dell'esportatore	2 Dichiarazione dell'esportatore IO SOTTOSCRITTO, esportatore delle merci oggetto della presente spedizione postale e descritte in appresso, — DICHIARO che esse si trovano in (paese d'esportazione) e soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi tra (1) e che hanno il carattere di prodotti originari ai sensi delle suddette disposizioni; — M'IMPEGNO a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla mia contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte in appresso.	
3 Nome e indirizzo del destinatario	4 Luogo e data	
5 Osservazioni (2)	6 Firma dell'esportatore	
10 Designazione delle merci	7 Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (3)	8 Paese di destinazione
	11 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione incaricato del controllo <i>a posteriori</i> della dichiarazione dell'esportatore.	9 Peso lordo

(1) (2) (3) Per le note vedi a tergo.

Note della prima pagina

- (1) **Indicare** le Parti contraenti dell'atto in forza del quale il formulario è compilato.
- (2) **Far menzione** del controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione e dal servizio competente.
- (3) **Da compilare** soltanto se il paese d'esportazione non è il paese di cui i prodotti sono considerati originari. In caso contrario la casella va cancellata con tratti di penna.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2.

A. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 2.

Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

B. L'esportatore deve apporre sull'etichetta verde C1 o sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 l'indicazione « EUR. 2 », seguita dal numero di serie del formulario.

C. Dopo aver compilato e firmato i due fogli del formulario, l'esportatore

— unisce i due fogli alla bolletta di spedizione, quando si tratta di spedizione sotto forma di pacco postale,

— attacca solidamente il foglio 1 sul pacco e inserisce il foglio 2 all'interno di esso, quando si tratta di spedizione postale sotto forma di lettera.

ALLEGATO VII

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci indicate nella presente fattura sono state ottenute
(indicare lo (gli) Stato (i) legato (i) dalla Convenzione nel quale (nei quali) i prodotti sono stati ottenuti.)

e (secondo il caso):

a) (*) soddisfano alle norme relative alla definizione della nozione di « prodotti interamente ottenuti »

o

b) (*) sono state ottenute dai seguenti prodotti:

Descrizione	Paese d'origine	Valore (*)
.....
.....
.....
.....

e sono state sottoposte alle seguenti lavorazioni:

..... (indicare l'operazione)

in

..... (indicare lo (gli) Stato (i) legato (i) dalla Convenzione nel quale (nei quali) i prodotti sono stati ottenuti).

Fatto a addì
(firma)

(*) Compilare se necessario.

ALLEGATO VIII

1 Speditore (1)	SCHEDA DI INFORMAZIONE per ottenere un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE come previsto dalle disposizioni relative agli scambi tra		
2 Destinatario (1)	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA e GLI STATI ACP (a stampatello) </td> </tr> </table>		LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA e GLI STATI ACP (a stampatello)
LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA e GLI STATI ACP (a stampatello)			
3 Trasformatore (1)	4 Stato ove sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni		
6 Ufficio di dogana d'importazione (2)	5 Per uso ufficiale		
7 Documento d'importazione (2) modello n. serie del [][]			
MERCI AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE VERSO LO STATO DESTINATARIO			
8 Marche, numeri, numero e natura dei colli	9 Numero posizione NdB e descrizione delle merci	10 Quantità (3) 11 Valore (4)	
MERCI IMPORTATE UTILIZZATE			
12 Numero posizione NdB e descrizione delle merci	13 Paese di origine	14 Quantità (3) 15 Valore (2)(5)	
16 Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate			
17 Osservazioni			
18 VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento: modello n. Ufficio doganale Addì [][]	19 DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE Il sottoscritto dichiara che le informazioni che figurano sulla presente scheda sono esatte Fatto a addì [][]		
..... (firma)	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Timbro dell'ufficio</td> </tr> </table>	Timbro dell'ufficio (firma)
Timbro dell'ufficio			

<p>RICHIESTA DI CONTROLLO</p> <p>Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità della presente scheda di informazione.</p> <p>A addi</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center;">Timbro dell'ufficio</div> <p>..... (firma del funzionario)</p>	<p>RISULTATO DEL CONTROLLO</p> <p>Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione</p> <p>a) è stata effettivamente rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*)</p> <p>b) non risponde ai requisiti d'autenticità e di regolarità prescritti (ved. osservazioni allegate) (*)</p> <p>A addi</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center;">Timbro dell'ufficio</div> <p>..... (firma del funzionario)</p> <p>..... (*) Cancellare la menzione inutile</p>
--	--

NOTE DELLA PAGINA 1

- (1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
- (2) Menzione facoltativa.
- (3) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.
- (4) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.
- (5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine.

ALLEGATO IX

DICHIARAZIONI COMUNI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente Protocollo il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto d'imbarco a destinazione della Comunità equivale a un titolo di trasporto unico per i prodotti oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP privi di sbocco diretto al mare.

2. I prodotti, esportati dagli Stati ACP privi di sbocco diretto al mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi o territori di cui alla nota esplicativa n. 9, possono essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2.

3. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, del presente Protocollo si accettano i certificati EUR. 1 emessi da un'autorità competente e visti dalle autorità doganali.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 del presente Protocollo la Comunità si dichiara disposta ad esaminare le richieste degli Stati ACP di prevedere deroghe a detto Protocollo a favore delle industrie interessate. Si procederà a questo esame nell'opportuna sede istituzionale subito dopo la firma della Convenzione onde permettere la simultanea entrata in vigore della medesima e delle deroghe.

5. In particolare, si tiene conto caso per caso della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione entrino prodotti originari di paesi in via di sviluppo vicini o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati ACP intrattengono relazioni particolari, purché sia possibile stabilire una cooperazione amministrativa soddisfacente.

PROTOCOLLO N. 2

RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA.

CAPITOLO 1

ARTICOLO 1.

Nel quadro degli obiettivi di cui all'articolo 40 della Convenzione, le Parti contraenti convengono che i progetti ed i programmi devono contribuire ad assicurare in tutto o in parte i seguenti risultati:

- incremento del reddito nazionale di ciascuno Stato ACP;
- miglioramento del tenore di vita o del livello socio-culturale delle popolazioni, in particolare di quelle più sprovvedute;
- instaurazione di relazioni economiche più equilibrate fra gli Stati ACP e gli altri paesi, loro maggior partecipazione al commercio mondiale in generale ed al commercio dei manufatti in particolare:
- miglioramento e controllo delle condizioni di sviluppo, in particolare dei fattori naturali e delle conoscenze tecniche;
- diversificazione ed integrazione della struttura economica nelle sue dimensioni sia settoriali sia geografiche;
- cooperazione regionale fra Stati ACP e, eventualmente, fra Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 2.

Allo scadere della Convenzione, gli stanziamenti sotto forma di capitale di rischio, di cui all'articolo 42, punto 1, lettera a), terzo trattino della Convenzione, che non sono stati impegnati, si aggiungono agli stanziamenti sotto forma di prestiti speciali di cui al secondo trattino della medesima disposizione; gli stanziamenti di cui all'articolo 47, paragrafo 2 della Convenzione che, destinati al finanziamento di progetti regionali, non sono stati impegnati a tal fine, divengono disponibili per il finanziamento di altri progetti e programmi.

CAPITOLO 2

MODALITA DI FINANZIAMENTO

ARTICOLO 3.

1. I prestiti speciali servono a finanziare in tutto o in parte progetti o programmi di generale interesse per lo sviluppo economico e sociale dello Stato o degli Stati ACP sul cui territorio devono essere attuati.

2. Come regola generale, questi progetti sono concessi per una durata di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni, al tasso d'interesse annuo dell'1 per cento.

ARTICOLO 4.

1. Per favorire la realizzazione di progetti industriali, minerari e turistici che presentano un interesse generale per l'economia dello Stato o degli Stati ACP interessati, la Comunità può accordare contributi sotto forma di capitali di rischio per l'incremento dei fondi propri o assimilati delle imprese di tali paesi, eventualmente mediante l'acquisto di partecipazioni al loro capitale sociale e, più in generale, mediante aiuti in quasi-capitale.

2. Le partecipazioni della Comunità al capitale di imprese o istituti pubblici di finanziamento dello sviluppo degli Stati ACP hanno carattere minoritario e temporaneo. Tali operazioni possono essere effettuate congiuntamente a un mutuo della Banca o a un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena se ne ravvisa l'opportunità, esse sono cedute, di preferenza a cittadini od istituti degli Stati ACP.

3. I contributi in quasi-capitale possono assumere la forma:

— di prestiti subordinati, il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi hanno luogo soltanto dopo il pagamento degli altri crediti bancari alle condizioni del mercato;

— di prestiti condizionali, il cui servizio e rimborso sono esigibili solo quando si siano verificate le condizioni stabilite al momento della concessione del mutuo, con particolare riguardo alle condizioni di attuazione del progetto.

Tali condizioni indicano che il progetto ha superato i rischi particolari cui era esposto e ha raggiunto una certa redditività.

Le condizioni di questi aiuti vengono determinate caso per caso in base alle caratteristiche dei progetti finanziati; il tasso d'interesse può raggiungere al massimo quello dei prestiti con abbuoni concessi dalla Banca.

4. I contributi in quasi-capitale sono normalmente concessi ad imprese industriali, minerarie e turistiche nonché ad istituti di finanziamento dello sviluppo nella misura in cui lo consentono le loro caratteristiche di attività e di gestione. Possono ugualmente essere accordati agli Stati ACP per permetter loro di acquistare partecipazioni al capitale d'impresе industriali, minerarie e turistiche se questa operazione si inserisce nel finanziamento di nuovi investimenti produttivi ed è completata da un altro intervento finanziario della Comunità.

ARTICOLO 5.

1. L'esame da parte della Banca della ricevibilità dei progetti e la concessione dei prestiti sulle risorse proprie sono effettuati in concertazione con lo Stato o gli Stati ACP interessati secondo modalità, condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenuto conto della situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati nonché dei fattori che garantiscono il regolare rimborso degli aiuti rimborsabili.

2. I prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie sono subordinati a condizioni di durata stabilite in base alle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto; questo periodo può essere al massimo di 25 anni.

3. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito. Questo tasso è di norma ridotto del 3 per cento mediante un abbuono di interessi salvo che i prestiti siano destinati ad investimenti nel settore petrolifero, ovunque questi siano localizzati, o ad investimenti nel settore minerario, purché non localizzati in uno degli Stati ACP meno sviluppati elencati all'articolo 48 della Convenzione, o si tratti di prestiti destinati a investimenti localizzati nei paesi che saranno determinati nella prima sessione del Consiglio dei ministri o relativi ai settori che saranno ivi determinati. La percentuale dell'abbuono è tuttavia automaticamente adeguata in modo che il tasso di interesse effettivamente dovuto dal mutuatario non sia né inferiore al 5 per cento né superiore all'8 per cento.

4. L'importo globale degli abbuoni d'interessi, attualizzato al momento della firma del prestito ad un tasso e secondo modalità stabiliti dalla Comunità, è imputato sull'importo delle sovvenzioni di cui all'articolo 42, punto 1, lettera a), primo trattino della Convenzione; esso viene direttamente versato alla Banca.

CAPITOLO 3

COOPERAZIONE TECNICA

ARTICOLO 6.

1. La cooperazione tecnica di cui all'articolo 46 della Convenzione può essere o legata agli investimenti o generale.

2. La cooperazione tecnica legata agli investimenti comprende in particolare:

- a) la programmazione e studi speciali e regionali di sviluppo;
- b) studi tecnici, economici e commerciali, come pure ricerche e prospezioni necessarie alla preparazione dei progetti;
- c) aiuto nella preparazione dei *dossier*;
- d) aiuto nell'esecuzione e nella sorveglianza dei lavori;
- e) aiuto temporaneo per creare, avviare e gestire una data realizzazione o un complesso di attrezzature, ivi compresa, se del caso, la formazione del personale incaricato del funzionamento e della manutenzione della realizzazione e delle attrezzature;
- f) presa a carico temporanea dei tecnici necessari alla buona esecuzione di un progetto d'investimento e fornitura dei beni a tal fine necessari.

3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare:

- a) assegnazione di borse di studio, di tirocini e di corsi per corrispondenza per la formazione e il perfezionamento professionale dei cittadini degli Stati ACP, da realizzare preferibilmente in tali Stati;

b) organizzazione di programmi di formazione specifica negli Stati ACP, specialmente per il personale di servizi ed enti pubblici o di imprese;

c) invio negli Stati ACP, a loro richiesta, di esperti, consulenti, tecnici e istruttori degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e periodi limitati;

d) fornitura di materiale a scopo di insegnamento, sperimentazione e dimostrazione;

e) organizzazione di brevi corsi di formazione per cittadini degli Stati ACP e di cicli di perfezionamento per funzionari di tali Stati;

f) studi settoriali;

g) studi sulle prospettive e sulle possibilità di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP e su problemi che interessano gruppi di tali Stati o la loro totalità;

h) informazione generale e documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP, lo sviluppo degli scambi tra la Comunità e tali Stati e il conseguimento degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica.

CAPITOLO 4

COOPERAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 7.

1. Ai sensi della Convenzione la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra due o più Stati ACP, o nei rapporti tra uno o più Stati ACP, da una parte, e uno o più paesi terzi vicini, dall'altra.

La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra due o più organizzazioni regionali di cui fanno parte Stati ACP, o nei rapporti tra uno o più Stati ACP e un'organizzazione regionale.

2. Ai sensi della presente Convenzione sono progetti regionali quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione d'un problema di sviluppo comune a due o più paesi mediante azioni comuni o azioni nazionali coordinate.

ARTICOLO 8.

Il campo d'applicazione della cooperazione regionale e interregionale comprende in particolare:

a) la ripartizione delle industrie allo scopo di accelerare l'industrializzazione degli Stati ACP, non esclusa la creazione di imprese regionali e interregionali;

b) trasporti e comunicazioni: strade, ferrovie, trasporti aerei e marittimi, vie navigabili interne, poste e telecomunicazioni;

c) produzione di energia e sfruttamento comune delle risorse naturali;

d) ricerca e tecnologia applicate all'intensificazione della cooperazione regionale e interregionale;

e) allevamento, agricoltura, industria e promozione dei prodotti di tali settori;

f) insegnamento e formazione, non esclusa la creazione di istituti comuni di tecnologia avanzata, nel quadro di programmi di formazione miranti alla piena partecipazione dei cittadini degli Stati ACP allo sviluppo economico;

g) cooperazione nel settore dei viaggi e del turismo, non esclusa la creazione o il potenziamento di centri di promozione turistica su base regionale, per incrementare il turismo regionale e internazionale;

h) assistenza tecnica per la creazione di organismi regionali di cooperazione o per lo sviluppo di nuove attività in organismi regionali già esistenti.

ARTICOLO 9.

Lo Stato o il gruppo di Stati ACP che partecipa con paesi vicini non ACP ad un progetto regionale o interregionale può chiedere alla Comunità di finanziare la parte del progetto che gli compete.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI SPECIALI A FAVORE DEGLI STATI MENO SVILUPPATI

ARTICOLO 10.

Gli aiuti comunitari sono concessi agli Stati ACP elencati all'articolo 48 della Convenzione a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, tenuto conto della situazione economica di ciascuno Stato.

Come norma generale, questi finanziamenti consistono in sovvenzioni e, nei debiti casi, in prestiti speciali o in capitali di rischio. Tuttavia, prestiti sulle risorse proprie della Banca possono essere concessi negli Stati ACP interessati in base ai criteri di cui all'articolo 43 della Convenzione.

ARTICOLO 11.

1. A richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunità accorda particolare attenzione all'applicazione delle seguenti misure di aiuto:

a) assistenza tecnica necessaria per individuare, preparare ed attuare loro progetti rientranti nel quadro della programmazione dell'aiuto comunitario;

b) azioni di formazione del personale, direttivo o meno, necessario ai servizi di sviluppo economico ed alle amministrazioni tecniche di tali Stati. Questa formazione deve essere strettamente connessa con gli obiettivi pratici fissati dallo Stato interessato e deve essere attuata, per quanto possibile, nel territorio dello stesso.

2. Possono inoltre applicarsi a tali Stati le seguenti misure speciali di aiuto:

a) appoggio a ricerche miranti a trovare soluzioni per alcuni problemi specifici di sviluppo economico e sociale;

b) appoggio allo sviluppo di piccole e medie imprese e all'attuazione di piccole azioni di sviluppo rurale.

3. In deroga all'articolo 46, paragrafo 2 della Convenzione, la Comunità può finanziare, in modo temporaneo e decrescente, previo esame delle necessità e dei mezzi di ciascuno Stato ACP interessato, i costi d'esercizio o gravi riparazioni per realizzazioni da essa finanziate in precedenza che rivestono particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato interessato. Questi aiuti sono concessi solo se tali costi d'esercizio o tali riparazioni si rivelano troppo onerosi per lo Stato o gli altri beneficiari.

ARTICOLO 12.

Gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano in via prioritaria delle disposizioni miranti a promuovere la cooperazione regionale di cui all'articolo 47 della Convenzione.

CAPITOLO 6

AZIONI SPECIFICHE A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE NAZIONALI

ARTICOLO 13.

1. Nei limiti dei fondi previsti dall'articolo 42 della Convenzione, la Comunità finanzia progetti a favore di piccole e medie imprese, cooperative o amministrazioni locali degli Stati ACP e, nel fare ciò, si serve generalmente di organismi finanziari d'interesse pubblico o a partecipazione pubblica specializzati in materia di sviluppo, quali le banche di sviluppo nazionali o regionali approvate dalla Comunità e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati.

2. A tal fine, lo Stato o gli Stati ACP interessati trasmettono alla Comunità:

- informazioni sulle capacità dell'organismo finanziario, sull'evoluzione e sulle prospettive della sua attività nel settore considerato e sulle garanzie che può offrire,
- un programma di promozione delle piccole imprese che indichi, in particolare, la portata e la natura dei progetti, le esigenze di finanziamento, l'esistenza di eventuali promotori e, se del caso, l'assistenza tecnica di cui questi hanno bisogno per la preparazione e la gestione di loro progetti.

3. Quando la Comunità ha approvato il programma in conformità dell'articolo 54 della Convenzione, essa apre a favore dell'organismo finanziario approvato una linea di credito alimentata da un opportuno tipo di contributo finanziario.

La linea di credito ha un limite massimo di 2 milioni di unità di conto da utilizzare per un periodo limitato non superiore a 3 anni. Allo scadere di questo periodo, essa può essere rinnovata.

4. Le condizioni alle quali viene concesso tale aiuto formano in ogni caso l'oggetto di un accordo tra la Comunità e l'organismo fi-

nanziario. In tale accordo sono stabilite le regole-quadro per l'attuazione dell'aiuto, in particolare per quanto riguarda:

- l'importo delle operazioni, che non può essere superiore a 200.000 unità di conto per progetto;
- i settori d'intervento;
- i criteri cui devono conformarsi i destinatari potenziali dello aiuto;
- i criteri e i metodi da seguire nell'esame dei progetti;
- le condizioni finanziarie dei prestiti finali.

5. I progetti sono vagliati dall'organismo finanziario. Quest'ultimo decide, sotto la propria responsabilità finanziaria, in merito a prestiti finali da concedere a condizioni concordanti con quelle praticate per operazioni del genere nello Stato ACP interessato.

6. L'organismo finanziario finanzia i suoi prestiti mobilitando a debita concorrenza la linea di credito. La Comunità verifica in tale occasione se questi prestiti rientrano nell'accordo previsto al paragrafo 4.

Le condizioni di finanziamento concesse dalla Comunità all'organismo finanziario tengono conto sia della necessità di quest'ultimo di coprire le sue spese di gestione, i suoi rischi di cambio e i suoi rischi finanziari sia del costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali.

7. L'organismo finanziario è comunque responsabile del rimborso alla Comunità della parte effettivamente mobilitata della linea di credito.

Esso presenta ogni anno alla Comunità una relazione sull'attuazione e sul finanziamento del programma approvato.

CAPITOLO 7

MICROPROGETTI

ARTICOLO 14.

1. Per rispondere in maniera concreta alle esigenze di sviluppo delle amministrazioni locali, il Fondo partecipa, a titolo sperimentale, al finanziamento di microprogetti, senza tuttavia pregiudicare i progetti che lo Stato ACP potrebbe includere nel suo programma nazionale di sviluppo finanziato dal Fondo.

A tal fine si può utilizzare uno stanziamento di 20 milioni di unità di conto, da prelevare sulle sovvenzioni previste dall'articolo 42, punto 1, lettera a), primo trattino della Convenzione per far fronte agli impegni corrispondenti a questo tipo di azioni.

2. Al termine del secondo anno d'applicazione della Convenzione il Consiglio dei ministri si pronuncia sul seguito da dare a questo esperimento.

ARTICOLO 15.

Per poter beneficiare di un finanziamento comunitario i microprogetti devono:

- rispondere ad una necessità reale e prioritaria a livello locale;
- comportare la partecipazione attiva delle amministrazioni locali.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non può superare 75.000 unità di conto.

2. I microprogetti sono attuati di massima in ambiente rurale. Tuttavia la Comunità può anche partecipare al finanziamento di microprogetti in ambiente urbano. Questi progetti comprendono in particolare dighe, pozzi e acquedotti, silos e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, strade vicinali e ponti, centri e corridoi di vaccinazione, scuole elementari, dispensari, maternità, centri sociali, depositi di merci e locali atti a incoraggiare l'attività commerciale e industriale nonché altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 16.

Ogni progetto per il quale viene richiesto il contributo della Comunità deve partire da un'iniziativa dell'amministrazione locale che ne trarrà vantaggio.

Il finanziamento di microprogetti ha una struttura di massima tripartita e proviene simultaneamente:

- dalla collettività beneficiaria, sotto forma di un contributo in denaro o in natura adeguato alla sua capacità contributiva;
- dallo Stato ACP, sotto forma d'un contributo finanziario o di attrezzature pubbliche;
- dal Fondo.

L'amministrazione locale si impegna ad assicurare la manutenzione e il funzionamento di ciascun progetto, se necessario con l'appoggio delle autorità nazionali.

ARTICOLO 17.

1. Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare.

Dopo essere stati esaminati dai servizi della Commissione, questi programmi vengono sottoposti, per la decisione di finanziamento, agli organi competenti della Comunità a norma dell'articolo 54 della Convenzione.

2. Nel quadro dei programmi annuali così definiti, le decisioni di finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dallo Stato ACP interessato con l'accordo della Commissione, accordo che, salvo casi particolari, è considerato acquisito dopo un mese dalla notifica di tali decisioni.

CAPITOLO 8

CONCORRENZA E CONDIZIONI DI PREFERENZA
ALLE IMPRESE NAZIONALI

ARTICOLO 18.

1. La Commissione e le autorità competenti degli Stati ACP prendono le misure di applicazione atte ad assicurare parità di condizioni per la partecipazione ad aggiudicazioni, gare di appalto e contratti finanziati mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.

2. A tal fine, fatto salvo l'articolo 19, si ha particolar cura di:

a) assicurare che le gare di appalto siano pubblicate con ragionevole anticipo nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee e nei giornali ufficiali degli Stati ACP;

b) eliminare qualsiasi pratica discriminatoria o specificazione tecnica che ostacoli la partecipazione a parità di condizioni di tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP;

c) incoraggiare per quanto possibile, soprattutto quando si tratti d'intraprendere lavori importanti o di natura tecnica particolare, la cooperazione tra le imprese degli Stati membri e quelle degli Stati ACP, in particolare mediante la selezione preliminare e la creazione di gruppi.

ARTICOLO 19.

Per talune operazioni relative agli aiuti eccezionali, e per altre operazioni se si constata il loro carattere d'urgenza o se la natura, la scarsa importanza o le caratteristiche particolari di taluni lavori o forniture lo giustificano, le autorità competenti degli Stati ACP, di concerto con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale:

- la stipulazione di contratti previa licitazione a procedura ristretta,
- la conclusione di contratti mediante accordo diretto,
- l'esecuzione in economia.

Inoltre, per le azioni di costo inferiore a 2 milioni di unità di conto, l'esecuzione in economia può essere autorizzata quando i servizi nazionali dello Stato ACP beneficiario dispongono in misura considerevole di attrezzature adeguate e di personale qualificato.

ARTICOLO 20.

Per favorire la partecipazione delle imprese nazionali all'esecuzione dei contratti finanziati dalla Comunità mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione:

a) quando si tratta di eseguire lavori che, per la loro mole, interessano soprattutto le imprese degli Stati ACP, si organizza una procedura accelerata di bando di gara, con scadenze ravvicinate per il deposito delle offerte.

Questa procedura accelerata è organizzata per gare di appalto il cui importo è stimato inferiore a 2 milioni di unità di conto.

Essa può essere avviata soltanto per appalti di lavori e comporta, per quanto concerne la presentazione delle offerte, scadenze fissate in conformità della regolamentazione vigente nello Stato ACP interessato.

L'organizzazione d'una procedura accelerata per le gare d'appalto di importo inferiore a 2 milioni di unità di conto non preclude alla Commissione la possibilità di proporre all'accordo delle autorità competenti dello Stato ACP una gara d'appalto internazionale quando si tratti di lavori che, per il loro carattere specializzato, possono interessare la concorrenza internazionale;

b) quando si tratta di eseguire lavori di importo inferiore a 2 milioni di unità di conto, nel confrontare offerte equivalenti per le loro

caratteristiche economiche e tecniche si tien conto di una preferenza del 10 per cento a favore delle imprese degli Stati ACP.

Questa preferenza è riservata alle imprese nazionali degli Stati ACP, determinate secondo la legislazione nazionale dei medesimi, a condizione che la sede fiscale e l'attività principale siano in uno Stato ACP e che una parte significativa del capitale e del personale dirigente sia fornita da uno o più Stati ACP;

c) quando si tratta di forniture, nel confrontare offerte equivalenti per le loro caratteristiche economiche e tecniche si tiene conto d'una preferenza del 15 per cento a favore delle imprese manifatturiere degli Stati ACP, industriali o artigianali.

Questa preferenza è riservata alle imprese nazionali degli Stati ACP che conferiscono un margine sufficiente di valore aggiunto.

ARTICOLO 21.

La Commissione e le autorità competenti degli Stati ACP curano che, in ciascuna operazione, vengano rispettati gli articoli 18, 19 e 20 e che l'offerta prescelta sia la più vantaggiosa dal punto di vista economico, con particolare riguardo alle qualifiche attestate dagli offerenti e alle garanzie da essi offerte, alla natura e alle condizioni di esecuzione dei lavori o delle forniture, al prezzo delle prestazioni, al loro costo d'utilizzo e al loro valore tecnico. Quando, applicando detti criteri, si riconosca che due offerte sono equivalenti, si dà la preferenza all'offerta che consente il maggior impiego possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP.

Esse curano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fascicolo della gara d'appalto.

Il risultato delle gare d'appalto è pubblicato al più presto nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

ARTICOLO 22.

Le clausole e le condizioni generali applicabili alla stipulazione e all'esecuzione dei pubblici appalti finanziati dal Fondo formano oggetto di una regolamentazione comune adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, con decisione presa nella seconda sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

ARTICOLO 23.

Le controversie che sorgono tra l'amministrazione di uno Stato ACP e il concessionario o il fornitore in occasione dell'esecuzione d'un appalto finanziato dal Fondo vengono composte mediante arbitrato, secondo un regolamento di procedura adottato dal Consiglio dei ministri con decisione presa al più tardi nella seconda sessione dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

CAPITOLO 9

ELABORAZIONE, NEGOZIAZIONE E CONCLUSIONE
DEI CONTRATTI DI COOPERAZIONE TECNICA

ARTICOLO 24.

I contratti di cooperazione tecnica sono stipulati mediante trattativa privata. Taluni contratti possono essere stipulati in seguito a gara di appalto, specialmente per studi importanti, particolarmente complessi e tecnici, ove motivi di ordine tecnico, economico o finanziario giustificano il ricorso a detta procedura.

ARTICOLO 25.

1. Per ogni azione di cooperazione tecnica che dà luogo a una procedura mediante trattativa privata, la Commissione stabilisce un elenco ristretto di candidati, cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, scelti in base a criteri che ne garantiscano le qualifiche, l'esperienza e l'indipendenza e tenuto conto della loro disponibilità per la azione prevista.

Lo Stato ACP interessato sceglie liberamente fra i candidati in elenco quello con cui intende trattare.

2. Qualora sia bandita una gara di appalto, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono, in stretta collaborazione, l'elenco ristretto dei candidati in base ai criteri enunciati al paragrafo 1. Il contratto è assegnato al candidato la cui offerta è giudicata dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato come la più vantaggiosa dal punto di vista economico.

3. Gli uffici di studio ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono scelti di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati.

ARTICOLO 26.

Nel quadro della regolamentazione comune prevista dall'articolo 22 e delle condizioni generali di pagamento fissate di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati ACP, i contratti di cooperazione tecnica sono elaborati, negoziati e conclusi dalle autorità competenti degli Stati ACP con il consenso e la partecipazione del delegato della Commissione europea previsto dall'articolo 31, in appresso denominato « il Delegato ».

ARTICOLO 27.

La Commissione incoraggia per quanto possibile la cooperazione tra uffici di studio, consulenti tecnici ed esperti degli Stati membri e degli Stati ACP nonché le associazioni momentanee, i subappalti o l'inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri.

ARTICOLO 28.

Quando uno Stato ACP dispone nel suo personale amministrativo e tecnico di elementi nazionali tali da costituire una parte sostanziale dell'organico necessario all'esecuzione in economia di un progetto di cooperazione tecnica, la Comunità può, in casi eccezionali, contribuire alle spese, fornendo materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico.

La partecipazione della Comunità si limita all'assunzione dei costi di misure supplementari strettamente connesse con detto progetto ed esclude qualsiasi spesa permanente di esercizio.

CAPITOLO 10.

ORGANI ESECUTIVI

ARTICOLO 29.

1. La Commissione designa l'Ordinatore principale del Fondo che assicura l'esecuzione delle decisioni di finanziamento.

Egli decide gli adattamenti e gli impegni che si rivelassero necessari per assicurare, nelle migliori condizioni economiche e tecniche, la debita esecuzione dei progetti o programmi approvati.

2. Fatto salvo l'articolo 30, l'Ordinatore principale gestisce i fondi e, a tale titolo, prende impegni, liquida spese, firma mandati di pagamento e tiene la contabilità degli impegni e dei mandati.

3. L'Ordinatore principale assicura la parità di condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, procura che non si operino discriminazioni e che l'offerta prescelta sia la più vantaggiosa dal punto di vista economico.

ARTICOLO 30.

1. Il Governo di ciascuno Stato ACP designa un Ordinatore nazionale che rappresenta le autorità nazionali per tutte le operazioni relative a progetti finanziati mediante le risorse del Fondo.

2. Oltre ad assumere determinate responsabilità per la preparazione, la presentazione e l'esame dei progetti, l'Ordinatore nazionale, in stretta cooperazione con il Delegato, indice gare d'appalto, riceve offerte, presiede al loro spoglio, promulga i risultati delle gare d'appalto, firma gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi e li notifica alla Commissione. Prima di indire una gara, egli ne sottopone il fascicolo all'approvazione della Commissione.

3. Egli trasmette per accordo all'Ordinatore principale il risultato dello spoglio delle offerte ed una proposta di aggiudicazione dell'appalto.

4. Per gli appalti di lavori oggetto d'una procedura accelerata, le decisioni che l'Ordinatore nazionale prende in applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono considerate come approvate dalla Commissione dopo un mese dalla loro notifica.

5. Nei limiti dei fondi a lui delegati, l'Ordinatore nazionale procede alla liquidazione delle spese e alla emissione dei mandati. La sua responsabilità finanziaria resta impegnata fino a quando la Commissione regolarizza le operazioni di cui gli è affidata l'esecuzione.

6. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di informare nel più breve tempo il Delegato, l'Ordinatore nazionale decide anche in ordine a quanto segue:

- a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purché rispettino il quadro generale del progetto e del contratto, non modifichino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per adeguamenti di dettaglio;
- b) modifiche di dettaglio dei preventivi durante l'esecuzione;
- c) storni da un articolo all'altro all'interno dei preventivi;
- d) cambiamenti di sede per progetti comportanti più unità se ciò è giustificato da ragioni tecniche o economiche;
- e) applicazione o remissione delle penalità di mora;
- f) atti per la revoca delle cauzioni;
- g) acquisti di beni sul mercato locale prescindendo dalla loro origine;
- h) impiego di attrezzature e macchine per cantiere, non originarie degli Stati membri né degli Stati associati, di cui non esista una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP;
- i) subappalti;
- j) collaudi definitivi; il Delegato è però tenuto ad assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali, e, se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare quando l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio rende necessaria l'aggiunta di lavori sostanziali.

ARTICOLO 31.

1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione, per le risorse del Fondo di cui assicura la gestione, la Commissione è rappresentata presso ciascuno Stato ACP o gruppo regionale che ne faccia espressa domanda da un Delegato della Commissione europea, riconosciuto dallo Stato ACP interessato.

2. Qualora uno Stato ACP ne faccia espressa richiesta, il Delegato apporta il suo contributo tecnico alla preparazione e all'esame dei progetti finanziati mediante le risorse del Fondo. In questo contesto egli può contribuire alla costituzione dei dossier da presentare e partecipare, con un'assistenza tecnica esterna, alla negoziazione dei medesimi, alla ricerca del modo di snellire le procedure da seguire nell'esame dei progetti nonché all'elaborazione dei capitolati degli oneri e dei fascicoli di gara.

3. Il Delegato informa regolarmente, e in taluni casi previa speciale istruzione della Commissione, le autorità presso le quali è delegato circa le attività della Comunità che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP.

4. Il Delegato collabora con le autorità nazionali nell'esaminare regolarmente lo stato dei progetti portati a termine. Tali esami fanno l'oggetto di relazioni allo Stato ACP interessato.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. Il Delegato procede ad una valutazione semestrale degli interventi del Fondo nello Stato ACP o nel gruppo regionale presso il quale egli rappresenta la Commissione. I relativi rapporti vengono comunicati dalla Commissione allo Stato o agli Stati ACP interessati.

6. Il Delegato controlla, per conto della Commissione, la corretta esecuzione finanziaria e tecnica dei progetti e programmi finanziati mediante le risorse del Fondo.

ARTICOLO 32.

1. Le prestazioni cui hanno dato luogo i progetti finanziati dal Fondo con aiuti non rimborsabili vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui conti del Fondo.

2. Per effettuare pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno Stato ACP sono aperti a nome della Commissione conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri, presso un istituto finanziario scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione, il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti.

3. Queste funzioni possono essere assunte dalle banche centrali degli Stati ACP o da qualsiasi altro istituto finanziario nazionale pubblico o semipubblico.

4. I conti di cui al paragrafo 2 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessità di tesoreria. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e sono convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP alla scadenza di ciascun pagamento.

5. Il servizio reso dall'ente delegato ai pagamenti non è retribuito; i fondi depositati non producono interesse.

6. Nel limite dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica della esattezza e della regolarità materiale dei documenti giustificativi e della validità della quietanza a saldo.

CAPITOLO 11

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 33.

1. Fatte salve le disposizioni che seguono, i superi di spesa registrati nel corso dell'esecuzione d'un progetto finanziato sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati.

2. Non appena si manifesta il rischio d'un supero di spesa per un progetto, l'Ordinatore nazionale ne informa la Commissione tramite il Delegato e comunica le misure che intende adottare per coprire tale supero, riducendo il progetto o ricorrendo alle risorse nazionali.

3. Se risulta impossibile ridurre il progetto o coprire il supero mediante le risorse nazionali, l'organo della Comunità incaricato di prendere le decisioni di finanziamento può adottare, a titolo eccezionale, una decisione d'impegno supplementare e finanziare le spese corrispondenti o con economie realizzate su altri progetti o con l'impiego di mezzi complementari definiti di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati.

4. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai paragrafi 2 e 3, l'Ordinatore nazionale si pronuncia, di concerto con l'Ordinatore principale, sull'assegnazione delle rimanenze provenienti da economie accertate alla chiusura finanziaria dei progetti alla copertura del supero registrato per un altro progetto, purché il supero non oltrepassi il limite del 15 per cento dell'importo totale stanziato per il progetto stesso.

ARTICOLO 34.

Le spese finanziarie e amministrative risultanti dalla gestione del Fondo e le spese di controllo dei progetti e programmi sono a carico del Fondo.

ARTICOLO 35.

Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei ministri o del Comitato degli ambasciatori quando al loro ordine del giorno sono iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.

PROTOCOLLO N. 3

RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP

ARTICOLO 1.

1. La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi.

2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della Convenzione non è applicabile. L'applicazione del presente Protocollo è assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che ciò possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunità ai sensi del paragrafo 1.

ARTICOLO 2.

1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente Protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della Convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire.

2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.

ARTICOLO 3.

1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati « quantitativi convenuti », che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti:

Barbados	49.300
Figi	163.600
Giamaica	118.300
Guyana	157.700
Kenya	5.000
Madagascar	10.000
Malawi	20.000
Maurizio	487.200
Repubblica Popolare del Congo	10.000
Swaziland	116.400
Tanzania	10.000
Trinidad e Tobago	69.000
Uganda	5.000

2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti:

Barbados	29.600
Figi	25.600
Giamaica	83.800
Guyana	29.600
Madagascar	2.000
Maurizio	65.300
Swaziland	19.700
Trinidad e Tobago	54.200

ARTICOLO 4.

1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di 12 mesi compreso fra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso « periodo di consegna », i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un « periodo di consegna ».

2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco diretto al mare, abbiano superato la frontiera.

3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1° luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.

ARTICOLO 5.

1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio, è commercializzato sul mercato della Comunità a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori.

2. La Comunità non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario.

3. La Comunità si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito.

4. Il prezzo garantito, espresso in unità di conto, è fissato per zucchero della qualità tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunità. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunità, tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al più tardi il 1° maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.

ARTICOLO 6.

L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità.

ARTICOLO 7.

1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna.

2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non è in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovare del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistribuisce la quantità mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi. La Commissione procede a questa redistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati.

3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantità mancante.

4. La Commissione può decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantità mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa redistribuzione si consultano gli Stati interessati.

ARTICOLO 8.

1. A richiesta della Comunità o di uno o più Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente Protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo, in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle Parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della Convenzione si può ricorrere alle Istituzioni create dalla medesima.

2. Se la Convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunità adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente Protocollo.

3. Le revisioni periodiche previste dal presente Protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.

ARTICOLO 9.

I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.

ARTICOLO 10.

Le disposizioni del presente Protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della Convenzione. Dopo tale data, il Protocollo può essere denunciato dalla Comunità nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunità con preavviso di due anni.

ALLEGATO

I prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del Protocollo n. 3 sono fissati, per il periodo 1° febbraio 1975 30 giugno 1976 e per i quantitativi menzionati nel Protocollo, a

- a) 25,53 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero greggio;
- b) 31,72 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Questi prezzi valgono per merce non confezionata, allo stadio cif nei porti europei della Comunità e per zucchero della qualità tipo, quale è definita dalla regolamentazione comunitaria.

PROTOCOLLO N. 4

RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI

Le Alte Parti contraenti,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

ARTICOLO 1.

Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni.

Le spese per il servizio d'interpretariato durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati ACP secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

ARTICOLO 2.

La Comunità e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni dell'Assemblea consultiva.

Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonché delle spese postali e di telecomunicazioni.

Le spese per il servizio d'interpretariato durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati ACP secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

ARTICOLO 3.

Gli arbitri designati a norma dell'articolo 81 della Convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei ministri.

Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per metà dalla Comunità e per metà dagli Stati ACP.

Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretariato, ecc.) sono sostenute dalla Comunità.

Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.

PROTOCOLLO N. 5

SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ

Le Alte Parti contraenti,

Sollecitate di favorire, con la conclusione di un Protocollo sui privilegi e sulle immunità, il buon funzionamento della Convenzione nonché la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione,

Considerando che è pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunità di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, nonché il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965,

Considerando altresì che è opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP ed al suo personale,

Considerando che il Protocollo relativo alle misure che gli Stati ACP devono adottare per l'applicazione dell'articolo 73 della Convenzione, firmata in data odierna, ha istituito come organi di coordinamento degli Stati ACP un Consiglio dei ministri ACP, composto dai membri degli Stati ACP del Consiglio dei ministri istituito dalla Convenzione, assistito da un Comitato degli ambasciatori ACP composto dai membri degli Stati ACP del Comitato degli ambasciatori istituito dalla stessa Convenzione, e che detto Consiglio e detto Comitato sono assistiti da un Segretariato degli Stati ACP; che detto Protocollo interno riconosce al Consiglio dei ministri ACP la personalità giuridica,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni, allegate alla Convenzione:

CAPITOLO 1

PERSONE CHE PARTECIPANO AI LAVORI RELATIVI ALLA CONVENZIONE

ARTICOLO 1.

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i Rappresentanti delle Istituzioni delle Comunità europee nonché i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del Segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle Istituzioni della Convenzione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi all'applicazione della Convenzione, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, delle immunità o delle agevolazioni d'uso.

Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì ai membri dell'Assemblea consultiva della Convenzione, agli arbitri che pos-

sono essere designati in virtù della presente Convenzione, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, al personale di quest'ultima e al personale del Centro per lo sviluppo industriale.

CAPITOLO 2

BENI, FONDI E AVERI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP

ARTICOLO 2.

I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

Salvo nella misura necessaria alle inchieste alle quali un incidente causato da un autoveicolo appartenente al Consiglio di coordinamento o circolante per conto di quest'ultimo può dar luogo in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei ministri istituito dalla Convenzione.

ARTICOLO 3.

Gli archivi del Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili.

ARTICOLO 4.

Il Consiglio dei ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Ove il Consiglio dei ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospitante adotta, ogniqualvolta ciò sia possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse.

Nessuna esenzione è concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.

ARTICOLO 5.

Il Consiglio dei ministri ACP è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non possono essere venduti né ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che ciò avvenga a condizioni approvate dal Governo di questo paese.

CAPITOLO 3

COMUNICAZIONI UFFICIALI

ARTICOLO 6.

Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità economica europea, le Istituzioni della Convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono Parti della Convenzione del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità, delle Istituzioni della Convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

CAPITOLO 4

PERSONALE DEL SEGRETARIATO DEGLI STATI ACP

ARTICOLO 7.

Il (I) Segretario (Segretari) e il (i) Segretario (Segretari) aggiunto (i) del Consiglio dei ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore del medesimo beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP, sotto la responsabilità del Presidente in carica del Comitato degli ambasciatori ACP, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

ARTICOLO 8.

Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del Segretariato diversi da quelli indicati all'articolo 7 l'immunità di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale e nei limiti delle loro attribuzioni. Sono esclusi dall'immunità i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprietà o da lui guidato.

ARTICOLO 9.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del Presidente in carica del Comitato degli ambasciatori ACP, del (dei) Segretario (Segretari) e del (dei) Segretario (Segretari) aggiunto (aggiunti) del Consiglio dei ministri

ACP, nonché degli agenti permanenti del personale del Segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri ACP, al Governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 10.

I privilegi, le immunità e le agevolazioni previste dal presente Protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali.

Le Istituzioni e gli organi di cui al presente Protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunità ogniqualvolta reputino che ciò non sia contrario ai loro interessi.

ARTICOLO 11.

L'articolo 81 della Convenzione è applicabile alle vertenze relative al presente Protocollo.

Il Consiglio dei ministri ACP e la Banca europea per gli investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato.

PROTOCOLLO N. 6

RELATIVO ALLE BANANE

La Comunità e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi qui indicati e adottano le misure necessarie al loro conseguimento:

1) in merito alle esportazioni di banane nella Comunità nessuno Stato ACP sarà posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai mercati e i vantaggi di cui fruisce nei medesimi;

2) uno sforzo comune sarà intrapreso dagli Stati ACP e dalla Comunità per elaborare e attuare azioni appropriate, in particolare per quanto concerne gli investimenti nelle varie fasi, da quella della produzione al consumo, onde permettere agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, di aumentare le loro esportazioni di banane sui loro mercati comunitari tradizionali;

3) sforzi analoghi saranno intrapresi per consentire agli Stati ACP di stabilirsi in nuovi mercati all'interno della Comunità e di estendervi le loro esportazioni di banane.

Allo scopo di contribuire al conseguimento di questi obiettivi, viene istituito, immediatamente dopo la firma della Convenzione e senza attendere la creazione delle Istituzioni della medesima, un Gruppo misto permanente incaricato di esaminare costantemente i progressi fatti e di formulare le raccomandazioni che ritenga opportune.

PROTOCOLLO N. 7

RELATIVO AL RUM

1. Fino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della voce tariffaria 22.09 C I originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambio tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, e tra gli altri Stati membri, dall'altro.

2. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la Comunità fissa ogni anno, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso di aumento annuo del 40 per cento, per quanto concerne il mercato del Regno Unito, e del 13 per cento, per gli altri mercati della Comunità.

b) Qualora l'applicazione del precedente comma ostacoli lo sviluppo d'una corrente tradizionale di scambio tra gli Stati ACP ed uno Stato membro, la Comunità adotta misure che consentano di ovviare a tale situazione.

c) La Comunità si impegna a procedere a un nuovo esame della percentuale di incremento annuo fissato nel presente Protocollo ove il consumo del rum negli Stati membri aumentasse notevolmente.

d) La Comunità si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b).

e) La Comunità si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE COMUNE
IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

1. La Comunità si dichiara disposta a promuovere, nel quadro delle azioni di cooperazione industriale, finanziaria e tecnica, lo sviluppo della pesca e delle industrie relative negli Stati ACP che si mostrino a ciò interessati.

2. Gli Stati ACP sono disposti a negoziare con ogni Stato membro accordi bilaterali che assicurino condizioni soddisfacenti per l'esercizio della pesca nelle acque marittime rientranti nella loro giurisdizione. Nel concludere tali accordi gli Stati ACP non operano, a parità di condizioni, nessuna discriminazione nei confronti degli Stati membri della Comunità o tra di essi.

ATTO FINALE

I Plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,
di Sua Maestà la Regina di Danimarca,
del Presidente della Repubblica Federale di Germania,
del Presidente della Repubblica Francese,
del Presidente dell'Irlanda,
del Presidente della Repubblica Italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord,

e del Consiglio delle Comunità Europee,

da una parte, e

i Plenipotenziari

del Capo di Stato delle Bahamas,
del Capo di Stato delle Barbados,
del Presidente della Repubblica del Botswana,
del Presidente della Repubblica del Burundi,
del Presidente della Repubblica Unita del Camerun,
del Presidente della Repubblica Centrafricana,
del Presidente della Repubblica Popolare del Congo,
del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
del Presidente della Repubblica del Dahomey,
del Presidente del Consiglio militare amministrativo provvisorio,
Presidente del Governo d'Etiopia,
di Sua Maestà la Regina delle Figi,
del Presidente della Repubblica del Gabon,
del Presidente della Repubblica del Gambia,
del Presidente del Consiglio di liberazione nazionale della Repubblica del Gana,
del Capo di Stato di Grenada,
del Presidente della Repubblica di Guinea,
del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,

del Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,
del Presidente della Repubblica Cooperativa di Guyana,
del Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
del Capo di Stato della Giamaica,
del Presidente della Repubblica del Kenya,
del Re del Regno di Lesotho,
del Presidente della Repubblica di Liberia,
del Presidente della Repubblica del Malawi,
del Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia,
del Presidente del Comitato militare di liberazione nazionale del
Mali, Capo di Stato, Presidente del Governo,
di Sua Maestà la Regina di Maurizio,
del Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania,
del Presidente della Repubblica del Niger,
del Capo del Governo Militare Federale della Nigeria,
del Presidente della Repubblica del Ruanda,
del Presidente della Repubblica del Senegal,
del Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
del Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del
Consiglio rivoluzionario supremo,
del Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
del Re del Regno dello Swaziland,
del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
del Presidente della Repubblica del Ciad,
del Presidente della Repubblica del Togo,
del Capo di Stato di Tonga,
del Capo di Stato di Trinidad e Tobago,
del Presidente della Repubblica dell'Uganda,
del Capo di Stato della Samoa Occidentale,
del Presidente della Repubblica dello Zaire,
del Presidente della Repubblica dello Zambia,

dall'altra parte,

riuniti a Lomé, il ventotto febbraio millenovecentosettantacinque, per la firma della Convenzione ACP-CEE di Lomé, hanno adottato i testi seguenti:

la Convenzione ACP-CEE di Lomé

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nonché i Protocolli e la dichiarazione sotto elencati:

Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 2 relativo all'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica

Protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP

Protocollo n. 4 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni

Protocollo n. 5 sui privilegi e sulle immunità

Protocollo n. 6 relativo alle banane

Protocollo n. 7 relativo al rum

Dichiarazione comune in merito all'esercizio della pesca.

I plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre adottato il testo dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio.

I plenipotenziari degli Stati membri e delle Comunità e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresì adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente Atto Finale:

1. Dichiarazione comune circa la presentazione della Convenzione al GATT (Allegato I)

2. Dichiarazione comune ad articolo 11, paragrafo 4 della Convenzione (Allegato II)

3. Dichiarazione comune ad articolo 59, paragrafo 6 della Convenzione (Allegato III)

4. Dichiarazione comune ad articolo 60 della Convenzione (Allegato IV)

5. Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali (Allegato V)

6. Dichiarazione comune ad articolo 89 della Convenzione (Allegato VI)

7. Dichiarazione comune ad articolo 4, paragrafo 1 del Protocollo n. 2 (Allegato VII)

8. Dichiarazione comune ad articolo 20, lettera c) del Protocollo n. 2 (Allegato VIII)

9. Dichiarazione comune ad articolo 22 del Protocollo n. 2 (Allegato IX)

10. Dichiarazione comune ad articolo 23 del Protocollo n. 2 (Allegato X)

11. Dichiarazione comune ad articolo 26 del Protocollo n. 2 (Allegato XI)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

12. Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunità economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (Allegato XII)

13. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al Protocollo n. 3 (Allegato XIII)

I plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente Atto Finale:

1. Dichiarazione della Comunità ad articolo 2 della Convenzione (Allegato XIV)

2. Dichiarazione della Comunità ad articolo 3 della Convenzione (Allegato XV)

3. Dichiarazione della Comunità ad articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione (Allegato XVI)

4. Dichiarazione della Comunità sull'unità di conto prevista dall'articolo 42 della Convenzione (Allegato XVII)

5. Dichiarazione della Comunità ad articolo 3 del Protocollo n. 2 (Allegato XVIII)

6. Dichiarazione della Comunità ad articolo 4, paragrafo 3 del Protocollo n. 2 (Allegato XIX)

7. Dichiarazione della Comunità in merito ad eventuali interventi addizionali della Banca europea per gli investimenti nel periodo d'esecuzione della Convenzione (Allegato XX)

8. Dichiarazione della Comunità in merito allo zucchero originario di Belize, di St. Kitts-Nevis-Anguilla e del Surinam (Allegato XXI)

9. Dichiarazione della Comunità ad articolo 10 del Protocollo n. 3 (Allegato XXII)

10. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XXIII)

11. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della Convenzione ACP-CEE di Lomé (Allegato XXIV).

In FEDE di CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto Finale.

FATTO a Lomé, addì ventotto febbraio millenovecentosettantacinque

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

RENAAT VAN ELSLANDE

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark

JENS CHRISTENSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

HANS-JÜRGEN WISCHNEWSKI

Pour le Président de la République Française

PIERRE ABELIN

For the President of Ireland

GARRET FITZGERALD

Per il Presidente della Repubblica Italiana

FRANCESCO CATTANEI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

JEAN DONDELINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

LAURENS JAN BRINKHORST

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

JUDITH HART

*For Radet for De europmiske Fællesskaber,
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautés européennes,
Per il Consiglio delle Comunità europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,*

GARRET FITZGERALD

FRANÇOIS-XAVIER ORTOLI

CLAUDE CHEYSSON

For the Head of State of the Bahamas

A. R. BRAYNEN

For the Head of State of Barbados

STANLEY LEON TAYLOR

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

For the President of the Republic of Botswana

GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE

Pour le Président de la République du Burundi

GILLES BIMAZUBUTE

Pour le Président de la République Unie du Cameroun

MAIKANO ABDOULAYE

Pour le Président de la République centrafricaine

JEAN PAUL MOKODOPO

Pour le Président de la République Populaire du Congo

ALFRED RAOUL

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

HENRI KONAN BEDIE

Pour le Président de la République du Dahomey

ANDRÉ ATCHADE

*For the President of the Provisional Administrative Military Council,
President of the Government of Ethiopia*

ATO GEBRE KIDAN ALULA

For Her Majesty the Queen of Fiji

K. K. T. MARA

Pour le Président de la République gabonaise

EMILE KASSA MAPSI

For the President of the Republic of the Gambia

IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA

*For the President of the National Redemption Council of the
Republic of Ghana*

FELLI

For the Head of State of Grenada

DEREK KNIGHT

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président du Conseil d'Etat de la Guinée Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

AGELMASIE NTUMU

For the President of the Cooperative Republic of Guyana

S. S. RAMPHAL

Pour le Président de la République de Haute-Volta

LEONARD KALMOGO

For the Head of State of Jamaica

PERCEVAL J. PATTERSON

For the President of the Republic of Kenya

J. G. KIANO

For the King of the Kingdom of Lesotho

E. R. SEKHONYANA

For the President of the Republic of Liberia

FRANKLIN NEAL

For the President of the Republic of Malawi

D. T. MATENJE

Pour le Chef d'Etat et de Gouvernement de la République malgache

JULES RAZAFIMBAHINY

*Pour le Président du Comité Militaire de Libération Nationale
du Mali, Chef de l'Etat, Président du Gouvernement*

CHARLES SAMBA CISSOKHO

Pour Sa Majesté la Reine de l'Île Maurice

SEEWOSAGUR RAMGOOLAM

Pour le Président de la République islamique de Mauritanie

SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH

Pour le Président de la République du Niger

MOUMOUNI DJERMAKOË ADAMOU

For the Head of the Federal Military Government of Nigeria

GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE

Pour le Président de la République rwandaise

NDUHUNGIREHE

Pour le Président de la République du Sénégal

BABACAR BA

For the President of the Republic of Sierra Leone

FRANCIS M. MINAH

*For the President of the Somali Democratic Republic,
President of the Supreme Revolutionary Council*

JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI

For the President of the Democratic Republic of the Sudan

SHARIF EL KHATIM

For the King of the Kingdom of Swaziland

SIMON SISHAYI NXUMALO

For the President of the United Republic of Tanzania

DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA

Pour le Président de la République du Tchad

NGARIHODJINA ADOUM MOUNDARI

Pour le Président de la République togolaise

BENISSAN TETE-TEVI

For the Head of State of Tonga

TUPOUTOA

For the Head of State of Trinidad and Tobago

CUTHBERT JOSEPH

For the President of the Republic of Uganda

EDWARD ATHIYO

For the Head of State of Western Samoa

FALESA P. S. SAILI

Pour le Président de la République du Zaïre

KANYINDA TSHIMPUMPU

For the President of the Republic of Zambia

RAJAH KUNDA

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE COMUNE CIRCA LA PRESENTAZIONE DELLA CONVENZIONE AL GATT

Le Parti contraenti si consultano in occasione della presentazione e dell'esame, nell'ambito del GATT, delle disposizioni commerciali della Convenzione.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 11, PARAGRAFO 4 DELLA CONVENZIONE.

Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4 della Convenzione la Comunità, allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, è disposta ad avviare l'esame delle richieste degli Stati ACP di far beneficiare di un regime particolare altri prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione.

Saranno esaminate nuove produzioni agricole per le quali esistano effettive possibilità di esportazione nella Comunità o altri prodotti non contemplati dalle disposizioni di applicazione del regime suddetto, nella misura in cui assumessero una parte rilevante nelle esportazioni di uno o più Stati ACP.

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 59, PARAGRAFO 6 DELLA CONVENZIONE.

Possono invece rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6 della Convenzione gli altri effetti nefasti delle calamità naturali o analoghe circostanze straordinarie, in particolare le gravi difficoltà economiche risultanti da un decremento della produzione destinata al mercato nazionale e la ricostituzione del potenziale produttivo, compreso quello destinato all'esportazione.

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 60 DELLA CONVENZIONE.

Finché non si applicherà la decisione di cui all'articolo 60 della Convenzione continuerà ad essere applicato il regime vigente al 31 dicembre 1975 negli Stati ACP Parti della Convenzione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, e gli altri Stati ACP applicheranno alla Comunità le disposizioni più favorevoli da essi applicati alle organizzazioni internazionali.

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE COMUNE IN MERITO ALLA RAPPRESENTANZA DEI RAGGRUPPAMENTI ECONOMICI REGIONALI.

Il Consiglio dei ministri adotta le misure che permettano alla Comunità dell'Africa orientale e alla Comunità dei Caraibi di essere rappresentate in seno al Consiglio dei ministri e al Comitato degli ambasciatori in qualità di osservatori. Esso esamina caso per caso le richieste di simili misure per altri raggruppamenti regionali di Stati ACP.

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 89 DELLA CONVENZIONE.

La Comunità e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori di cui alla Parte IV del Trattato, divenuti indipendenti, di accedere alla Convenzione se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunità proseguano in tale forma.

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 DEL PROTOCOLLO N. 2.

Per progetti industriali si intendono anche progetti di trasformazione di prodotti agricoli e progetti forestali di carattere industriale, escludendo però piantagioni e rimboschimenti.

ALLEGATO VIII

DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 20, LETTERA c) DEL PROTOCOLLO N. 2.

Per valutare il margine sufficiente di valore aggiunto conferito ai prodotti le autorità competenti, quando si pronunciano sulle gare d'appalto, si riferiscono alle norme per l'origine adottate nella Convenzione.

ALLEGATO IX

DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 22 DEL PROTOCOLLO N. 2.

Fino all'applicazione della decisione di cui all'articolo 22 del Protocollo n. 2, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati dal Fondo sono disciplinate:

per gli Stati ACP Parti della Convenzione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, dalla legislazione vigente al 31 gennaio 1975;
per gli altri Stati ACP, dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali.

ALLEGATO X

DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 23 DEL PROTOCOLLO N. 2.

A titolo transitorio e in attesa dell'applicazione della decisione di cui all'articolo 23 del Protocollo n. 2 tutte le controversie sono definitivamente composte secondo le norme di conciliazione e d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

ALLEGATO XI

DICHIARAZIONE COMUNE AD ARTICOLO 26 DEL PROTOCOLLO N. 2.

a) Sino all'applicazione della decisione prevista dall'articolo 22 del Protocollo n. 2 l'esecuzione dei contratti di cooperazione tecnica finanziati dal Fondo è disciplinata:

per gli Stati ACP Parti della Convenzione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, dalle clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo;

per gli altri Stati ACP, ove non sia possibile applicare loro a titolo transitorio le clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo, dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali.

b) La Comunità e gli Stati ACP convengono che la Commissione stabilisca e sottoponga all'accordo degli Stati ACP, nel più breve tempo dopo l'entrata in vigore della Convenzione, le condizioni generali di pagamento applicabili ai contratti.

ALLEGATO XII

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI SCAMBI TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL BOTSWANA, IL LESOTHO E LO SWAZILAND.

Considerando la Parte I, paragrafo 3 del Protocollo n. 22 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei Trattati, la Comunità riconosce e i Governi del Botswana, del Lesotho e del Swaziland dichiarano che:

i tre Governi s'impegnano ad applicare alle importazioni originarie della Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, lo stesso regime tariffario che essi applicano alle importazioni originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono;

questo impegno lascia impregiudicati i vari metodi eventualmente esistenti per il finanziamento dei bilanci dei tre Governi, ove esista un nesso tra questo finanziamento e le importazioni originarie della Comunità e quelle originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono;

i tre Governi si impegnano ad assicurare, grazie alle disposizioni del loro sistema doganale e in particolare con l'applicazione delle norme per l'origine stabilite dalla Convenzione, che la partecipazione dell'altro paese all'unione doganale cui aderiscono non produrrà alcuna deviazione di traffico a danno della Comunità.

ALLEGATO XIII

DICHIARAZIONE COMUNE CIRCA EVENTUALI RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROTOCOLLO N. 3.

Qualora uno Stato ACP che sia Parte contraente della Convenzione ma non sia espressamente menzionato nel Protocollo n. ... chieda di partecipare alle disposizioni di detto Protocollo, la sua domanda viene presa in esame.

ALLEGATO XIV

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ AD ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE.

I dazi che possono essere temporaneamente mantenuti ai sensi dell'articolo 38 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei Trattati continuano ad essere d'applicazione generale senza che l'articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione possa fare eccezione.

ALLEGATO XV

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ AD ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE.

L'articolo 3, paragrafo 1 della Convenzione lascia impregiudicati le restrizioni quantitative e lo speciale regime applicato all'importazione di autoveicoli e all'industria del montaggio in Irlanda, di cui ai Protocolli nn. 6 e 7 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e gli adattamenti dei Trattati.

ALLEGATO XVI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ AD ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2 DELLA CONVENZIONE.

Qualora la Comunità adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrebbe cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, recano il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.

ALLEGATO XVII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SULL'UNITÀ DI CONTO PREVISTA DALL'ARTICOLO 42 DELLA CONVENZIONE

L'importo degli aiuti della Comunità sarà equivalente, in una unità di conto europea da definire, a 3.390 milioni di diritti speciali di prelievo al valore del 28 giugno 1974. La disposizione di cui sopra lascia impregiudicata la decisione che il Consiglio delle Comunità europee dovrà adottare circa l'opportunità di utilizzare i diritti speciali di prelievo o un « paniere » di monete degli Stati membri per determinare la composizione dell'unità di conto europea applicabile nel quadro della Convenzione.

Tale decisione del Consiglio dovrà essere presa al più presto e in ogni caso prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

Non appena il Consiglio avrà deciso la definizione di tale unità di conto, ne informerà gli Stati ACP.

ALLEGATO XVIII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ AD ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO N. 2

Le condizioni finanziarie indicate in detto articolo sono le condizioni più favorevoli alle quali si possono concedere prestiti speciali. Esse si applicano in maniera generale ai paesi meno sviluppati di cui all'articolo 48 della Convenzione.

ALLEGATO XIX

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ AD ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 DEL PROTOCOLLO N. 2

I contributi in quasi-capitale possono essere concessi a complemento di un prestito bancario o da soli, qualora tale prestito non sia possibile in base ai criteri di cui all'articolo 43 della Convenzione.

ALLEGATO XX

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ IN MERITO AD EVENTUALI INTERVENTI ADDIZIONALI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI NEL PERIODO D'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'importo massimo degli interventi che la Banca europea per gli investimenti può fare attingendo dalle risorse proprie è fissato dall'articolo 42, punto 2 della Convenzione.

Tuttavia, nel periodo d'esecuzione della Convenzione, eventuali interventi addizionali da parte della Banca, con fondi attinti dalle sue risorse, potrebbero essere presi in considerazione nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 18 dello Statuto della Banca stessa e alla luce delle sue risorse, dell'importo dei prestiti già effettivamente concessi, dell'interesse dei progetti da finanziare e delle garanzie cui questi prestiti addizionali potrebbero essere associati.

ALLEGATO XXI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
IN MERITO ALLO ZUCCHERO ORIGINARIO DI BELIZE,
DI ST. KITTS-NEVIS-ANGUILLA E DEL SURINAM

1. La Comunità si impegna ad adottare misure che permettano di applicare un trattamento identico a quello previsto dal Protocollo n. 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei paesi:

Belize	39.400 tonnellate
St. Kitts-Nevis-Anguilla	14.800 tonnellate
Surinam	4.000 tonnellate

2. Tuttavia, sino al 30 giugno 1975 i quantitativi sono i seguenti:

Belize	14.800 tonnellate
St. Kitts-Nevis-Anguilla	7.900 tonnellate

ALLEGATO XXII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
AD ARTICOLO 10 DEL PROTOCOLLO N. 3

La Comunità dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del Protocollo n. 3, le quali prevedono la possibilità di denunciare, a determinate condizioni ivi stabilite, il Protocollo stesso, hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non costituiscono, per la Comunità, nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto Protocollo.

ALLEGATO XXIII

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI

Devono essere considerati cittadini della Repubblica Federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania.

ALLEGATO XXIV

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE A BERLINO DELLA
CONVENZIONE ACP-CEE DI LOMÉ

La Convenzione ACP-CEE di Lomé si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, una dichiarazione contraria.

ACCORDI

relativi allo zucchero di canna conclusi sotto forma di scambi di lettere tra la Comunità e le Barbados, Figi, la Repubblica di Guyana, Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica Malgascia, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica popolare del Congo, il Regno dello Swaziland, la Repubblica di Tanzania, Trinidad e Tobago, firmati a Lomé il 28 febbraio 1975

In allegato trovasi il testo dello scambio di lettere relativo allo zucchero avvenuto tra la Comunità e le Barbados.

Si è avuto un analogo scambio di lettere, *mutatis mutandis*, tra la Comunità e i seguenti Stati ACP: di Figi, della Repubblica della Guyana, della Giamaica, della Repubblica del Kenya, della Repubblica Malgascia, della Repubblica del Malawi, di Maurizio, della Repubblica dell'Uganda, della Repubblica popolare del Congo, del Regno dello Swaziland, della Repubblica di Tanzania, di Trinidad e Tobago.

Lomé, 28 February 1975

Sir,

On the occasion of the signing of the Convention of Lomé between the European Economic Community and the ACP States on 28 February 1975, the Community and Barbados, the People's Republic of the Congo, Fiji, the Republic of Guyana, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, Mauritius, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda have agreed as follows: from 28 February 1975 until the date of the entry into force of the Convention of Lomé and at the latest until 30 June 1976, the provisions of the Protocol on sugar from the ACP States annexed to the said Convention shall be applied.

I should be obliged if you would kindly acknowledge receipt of this letter and confirm that this letter, together with your reply, constitutes an agreement between your Government and the Community.

Kindly accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the Council
of the European Communities
GARRET FITZGERALD

TRADUZIONE

Lomé, 28 febbraio 1975

Signore,

in occasione della firma della Convenzione di Lomé tra la Comunità economica europea e gli Stati ACP il 28 febbraio 1975, la Comunità e le Barbados, le Figi, la Repubblica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica popolare del Congo, il Regno dello Swaziland, la Repubblica Unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, sono addivenuti all'accordo di applicare quanto segue: a partire dal 28 febbraio 1975 fino alla data di entrata in vigore della Convenzione di Lomé e al più tardi fino al 30 giugno 1976, si applicano le disposizioni del Protocollo sullo zucchero degli ACP allegato alla detta Convenzione.

Le sarei grato se Lei volesse comunicarmi il ricevimento della presente e confermarmi che questa lettera, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un Accordo tra il Suo Governo e la Comunità.

Voglia credere, signore, ai sensi della mia alta considerazione.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

GARRET FITZGERALD

Lomé, 28 February 1975

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of this day which reads as follows:

« On the occasion of the signing of the Convention of Lomé between the European Economic Community and the ACP States on 28 February 1975, the Community and Barbados, the People's Republic of the Congo, Fiji, the Republic of Guyana, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, Mauritius, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda have agreed as follows: from 28 February 1975 until the date of the entry into force of the Convention of Lomé and at the latest until 30 June 1976, the provisions of the Protocol on sugar from the ACP States annexed to the said Convention shall be applied.

I should be obliged if you would kindly acknowledge receipt of this letter and confirm that this letter, together with your reply, constitutes an agreement between your Government and the Community ».

I have the honour to confirm the agreement of my Government with the foregoing.

Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest consideration.

For the Government
of Barbados

STANLEY LEON TAYLOR

TRADUZIONE

Lomé, 28 febbraio 1975

Signor Presidente,

mi pregio di comunicarLe il ricevimento della Sua lettera in data odierna, nella quale è formulato quanto segue:

« In occasione della firma della Convenzione di Lomé tra la Comunità economica europea e gli Stati ACP il 28 febbraio 1975, la Comunità e le Barbados, le Figi, la Repubblica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica popolare del Congo, il Regno dello Swaziland, la Repubblica Unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, sono addivenuti all'accordo di applicare quanto segue: a partire dal 28 febbraio 1975 fino alla data di entrata in vigore della Convenzione di Lomé e al più tardi fino al 30 giugno 1976, si applicano le disposizioni del Protocollo sullo zucchero degli ACP allegato alla detta Convenzione.

Le sarei grato se Lei volesse comunicarmi il ricevimento della presente e confermarmi che questa lettera, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un Accordo tra il Suo Governo e la Comunità ».

Mi pregio di confermarLe l'accordo del mio Governo su ciò che precede.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

Per il Governo
delle Barbados

STANLEY LEON TAYLOR

PAGINA BIANCA

SCAMBIO DI LETTERE

tra il Presidente del Consiglio delle Comunità europee e il Presidente del Consiglio dei ministri degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, in occasione della firma della Convenzione ACP-CEE, a Lomé, il 28 febbraio 1975, concernenti l'istituzione di un comitato provvisorio e l'applicazione anticipata di talune disposizioni di questa Convenzione

Lomé, 28 febbraio 1975

Signor Presidente,

In occasione della firma della Convenzione ACP-CEE a Lomé, il 28 febbraio 1975, i firmatari della Convenzione hanno convenuto quanto segue circa l'istituzione di un Comitato provvisorio e l'applicazione anticipata di talune disposizioni di questa Convenzione, eccezion fatta di quelle implicanti degli impegni finanziari.

1. Viene istituito un Comitato provvisorio ACP-CEE, con l'incarico di preparare in particolare, a decorrere dal 1° marzo 1975, in vista dell'entrata in vigore della Convenzione ACP-CEE:

- i progetti di regolamenti interni del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori;
- le modalità delle consultazioni per la presentazione della Convenzione al GATT;
- l'applicazione delle disposizioni relative
 - = alla cooperazione commerciale, compresa la cooperazione amministrativa in materia di norme di origine,
 - = alla cooperazione industriale,
 - = al Protocollo relativo allo zucchero ACP;
- l'applicazione della cooperazione statistica e amministrativa relativa al sistema di stabilizzazione delle entrate da esportazione.

Il Comitato provvisorio è composto da rappresentanti designati dalla Comunità economica europea e dagli Stati ACP. Il Comitato deciderà le proprie procedure di funzionamento.

2. La Comunità economica europea e gli Stati ACP applicano in modo autonomo, a decorrere dal 1° luglio 1975, talune disposizioni della Convenzione ACP-CEE, vale a dire:

- il capitolo 1 del titolo I della Convenzione stessa, ad eccezione delle materie riservate alla competenza del Consiglio dei ministri,
- il Protocollo relativo alla nozione di « prodotti originari » e,
- i Protocolli e le dichiarazioni relativi al Botswana, al Lesotho e allo Swaziland, alla pesca, al rum e alle banane.

A tal fine ogni parte contraente adotterà, per quanto la concerne, le misure necessarie per l'applicazione di queste disposizioni. Esse ver-

ranno applicate sino a quando entrerà in vigore la Convenzione ACP-CEE e al più tardi sino al 29 febbraio 1976.

I problemi che potrà eventualmente porre l'applicazione autonoma di queste disposizioni formeranno oggetto, su richiesta di una delle parti, degli scambi di opinioni del Comitato provvisorio ACP-CEE.

3. La Comunità economica europea notifica agli Stati ACP che, nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica, sta studiando, specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, misure che permettano l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e dare la Sua adesione al suo contenuto.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee
GARRET FITZGERALD

Lomé, 28 febbraio 1975

Signor Presidente,

Mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

« In occasione della firma della Convenzione ACP-CEE a Lomé, il 28 febbraio 1975, i firmatari della Convenzione hanno convenuto quanto segue circa l'istituzione di un Comitato provvisorio e l'applicazione anticipata di talune disposizioni di questa Convenzione, eccezion fatta di quelle implicanti degli impegni finanziari.

1. Viene istituito un Comitato provvisorio ACP-CEE, con l'incarico di preparare in particolare, a decorrere dal 1° marzo 1975, in vista dell'entrata in vigore della Convenzione ACP-CEE:

- i progetti di regolamenti interni del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori;
- le modalità delle consultazioni per la presentazione della Convenzione al GATT;
- l'applicazione delle disposizioni relative
 - = alla cooperazione commerciale, compresa la cooperazione amministrativa in materia di norme di origine,
 - = alla cooperazione industriale,
 - = al Protocollo relativo allo zucchero ACP;
- l'applicazione della cooperazione statistica e amministrativa relativa al sistema di stabilizzazione delle entrate da esportazione.

Il Comitato provvisorio è composto da rappresentanti designati dalla Comunità economica europea e dagli Stati ACP. Il Comitato deciderà le proprie procedure di funzionamento.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. La Comunità economica europea e gli Stati ACP applicano in modo autonomo, a decorrere dal 1° luglio 1975, talune disposizioni della Convenzione ACP-CEE, vale a dire:

- il capitolo 1 del titolo I della Convenzione stessa, ad eccezione delle materie riservate alla competenza del Consiglio dei ministri,
- il Protocollo relativo alla nozione di « prodotti originari » e
- i Protocolli e le dichiarazioni relativi al Botswana, al Lesotho e allo Swaziland, alla pesca, al rum e alle banane.

A tal fine ogni parte contraente adotterà, per quanto la concerne, le misure necessarie per l'applicazione di queste disposizioni. Esse verranno applicate sino a quando entrerà in vigore la Convenzione ACP-CEE e al più tardi sino al 29 febbraio 1976.

I problemi che potrà eventualmente porre l'applicazione autonoma di queste disposizioni formeranno oggetto, su richiesta di una delle parti, degli scambi di opinioni del Comitato provvisorio ACP-CEE.

3. La Comunità economica europea notifica agli Stati ACP che, nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica, sta studiando, specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, misure che permettano l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima.

Le sarò, grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e dare la Sua adesione al suo contenuto ».

Mi pregio confermarLe l'accordo del Consiglio dei ministri degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dei ministri
degli Stati dell'Africa, dei Caraibi
e del Pacifico

BABACAR BA

ACCORDO

relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Sua Maestà il Re dei Belgi,
Sua Maestà la Regina di Danimarca,
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica Francese,
Il Presidente dell'Irlanda,
Il Presidente della Repubblica Italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord,

Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunità europea
del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui
Stati sono in appresso denominati Stati membri,

da una parte, e

Il Capo di Stato delle Bahamas,
Il Capo di Stato delle Barbados,
Il Presidente della Repubblica del Botswana,
Il Presidente della Repubblica del Burundi,
Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun,
Il Presidente della Repubblica Centrafricana,
Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo,
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,
Il Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio, Pre-
sidente del Governo d'Etiopia,
Sua Maestà la Regina delle Figi,
Il Presidente della Repubblica del Gabon,
Il Presidente della Repubblica del Gambia,
Il Presidente del Consiglio di Liberazione Nazionale della Repubblica
del Gana,
Il Capo di Stato di Grenada,
Il Presidente della Repubblica di Guinea,
Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,
Il Presidente della Repubblica Cooperativa di Guyana,
Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
Il Capo di Stato della Giamaica,
Il Presidente della Repubblica del Kenya,
Il Re del Regno di Lesotho,
Il Presidente della Repubblica di Liberia,
Il Presidente della Repubblica del Malawi,
Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia,
Il Presidente del Comitato Militare di Liberazione Nazionale del Mali,
Capo di Stato, Presidente del Governo,
Sua Maestà la Regina di Maurizio,
Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania,
Il Presidente della Repubblica del Niger,
Il Capo del Governo Militare Federale della Nigeria,
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,
Il Presidente della Repubblica del Senegal,
Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
Il Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo,
Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
Il Re del Regno dello Swaziland,
Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
Il Presidente della Repubblica del Ciad,
Il Presidente della Repubblica del Togo,
Il Capo di Stato di Tonga,
Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago,
Il Presidente della Repubblica dell'Uganda,
Il Capo di Stato della Samoa Occidentale,
Il Presidente della Repubblica dello Zaire,
Il Presidente della Repubblica dello Zambia,

i cui Stati sono qui in appresso denominati Stati ACP, dall'altra parte,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 232,

Considerando che la Convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata in data odierna, non si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

Solleciti tuttavia di sviluppare gli scambi di tali prodotti tra gli Stati membri e gli Stati ACP,

Hanno deciso di concludere il presente Accordo e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

RENAAT VAN ELSLANDE, Ministro degli Affari Esteri

Sua Maestà la Regina di Danimarca:

JENS CHRISTENSEN, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Ambasciatore

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

HANS-JÜRGEN WISCHNEWSKI, Ministro di Stato agli Affari Esteri

Il Presidente della Repubblica Francese:

PIERRE ABELIN, Ministro della Cooperazione

Il Presidente dell'Irlanda:

GARRET FITZGERALD, T. D., Ministro degli Affari Esteri

Il Presidente della Repubblica Italiana:

FRANCESCO CATTANEL, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:

JEAN DONDELINGER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunità europee

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

LAURENS JAN BRINKHORST, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

The Rt. Hon. JUDITH HART, M. P., Ministro per lo Sviluppo d'oltremare

Il Capo di Stato delle Bahamas:

A. R. BRAYNEN, Alto Commissario per le Bahamas

Il Capo di Stato delle Barbados:

STANLEY LEON TAYLOR, Segretario Permanente del Ministero del Commercio e dell'Industria

Il Presidente della Repubblica del Botswana:

The Hon. Dr. GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE, Ministro del Commercio e dell'Industria

Il Presidente della Repubblica del Burundi:

GILLES BIMAZUBUTE, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Il Presidente della Repubblica Unita del Camerun:

MAIKANO ABDOULAYE, Ministro della Pianificazione e della Sistemazione del territorio

Il Presidente della Repubblica Centrafricana:

JEAN PAUL MOKODOPO, Ministro della Pianificazione

Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo:

Cdt. ALFRED RAOUL, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante del Congo presso la Comunità economica europea

Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:

HENRI KONAN BEDIÉ, Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Presidente della Repubblica del Dahomey:

Cap. ANDRÉ ATCHADE, Ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo

Il Presidente del Consiglio militare amministrativo provvisorio, Presidente del Governo d'Etiopia:

ATO GEBRE KIDAN ALULA, Rappresentante dell'Etiopia per gli Affari commerciali presso la Comunità economica europea

Sua Maestà la Regina delle Figi:

The Right Hon. RATU Sir K. K. T. MARA K. B. E., Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri

Il Presidente della Repubblica del Gabon:

EMILE KASSA MAPSI, Ministro di Stato

Il Presidente della Repubblica del Gambia:

Alhaji the Honourable IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA, Ministro delle Finanze e del Commercio

Il Presidente del Consiglio di liberazione nazionale della Repubblica del Gana:

Lt. Col. FELLI, Ministro-Commissario per la Pianificazione Economica

Il Capo di Stato di Grenada:

DEREK KNIGHT, Sen., Ministro senza Portafoglio

Il Presidente della Repubblica di Guinea:

SEYDOU KEITA, Ambasciatore straordinario della Repubblica di Guinea per l'Europa occidentale

Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau:

Dr. VASCO CABRAL, Commissario di Stato all'Economia e alle Finanze

Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale:

AGELMASIE NTUMU, Sottosegretario di Stato

Il Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana:

The Hon. S. S. RAMPHAL, S. C., M. P., Ministro degli Affari Esteri

Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:

LEONARD KALMOGO, Sottosegretario di Stato alla Pianificazione

Il Capo di Stato della Giamaica:

PERCEVAL J. PATTERSON, Ministro dell'Industria, del Turismo e del Commercio Estero

Il Presidente della Repubblica del Kenya:

Dr. J. G. KIANO, Ministro del Commercio e dell'Industria

Il Re del Regno di Lesotho:

E. R. SEKHONYANA, Ministro delle finanze

Il Presidente della Repubblica di Liberia:

The Hon. D. FRANKLIN NEAL, Ministro della Pianificazione e dell'Economia

Il Presidente della Repubblica del Malawi:

The Hon. D. T. MATENJE, Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo; Ministro delle Finanze

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Capo di Stato e di Governo della Repubblica Malgascia:

JULES RAZAFIMBAHINY, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante presso la Comunità economica europea

Il Presidente del Comitato militare di liberazione nazionale del Mali, Capo dello Stato, Presidente del Governo:

Lt. Col. CHARLES SAMBA CISSOKHO, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Sua Maestà la Regina di Maurizio:

The Right Honourable Sir SEEWOSAGUR RAMGOOLAM, P. C., Kt., Primo Ministro

Il Presidente della Repubblica islamitica di Mauritania:

SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH, Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo Industriale

Il Presidente della Repubblica del Niger:

Cap. MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Il Capo del Governo militare federale della Nigeria:

GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE, Commissario Federale per il Commercio

Il Presidente della Repubblica del Ruanda:

NDUHUNGIREHE, Ministro delle Finanze e dell'Economia

Il Presidente della Repubblica del Senegal:

BABACAR BA, Ministro delle Finanze e dell'Economia

Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone:

The Hon. FRANCIS M. MINAH, Ministro dell'Industria e del Commercio

Il Presidente della Repubblica democratica somala, Presidente del Consiglio rivoluzionario supremo:

JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI, Consulente presso il Comitato economico del Consiglio Rivoluzionario Supremo

Il Presidente della Repubblica democratica del Sudan:

SHARIF EL KHATIM, Ministro aggiunto alle Finanze e all'Economia

Il Re del Regno dello Swaziland:

The Hon. SIMON SISHAYI NXUMALO, Ministro dell'Industria e delle Miniere

Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania:

DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA, Ambasciatore nella Repubblica Federale di Germania

Il Presidente della Repubblica del Ciad:

NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI, Sottosegretario di Stato all'Economia moderna

Il Presidente della Repubblica del Togo:

BENISSAN TETE-TEVI, Ministro del Commercio e dell'Industria

Il Capo di Stato di Tonga:

Sua Altezza Reale il Principe TUPOUTOA

Il Capo di Stato di Trinidad e Tobago:

The Hon. Dr. CUTHBERT JOSEPH, Ministro degli Affari Esteri e delle Relazioni con i paesi delle Indie Occidentali

Il Presidente della Repubblica dell'Uganda:

The Hon. EDWARD ATHIYO, Ministro del Commercio

Il Capo di Stato della Samoa Occidentale:

The Hon. FALESA P. S. SAILI, Ministro delle Finanze

Il Presidente della Repubblica dello Zaire:

KANYINDA TSHIMPUMPU, Commissario di Stato al Commercio

Il Presidente della Repubblica dello Zambia:

RAJAH KUNDA, Ministro del Commercio

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto le disposizioni che seguono:

ARTICOLO 1.

Quando prodotti rientranti nelle competenze della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono originari degli Stati ACP, essi sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

doganali e da tasse di effetto equivalente a tali dazi, senza che il trattamento riservato a tali prodotti possa essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro.

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tien conto né dei dazi doganali né delle tasse di effetto equivalente residui risultanti dall'applicazione degli articoli 32 e 36 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati.

ARTICOLO 2.

Quando i prodotti di cui all'articolo 1 sono originari degli Stati membri, essi sono ammessi all'importazione negli Stati ACP conformemente alle disposizioni del Titolo I, capitolo I della Convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata in data odierna.

ARTICOLO 3.

Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza relativamente ai prezzi, gli Stati membri possono adottare misure appropriate e in particolare revocare le concessioni previste dall'articolo 1.

ARTICOLO 4.

Tra le parti interessate si hanno consultazioni tutte le volte che, a parere di una di dette parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

ARTICOLO 5.

Le disposizioni in cui si stabiliscono le norme d'origine per l'applicazione della Convenzione ACP-CEE di Lomé si applicano anche al presente Accordo.

ARTICOLO 6.

Il presente Accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ARTICOLO 7.

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ogni Stato notifica l'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo, per quanto riguarda gli Stati ACP, al Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, al Segretariato degli Stati ACP.

ARTICOLO 8.

Il presente Accordo scade cinque anni dopo la data della firma, ossia il 1° marzo 1980. Esso cessa di avere effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 92 della Convenzione ACP-CEE di Lomé, cessa di fare parte di quest'ultima.

ARTICOLO 9.

Il presente Accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti egualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne trasmettono copia certificata conforme al Governo di ciascuno Stato firmatario.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

FATTO a Lomé, addì ventotto febbraio millenovecentosettantacinque.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

RENAAT VAN ELSLANDE

For Hendes Majestæt Dronningen af Danmark

JENS CHRISTENSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

HANS-JÜRGEN WISCHNEWSKI

Pour le Président de la République Française

PIERRE ABELIN

For the President of Ireland

GARRET FITZGERALD

Per il Presidente della Repubblica Italiana

FRANCESCO CATTANEI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

JEAN DONDELINGER

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

LAURENS JAN BRINKHORST

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland*

JUDITH HART

For the Head of State of the Bahamas

A. R. BRAYNEN

For the Head of State of Barbados

STANLEY LEON TAYLOR

For the President of the Republic of Botswana

GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE

Pour le Président de la République du Burundi

GILLES BIMAZUBUTE

Pour le Président de la République Unie du Cameroun

MAIKANO ABDOULAYE

Pour le Président de la République centrafricaine

JEAN PAUL MOKODOPO

Pour le Président de la République Populaire du Congo

ALFRED RAOUL

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

HENRI KONAN BEDIE

Pour le Président de la République du Dahomey

ANDRÉ ATCHADE

*For the President of the Provisional Administrative Military Council,
President of the Government of Ethiopia*

ATO GEBRE KIDAN ALULA

For Her Majesty the Queen of Fiji

K. K. T. MARA

Pour le Président de la République gabonaise

EMILE KASSA MAPSI

For the President of the Republic of the Gambia

IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA

For the President of the National Redemption Council of the Republic of Ghana

FELLI

For the Head of State of Grenada

DEREK KNIGHT

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président du Conseil d'Etat de la Guinée Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

AGELMASIE NTUMU

For the President of the Cooperative Republic of Guyana

S. S. RAMPHAL

Pour le Président de la République de Haute-Volta

LEONARD KALMOGO

For the Head of State of Jamaica

PERCEVAL J. PATTERSON

For the President of the Republic of Kenya

J. G. KIANO

For the King of the Kingdom of Lesotho

E. R. SEKHONYANA

For the President of the Republic of Liberia

FRANKLIN NEAL

For the President of the Republic of Malawi

D. T. MATENJE

Pour le Chef d'Etat et de Gouvernement de la République malgache

JULES RAZAFIMBAHINY

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI

*Pour le Président du Comité Militaire de Libération Nationale
du Mali, Chef de l'Etat, Président du Gouvernement*

CHARLES SAMBA CISSOKHO

Pour Sa Majesté la Reine de l'Ile Maurice

SEEWOSAGUR RAMGOOLAM

Pour le Président de la République islamique de Mauritanie

SIDI OULD CHEIKH ABDALLAH

Pour le Président de la République du Niger

MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU

For the Head of the Federal Military Government of Nigeria

GABRIEL CHUKWUEMEKA AKWAEZE

Pour le Président de la République rwandaise

NDUHUNGIREHE

Pour le Président de la République du Sénégal

BABACAR BA

For the President of the Republic of Sierra Leone

FRANCIS M. MINAH

*For the President of the Somali Democratic Republic,
President of the Supreme Revolutionary Council*

JAALLE MOHAMED WARSAMA ALI

For the President of the Democratic Republic of the Sudan

SHARIF EL KHATIM

For the King of the Kingdom of Swaziland

SIMON SISHAYI NXUMALO

For the President of the United Republic of Tanzania

DANIEL NARCIS MTONGA MLOKA

Pour le Président de la République du Tchad

NGARHODJINA ADOUM MOUNDARI

Pour le Président de la République togolaise

BENISSAN TETE-TEVI

For the Head of State of Tonga

TUPOUTOA

For the Head of State of Trinidad and Tobago

CUTHBERT JOSEPH

For the President of the Republic of Uganda

EDWARD ATHIYO

For the Head of State of Western Samoa

FALESA P. S. SAILI

Pour le Président de la République du Zaïre

KANYINDA TSHIMPUMPU

For the President of the Republic of Zambia

RAJAH KUNDA

ACCORDO INTERNO**relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire
per l'applicazione della Convenzione ACP-CEE di Lomé**

I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità economica europea, riuniti in sede di consiglio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato il Trattato, e la Convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975, in appresso denominata la Convenzione;

Considerando che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere posizioni comuni in sede di Consiglio dei ministri previsto dalla Convenzione, in appresso denominato Consiglio dei ministri ACP-CEE; che, d'altro canto, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunità, un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;

Considerando che le posizioni comuni che i rappresentanti delle Comunità dovranno prendere nei settori di competenza della stessa saranno fissate conformemente alle disposizioni del Trattato, le quali saranno parimenti applicabili per adottare i provvedimenti per l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri del Consiglio dei ministri ACP-CEE che rientrano in un'azione della Comunità per gli stessi settori; che, inoltre, spetterà al Consiglio delle Comunità europee fissare, con regolamento, le modalità secondo le quali saranno attuate le misure di salvaguardia previste all'articolo 10 della Convenzione;

Considerando che è però necessario per gli Stati membri precisare le condizioni secondo cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE; che spetterà loro, inoltre, prendere negli stessi settori i provvedimenti per l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio che potrebbero richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;

Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la Convenzione;

Previa consultazione della Commissione delle Comunità europee,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

ARTICOLO 1.

1. La posizione comune che i rappresentanti della Comunità devono prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE quando esso è investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

membri, è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.

2. Quando, in applicazione dell'articolo 75 della Convenzione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE intende delegare al Comitato degli ambasciatori previsto dalla Convenzione, il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

3. La posizione comune che i rappresentanti della Comunità prendono in seno al Comitato degli ambasciatori è adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.

ARTICOLO 2.

1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati.

2. Il paragrafo precedente è anche applicabile per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato degli ambasciatori in applicazione dell'articolo 77 della Convenzione.

ARTICOLO 3.

Qualsiasi Trattato, Convenzione, Accordo o Intesa e qualsiasi parte di Trattato, di Convenzione, di Accordo o di Intesa che riguardi materie trattate nella Convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e uno o più Stati ACP, è comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri ed alla Commissione.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato è oggetto di una deliberazione in seno al Consiglio.

ARTICOLO 4.

Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 81 della Convenzione per i settori che sono di competenza degli Stati membri, consulta in precedenza gli altri Stati membri.

Se il Consiglio dei ministri ACP-CEE è indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente.

ARTICOLO 5.

Le controversie sorte tra Stati membri circa la Convenzione, i Protocolli che vi sono allegati nonché gli accordi interni firmati per l'applicazione della Convenzione sono sottoposte, a richiesta della parte più diligente, alla Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo Statuto della Corte di giustizia allegato a detto Trattato.

ARTICOLO 6.

I rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, previa consultazione della Commissione, possono modificare o completare in qualsiasi momento il presente Accordo.

ARTICOLO 7.

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunità europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla Convenzione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.

ARTICOLO 8.

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

FATTO a Bruxelles, addì undici luglio millenovecentosettantacinque.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Pour le Gouvernement de la République Française

For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica Italiana

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ACCORDO INTERNO

relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità

I rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato il Trattato,

Considerando che la Convenzione ACP-CEE di Lomé, in appresso denominata la Convenzione, ha fissato in 3.390 milioni di unità di conto l'importo globale degli aiuti della Comunità agli Stati ACP;

Considerando che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto, il 16 gennaio 1975, di fissare in 150 milioni di unità di conto l'importo dell'aiuto, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare che intrattengono relazioni particolari con la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, in appresso denominati paesi e territori, e dei dipartimenti francesi d'oltremare; che sono altresì previsti fino a concorrenza di 10 milioni di unità di conto interventi della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata Banca, sulle sue risorse nei paesi e territori e nei dipartimenti francesi d'oltremare;

Considerando che con decisione del 21 aprile 1975 (1), il Consiglio ha definito l'unità di conto da applicare nell'ambito della Convenzione;

Considerando che, per l'attuazione della Convenzione e della decisione relativa ai paesi e territori, in appresso denominata la decisione, è necessario istituire un quarto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalità per la sua dotazione nonché i contributi degli Stati membri a quest'ultima;

Considerando che è necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità di controllo dell'impiego degli aiuti;

Considerando che è necessario istituire un Comitato dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri presso la Commissione e un Comitato analogo presso la Banca;

Considerando che è opportuno assicurare l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione e che è pertanto auspicabile, nella misura del possibile, che la composizione dei Comitati istituiti presso la Commissione e presso la Banca sia identica;

Considerando che il Consiglio ha adottato il 16 luglio 1974 una risoluzione sull'armonizzazione ed il coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri;

Previa consultazione della Commissione delle Comunità europee,

(1) G.U. n. L 104 del 24 aprile 1975, pag. 35.

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

CAPITOLO I

ARTICOLO 1.

1. Gli Stati membri istituiscono un Fondo europeo di sviluppo (1975), in appresso denominato il Fondo.

2. Il Fondo è dotato di un importo di 3.150 milioni di unità di conto messi a sua disposizione dagli Stati membri secondo la seguente ripartizione:

Belgio	196,875 milioni di unità di conto
Danimarca	75,600 milioni di unità di conto
Germania	817,425 milioni di unità di conto
Francia	817,425 milioni di unità di conto
Irlanda	18,900 milioni di unità di conto
Italia	378,000 milioni di unità di conto
Lussemburgo	6,300 milioni di unità di conto
Paesi Bassi	250,425 milioni di unità di conto
Regno Unito	589,050 milioni di unità di conto

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è così suddiviso:

a) 3.000 milioni di unità di conto per gli Stati ACP, di cui:

2.100 milioni di unità di conto sotto forma di sovvenzioni;

430 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti speciali;

95 milioni di unità di conto sotto forma di capitali di rischio;

375 milioni di unità di conto sotto forma di trasferimenti, a

norma del titolo II della Convenzione;

b) 130 milioni di unità di conto per i paesi e territori e i dipartimenti francesi d'oltremare, di cui:

65 milioni di unità di conto sotto forma di sovvenzioni;

40 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti speciali;

5 milioni di unità di conto sotto forma di capitali di rischio;

20 milioni di unità di conto di riserva.

c) 20 milioni di unità di conto sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione.

4. Nel caso in cui un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla Convenzione, gli importi indicati al paragrafo 3, lettera b) sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 3, lettera a) aumentati corrispondentemente con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

5. In tal caso il paese interessato continuerà a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 3, lettera c), ma secondo le norme di gestione del titolo II della Convenzione.

ARTICOLO 2.

All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, fino a concorrenza di 400 milioni di unità di conto, prestiti concessi dalla Banca, sui propri fondi, alle condizioni da essa fissate in conformità delle disposizioni del suo statuto.

Questi prestiti sono destinati:

a) fino a concorrenza di 390 milioni di unità di conto, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP;

b) fino a concorrenza di 10 milioni di unità di conto, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori e nei dipartimenti francesi d'oltremare.

ARTICOLO 3.

L'unità di conto utilizzata per l'applicazione del presente Accordo è quella definita nella decisione del Consiglio del 21 aprile 1975 relativa alla definizione ed alla conversione dell'unità di conto europea utilizzata per esprimere gli importi degli aiuti figuranti nell'articolo 42 della Convenzione ACP-CEE di Lomé.

ARTICOLO 4.

Durante i primi due anni di applicazione della Convenzione, può essere impegnato sotto forma di capitali di rischio un importo massimo di 40 milioni di unità di conto.

La Commissione e la Banca inviano al Consiglio una relazione congiunta sull'esperienza dei primi due anni. Alla luce di tale relazione il Consiglio può rivedere l'importo messo a disposizione della Banca entro il limite di 100 milioni di unità di conto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), fermo restando che le somme rese disponibili completano la dotazione prevista per i prestiti speciali.

ARTICOLO 5.

Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 5 del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 100 milioni di unità di conto sulle sovvenzioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca sarà nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni.

Il Consiglio, su proposta comune della Commissione e della Banca, può decidere un aumento di questo massimale.

ARTICOLO 6.

Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP, dei paesi e territori e dei dipartimenti francesi d'oltremare, si effettuano alle condizioni previste dal presente Accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi.

ARTICOLO 7.

1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione e, successivamente, anteriormente al 1° settembre di ogni anno, la Commissione elabora uno stato di previsione degli impegni da effettuare du-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni della cui gestione essa è incaricata, e comunica tale stato di previsione al Consiglio.

2. Alle stesse condizioni, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per ciascun esercizio. In base a tale importo e tenuto conto delle necessità di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del sistema di cui al titolo II della Convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, essa stabilisce uno scadenziario delle richieste di contributi che determinerà la loro esigibilità; le modalità di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30. La Commissione sottopone lo scadenziario al Consiglio che si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4.

Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessità del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia al più presto alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4.

3. I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 11 a 21 e da 26 a 30, rimangono depositati sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30.

4. A decorrere dalla data della loro esigibilità e per la durata del loro deposito nei conti speciali di cui al paragrafo 3, i fondi conservano il loro valore in unità di conto corrispondente al tasso di cambio in vigore per tale unità di conto il giorno della loro esigibilità. Le modalità di applicazione del presente paragrafo saranno definite nel regolamento finanziario di cui all'articolo 30.

ARTICOLO 8.

1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo le stesse modalità previste dalla Convenzione, dalla decisione e dal presente Accordo.

2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente Accordo e alle condizioni previste all'articolo 7, la parte dei loro contributi che non è ancora stata richiesta.

ARTICOLO 9.

1. Gli Stati membri si impegnano - in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca - a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca su fondi propri in applicazione della Convenzione e della decisione.

2. Tale garanzia, destinata alla copertura di ogni rischio, è limitata al 30 per cento dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito.

3. Gli impegni risultanti dai paragrafi 1 e 2 formeranno oggetto di contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

4. Qualora la Comunità concluda nuovi Accordi che prevedono interventi della Banca con fondi propri a favore di paesi situati fuori della Comunità, il presente articolo potrebbe essere completato, alle condizioni convenute con la Banca, in modo che la garanzia degli Stati membri si applichi globalmente e secondo la percentuale definita al paragrafo 2 ai prestiti concessi in tal caso ai suddetti paesi.

ARTICOLO 10.

1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori e ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1° giugno 1964, nonché i proventi e i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1° febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, sono versati agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al primo comma vengono previamente dedotte da tali somme.

2. L'importo delle sovvenzioni del Fondo fissato all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) è aumentato degli altri eventuali introiti del Fondo.

CAPITOLO II

ARTICOLO 11.

1. Fatti salvi gli articoli 18, 19, 20 e 21 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo è gestito dalla Commissione secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30.

2. Fatti salvi gli articoli 22, 23 e 24, i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziati con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunità, in conformità del suo statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30.

ARTICOLO 12.

La Commissione provvede all'attuazione della politica di aiuto elaborata dal Consiglio e dell'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica definito dal Consiglio dei ministri ACP-CEE in applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.

ARTICOLO 13.

1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorità competenti degli Stati ACP, dei paesi e territori o dei dipartimenti francesi d'oltremare o gli altri beneficiari degli aiuti previsti all'articolo 49 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con esse prima della presentazione delle loro domande.

Tali informazioni vengono comunicate entro un termine massimo di tre mesi dal ricevimento della domanda o dall'inizio dei contatti preliminari.

2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse, per quanto riguarda la Commissione, tramite il suo ufficio di collegamento. Inoltre, detto ufficio dà e raccoglie ogni informazione di carattere generale atta a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.

ARTICOLO 14.

1. La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell'articolo 43 della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali con le risorse del Fondo.

2. La Banca istruisce i progetti che, in applicazione del suo statuto e dell'articolo 43 della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti su fondi propri, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio.

3. I progetti inerenti ai settori industriale, minerario e turistico sono presentati alla Banca, che esamina se essi possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite.

4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma d'azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non può essere finanziato con una delle forme di aiuto da esse rispettivamente gestite, ciascuna di esse trasmette tali domande all'altra istituzione, previo accordo dell'eventuale beneficiario.

ARTICOLO 15.

1. Fatti salvi i mandati particolari conferiti alla Banca dalla Comunità per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali, la Commissione provvede per conto della Comunità all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali o trasferimenti; essa effettua i pagamenti in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 30.

2. La Banca provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo caso la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunità. Quest'ultima è titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario.

3. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti su fondi propri cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.

ARTICOLO 16.

La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni raccolte presso gli Stati ACP sul contenuto e sulle prospettive del loro piano di sviluppo, sugli obiettivi che essi si sono fissati nonché sui progetti già conosciuti e capaci di conseguire tali obiettivi. Questa disposizione si applica anche per quanto riguarda i paesi e territori nonché i dipartimenti francesi d'oltremare.

La Commissione elabora tali informazioni d'intesa con la Banca per quanto riguarda quest'ultima.

Nello stesso tempo gli Stati membri informano la Commissione degli aiuti bilaterali concessi o presi in considerazione.

Inoltre, la Commissione trasmette al Comitato del FES, di cui all'articolo 18, i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali concessi o presi in considerazione a favore degli Stati ACP interessati.

A tal fine, e per consentire agli Stati membri di documentarsi, essa raccoglie ogni utile informazione sugli aiuti agli Stati ACP, ai paesi e territori e ai dipartimenti francesi d'oltremare, previsti o concessi sia dagli Stati membri, sia dalle istituzioni internazionali o da altre fonti d'aiuti.

Ciascuno Stato membro trasmette periodicamente alla Commissione i dati disponibili.

ARTICOLO 17.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 51 della Convenzione, si provvede allo svolgimento di missioni di programmazione sotto la responsabilità generale della Commissione, con la partecipazione della Banca.

2. Prima dell'inizio delle missioni di programmazione e in base alle informazioni fornite dalla Commissione conformemente all'articolo 16, il contesto generale delle missioni di cui sopra è determinato, eventualmente per gruppi di paesi, durante uno scambio di opinioni tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca.

3. In seguito alle missioni di programmazione intraprese negli Stati ACP dalla Commissione e dalla Banca è trasmesso agli Stati membri un progetto di programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP.

Tali progetti di programmi formano oggetto di uno scambio di opinioni per parere con i rappresentanti degli Stati membri.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. In seguito allo scambio di opinioni con i rappresentanti degli Stati ACP, previsto all'articolo 51, paragrafo 3, della Convenzione, tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca può aver luogo una nuova discussione per trarne gli orientamenti necessari.

5. Durante l'attuazione dei programmi indicativi di aiuto previsti all'articolo 51, paragrafi 2 e 3 della Convenzione, ha luogo periodicamente uno scambio di opinioni fra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca. In tale occasione gli Stati membri, tenendo conto dei progetti il cui finanziamento è stato già deciso e di quelli che devono ancora essere istruiti, valutano le modifiche che i paesi beneficiari interessati propongono di apportare ai programmi indicativi di aiuto comunitario.

ARTICOLO 18.

1. Presso la Commissione è istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato Comitato del FES.

Il Comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; il segretariato è assicurato dalla Commissione.

Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato del FES.

3. In seno al Comitato del FES, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione seguente:

Belgio	6
Danimarca	3
Germania	25
Francia	25
Irlanda	2
Italia	12
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	8
Regno Unito	18

4. Il Comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.

ARTICOLO 19.

1. Il Comitato del FES emette il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento di progetti o di programmi di azioni finanziati mediante sovvenzioni; o prestiti speciali che gli sono presentate dalla Commissione.

2. Tali proposte di finanziamento espongono in particolare la posizione dei progetti nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati; esse indicano se del caso l'utilizzazione dei precedenti aiuti della Comunità fatta in tali paesi.

Esse prevedono in particolare le misure intese a favorire, conformemente al capitolo 8 del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle cor-

rispondenti disposizioni della decisione, la partecipazione delle imprese degli Stati ACP, dei paesi e territori e dei dipartimenti francesi d'oltremare all'esecuzione dei progetti.

3. Quando il Comitato del FES chiede modifiche sostanziali della proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. In caso di mancanza di un parere favorevole, questi ultimi vengono eventualmente sentiti dai rappresentanti della Comunità conformemente all'articolo 54, paragrafo 3 della Convenzione.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la proposta di finanziamento, eventualmente riveduta o completata, è sottoposta nuovamente al Comitato del FES in una delle sue successive riunioni.

Se il Comitato del FES conferma il suo diniego di parere favorevole, la Commissione consulta nuovamente il rappresentante dello Stato o degli Stati ACP interessati, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3 della Convenzione.

ARTICOLO 20.

Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato del FES sono sottoposte per decisione alla Commissione.

La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal Comitato del FES o in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, deve ritirare la proposta di finanziamento ovvero adire al più presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalità di voto del Comitato.

ARTICOLO 21.

1. La Commissione informa regolarmente il Comitato del FES di tutte le domande di finanziamento — sia accettate che non accettate dai suoi servizi — che le sono state presentate ufficialmente da uno o più Stati ACP.

2. Il Comitato del FES è tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Commissione sulla valutazione delle realizzazioni in corso o compiute, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

ARTICOLO 22.

1. Presso la Banca è istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato Comitato dell'articolo 22.

Il Comitato dell'articolo 22 è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dei Governatori della Banca; il segretariato è assicurato dalla Banca.

Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato dell'articolo 22.

3. In seno al Comitato dell'articolo 22, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

4. Il Comitato dell'articolo 22 si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.

ARTICOLO 23.

1. Il Comitato dell'articolo 22 emette il proprio parere in merito alle domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio che gli sono presentate dalla Banca.

Il rappresentante della Commissione può esporre in riunione l'apprezzamento della sua istituzione su tali proposte. Tale apprezzamento verte sulla conformità dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunità, con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dalla Convenzione e con gli orientamenti generali adottati dal Consiglio dei ministri ACP-CEE.

Inoltre, la Banca informa il Comitato dei prestiti non bonificati che prevede di concedere.

2. Il documento presentato dalla Banca al Comitato dell'articolo 22 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica se del caso lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunità e la situazione delle partecipazioni prese da quest'ultima.

3. Quando il Comitato dell'articolo 22 non dà parere favorevole su una proposta riguardante uno Stato o un gruppo di Stati ACP, la Banca consulta i rappresentanti dello o degli Stati in questione, applicando la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3 della Convenzione.

4. Se il Comitato dell'articolo 22 dà parere favorevole su una domanda di prestito bonificato, questa, corredata del parere motivato del Comitato e dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

In mancanza di parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In quest'ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del Comitato e dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

5. Se il Comitato dell'articolo 22 dà parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta è presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

In mancanza di parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la proposta ovvero chiede allo Stato membro che esercita la Presidenza del Comitato dell'articolo 22 di sottoporre quanto prima la questione al Consiglio.

In quest'ultimo caso la proposta è sottoposta al Consiglio corredata del parere motivato del Comitato dell'articolo 22 e dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione.

Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalità di voto del Comitato dell'articolo 22.

Qualora il Consiglio decida di confermare la posizione assunta dal Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la propria proposta.

Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.

ARTICOLO 24.

1. Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima informa regolarmente il Comitato dell'articolo 22 di tutte le domande di finanziamento — sia accettate che non accettate dai suoi servizi — che le sono state ufficialmente presentate.

2. Il Comitato dell'articolo 22 è tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso o compiute, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

ARTICOLO 25.

1. La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità che esse gestiscono rispettivamente sono posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori e dai dipartimenti francesi d'oltremare o dagli altri eventuali beneficiari.

2. Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorità responsabili del o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari.

3. In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi previsti all'articolo 40, paragrafo 2 della Convenzione, all'articolo 1 del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione.

4. La Commissione informa il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata prevista allo articolo 18, paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.

CAPITOLO III

ARTICOLO 26.

Il sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione di cui al titolo II della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione si applica esclusivamente ai proventi d'esportazione relativi a ciascuno dei seguenti anni di calendario: 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979.

ARTICOLO 27.

Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, ai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 19 del titolo II della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, nonché i contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, sono espressi in unita di conto.

I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o più Stati membri, scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorità competenti dei paesi e territori.

ARTICOLO 28.

Per consentire il controllo di concordanza delle statistiche della Comunità e degli Stati ACP, previsto all'articolo 17 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le procedure che saranno precisate in un regolamento d'applicazione da adottare, i dati statistici di cui dispongono e che sono necessari al funzionamento ordinato del sistema di stabilizzazione.

ARTICOLO 29.

La Commissione trasmette agli Stati membri le relazioni sull'utilizzazione dei fondi, inviatele annualmente dagli Stati ACP. Essa elabora una volta all'anno una relazione di sintesi sul funzionamento del sistema, esponendo in particolare l'incidenza del sistema sullo sviluppo economico dei paesi beneficiari e sull'evoluzione degli scambi con l'estero.

Il presente articolo si applica anche per quanto concerne i paesi e territori.

CAPITOLO IV

ARTICOLO 30.

Le disposizioni di applicazione del presente Accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 18, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima.

ARTICOLO 31.

1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del Fondo.

2. Salvo restando il paragrafo 4, la Commissione di controllo prevista all'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta Commissione esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30.

3. Alla Commissione è dato atto della gestione finanziaria del Fondo secondo la procedura prevista all'articolo 206 del Trattato. Tuttavia, ove la procedura stabilita da detto articolo preveda una decisione del Consiglio, questo decide alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4.

4. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo e da essa gestite.

ARTICOLO 32.

1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione di applicazione allegata al Trattato, continueranno ad essere amministrare alle condizioni previste da detta Convenzione di applicazione nonché dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962.

Le rimanenze del Fondo istituito dall'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, continueranno ad essere amministrare alle condizioni previste da detto Accordo interno nonché dalla regolamentazione in vigore il 31 maggio 1969.

Le rimanenze del Fondo istituito dall'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969, continueranno ad essere amministrare alle condizioni previste da detto Accordo interno nonché dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975.

2. Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione potrà presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 16.

ARTICOLO 33.

Il presente Accordo è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del consiglio delle Comunità europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore.

Il presente Accordo è concluso per la stessa durata della Convenzione. Tuttavia esso resterà in vigore nella misura necessaria per la esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della Convenzione.

ARTICOLO 34.

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

FATTO a Bruxelles, addì undici luglio millenovecentosettantacinque.

*Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België*

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Pour le Gouvernement de la République Française

For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica Italiana

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

*For the Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland*